SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

565° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia	*Pag.*	5
4ª - Difesa	»	12
5ª - Bilancio	»	16
6ª - Finanze e tesoro	»	59
7ª - Istruzione	»	65
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	71
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	79
10ª - Industria	»	86
11ª - Lavoro	»	94
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	100
14ª - Politiche dell'Unione europea	»	103

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	*Pag.*	124
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	»	126
Per l'infanzia	»	127
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	128
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	»	130

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	*Pag.*	132
Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace	»	140

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

2ª - Giustizia - Pareri . . . . . *Pag.* 153
4ª - Difesa - Pareri . . . . . » 154
6ª - Finanze e tesoro - Pareri . . . . . » 155
10ª - Industria - Pareri . . . . . » 156
11ª - Lavoro - Pareri . . . . . » 157

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 158

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

462ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(2430) ***Modifica al codice di procedura civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) ***CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile***

(763) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi***

(836) ***COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile***

(1438) ***CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo***

(2047) ***MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 marzo 2005.

Si prosegue nell'esame degli articoli del testo unificato di cui era stato disposto l'accantonamento nella seduta pomeridiana del 16 febbraio 2005, esame già ripreso nella scorsa seduta, a partire dall'emendamento 40.0.1.

Dopo che il senatore CALLEGARO *(UDC)* ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 40.0.1, il relatore SEMERARO *(AN)* e il rappresentante del GOVERNO esprimono su di esso parere contrario. Il senatore Callegaro ritira quindi tale emendamento.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* aggiunge la propria firma all'emendamento 41.0.1.

Su tale emendamento si apre un breve dibattito nel quale intervengono il relatore SEMERARO *(AN)* – che ritiene meritevole di apprezzamento la proposta contenuta nell'emendamento – il sottosegretario VIETTI – il quale manifesta qualche perplessità sia circa l'individuazione del momento in cui dovrebbe essere resa la dichiarazione all'ufficiale giudiziario, sia in ordine alle maggiori opportunità che fornisce l'interlocuzione diretta fra il terzo presso il quale è stato eseguito il pignoramento ed il giudice – il presidente Antonino CARUSO – il quale fa presente che l'ambito di applicazione della proposta contenuta nell'emendamento potrebbe essere limitato alle sole dichiarazioni negative rese dal terzo – nonché il senatore CALLEGARO *(UDC)* e il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, e infine, ancora il PRESIDENTE che dispone l'accantonamento dell'emendamento 41.0.1 per consentire un ulteriore approfondimento dei profili allo stesso sottesi.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 42-*bis*.1, in ordine all'emendamento 42-*bis*.100 ha luogo un breve dibattito al quale prendono parte il presidente Antonino CARUSO – che sottolinea come l'emendamento in questione così come l'articolo del testo del comitato ristretto cui è riferito, unitamente ad altre disposizioni del medesimo testo e ad altri emendamenti che saranno esaminati in seguito, traggano spunto dalle positive sperimentazioni di alcuni uffici giudiziari in materia di espropriazione immobiliare – il senatore LEGNINI *(DS-U)* – che sottolinea l'esigenza di una riformulazione della lettera a) dell'emendamento in modo da chiarire che la disposizione che si aggiunge al secondo comma dell'articolo 559 del codice di procedura civile presuppone comunque l'istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto – il senatore BUCCIERO *(AN)* – che ritiene, con riferimento alla predetta lettera a), che nella stessa si faccia riferimento a tutte le ipotesi in cui l'immobile non sia occupato dal debitore – e il sottosegretario VIETTI, che fornisce alcuni suggerimenti volti ad una più chiara redazione del testo e ritira l'emendamento 42-*bis*.1.

Al termine del dibattito il PRESIDENTE, accogliendo i suggerimenti prospettati, modifica quindi l'emendamento 42-*bis*.100 riformulandolo nell'emendamento 42-*bis*.100 (testo 2), che col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti ed approvato, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 42-*bis*.2.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 43.100 e 43.1, in merito al primo di tali emendamenti intervengono il relatore SEMERARO *(AN)* – che prospetta una riformulazione dell'ultimo capoverso della lettera c) volto ad attribuire carattere generale a questa disposizione e a prevedere in modo espresso la legittimazione del cu-

stode all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato e all'esercizio delle azioni previste dalla legge per conseguirne la disponibilità – il presidente Antonino CARUSO – che concorda con la proposta del relatore sottolineando come la stessa affronti, appunto in un'ottica generale, i problemi sussistenti in particolare nelle ipotesi in cui l'immobile sia oggetto di un contratto a favore di terzi – il sottosegretario VIETTI – che propone la soppressione del secondo capoverso della lettera c) dell'emendamento in questione – e infine nuovamente il PRESIDENTE che, in considerazione delle indicazioni emerse, modifica l'emendamento 43.100 riformulandolo nell'emendamento 43.100 (testo 2).

Dopo che il sottosegretario VIETTI ha ritirato l'emendamento 43.1, il RELATORE e lo stesso rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 43.100 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore BUCCIERO *(AN)* aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 44.1 e lo ritira, dopo che il sottosegretario VIETTI ne ha sottolineato l'incoerenza sistematica rispetto alla formulazione dell'articolo 31 del testo del comitato ristretto.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 44.

Il PRESIDENTE rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto

La seduta termina alle ore 21,45.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2430 E CONGIUNTI

Art. 40.

40.0.1
CALLEGARO

*Dopo l'***articolo 40,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

Al fine di pervenire alla redazione del certificato notarile di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, il notaio o suo delegato ha diritto di accesso ai documenti di cui all'articolo 22 legge 7 agosto 1990, n. 241».

Art. 41.

41.0.1
CAVALLARO

*Dopo l'***articolo 41,** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

1. All'articolo 547 del codice di procedura civile sono inserite le seguenti modifiche:

"*a)* al comma 1: dopo le parole: 'con dichiarazione all'udienza', sono inserite le seguenti: 'o con dichiarazione resa all'Ufficiale giudiziario'"».

Art. 42-*bis*

42-*bis*.1
IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

42-*bis*.100
CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24-*bis*. – 1. All'articolo 559 del codice di procedura civile sono aportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In ogni caso il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile sia occupato da terzi".

b) sono aggiunti infine i seguenti commi:

"Il giudice in ogni momento provvede alla sostituzione del custode avuto riguardo all'osservanza o meno degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone in ogni caso, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto"».

42-*bis*.100 (testo 2)
CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24-*bis*. – 1. All'articolo 559 del codice di procedura civile sono aportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore".

b) sono aggiunti infine i seguenti commi:

"Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto"».

42-*bis*.2

CALLEGARO

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «È nominato custode, in sostituzione del debitore, l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534», *aggiungere le seguenti:* «o altro soggetto indicato dal giudice».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 43.

43.100

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. – 1. All'articolo 560 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia";

b) al primo comma è anteposto il seguente:

"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485";

c) sono aggiunti infine i seguenti commi:

"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.

Deve altresì adoperarsi perché l'acquirente dopo l'acquisto venga immesso tempestivamente nel possesso del bene.

Se l'immobile pignorato è oggetto di contratto di locazione opponibile ai sensi dell'articolo 2723 del codice civile il custode provvede all'incasso dei canoni e esercita le azioni di cui all'articolo 657, comma 1 e 2, e all'articolo 658. Se l'occupazione del terzo non è fondata su contratto di locazione opponibile il custode agisce per la liberazione dell'immobile prima della vendita"».

43.100 (testo 2)
CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43. – 1. All'articolo 560 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia";

b) al primo comma è anteposto il seguente:

"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485";

c) sono aggiunti infine i seguenti commi:

"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.

Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità"».

Art. 44.

44.1
CENTARO

Al comma 2 sopprimere le parole: «se muniti di titolo esecutivo».

D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

162ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Drago.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla prevista missione in Libia, che si sarebbe dovuta svolgere nelle giornate dall'8 all'11 aprile, il presidente CONTESTABILE rende noto di aver appreso, tramite il canale diplomatico, che le autorità libiche hanno invitato a valutare l'opportunità di differire la visita, stante l'assenza da Tripoli dei principali interlocutori politici nel periodo ipotizzato.

La Commissione conviene quindi di rinviare la missione a data da destinarsi.

IN SEDE REFERENTE

(3210) ***Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente CONTESTABILE – dopo aver dato conto dei pareri dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, non ostativi sul testo e sugli emendamenti e ricordato altresì che, stante l'impossibilità a presenziare del relatore Palombo, svolgerà egli stesso le funzioni di relatore – pone separatamente ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1, che risulta respinto dalla Commissione, gli emendamenti 1.2,

1.3, 3.1 ed All.1, che risultano invece approvati. L'emendamento Tit.1, risulta quindi precluso a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 1.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al presidente CONTESTABILE a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo con gli emendamenti approvati.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3210

Art. 1.

1.1

BEDIN

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È istituita la Croce d'onore della pace per il personale dipendente della pubblica amministrazione e per i cittadini italiani dipendenti da organismi internazionali vittime di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in loro danno all'estero in occasione di operazioni a sostegno della pace.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta dell'Amministrazione da cui dipende il personale da insignire».

1.2

MANFREDI

Al comma 2, dopo le parole: «Capo di stato maggiore della difesa» *sostituire le parole:* «d'intesa con» *con le seguenti:* «sentito» *e dopo le parole:* «per il personale militare» *sostituire le parole:* «e con il» *con le seguenti:* «ed il».

1.3

MANFREDI

Al comma 2, sostituire le parole: «su proposta dell'autorità che lo dirige» *con le seguenti:* «su proposta dell'autorità di vertice che lo dirige, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa».

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «il nastrino e il diploma della Croce d'onore attribuiti alla memoria sono consegnati» *con le seguenti:* «La Croce d'onore attribuita alla memoria è consegnata».

Allegato

All.1
IL GOVERNO

All'allegato all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «in metallo color oro» *con le seguenti:* «in oro».

Tit.1
BEDIN

*Sostituire il titolo con il seguente: «*Conferimento della Croce d'onore della pace alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni a sostegno della pace».

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

651ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(3356) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario VEGAS, in riferimento ai chiarimenti richiesti sul disegno di legge in esame, per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in conversione, circa la quantificazione dell'importo autorizzato di 260 milioni di euro, da destinare al trasporto pubblico locale, conferma che si tratta di un limite massimo di spesa. Sui parametri a base della stima, precisa che alla spesa complessiva, a carico dello Stato e degli enti locali, si è pervenuti sulla base di una stima di 116.500 addetti per una quota *pro-capite* di 2.231,76 euro per anno. Nello specifico, si considera un onere statale di 200 milioni di euro, corrispondente ad una quota annua *pro-capite* di 1.716,74 euro, ed un onere di 60 milioni di euro, a carico degli enti locali, corrispondente ad una quota annua *pro-capite* di 515,02 euro.

In ordine alla copertura stabilita in 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle entrate derivanti dal comma 9, e 60 milioni di euro, mediante riduzione dei trasferimenti erariali alle Regioni, fa presente che la materia rientra tra quelle a competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e, pertanto, la disposizione è frutto di un accordo con le Regioni volto a ripartire tra Stato e Regioni stesse i costi dell'intervento. Al fine di semplificare l'attuazione della norma in termini contabili, è stato

previsto che le Regioni concorressero alla spesa mediante diretta riduzione dei trasferimenti destinati alle stesse. Per tale ragione l'individuazione delle specifiche autorizzazioni di spesa da ridurre è stata rinviata ad un successivo accordo con le Regioni. Circa, poi, i dubbi sulla sostenibilità dei trasferimenti da ridurre, conferma che sussistono le occorrenti disponibilità su diversi capitoli di spesa, la cui decurtazione sarà concordata come anzi precisato con le Regioni interessate. Ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 3 saranno definiti i capitoli di spesa sui quali verranno operate le relative riduzioni; a titolo esemplificativo, segnala il capitolo 2862 di trasferimento della quota di compartecipazione regionale all'IVA in base al decreto legislativo n. 56 del 2000, i capitoli 2856 e 7547 relativi al settore del trasporto locale, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, e il capitolo 3044 relativo alle borse di studio, per un importo complessivo di circa 40 miliardi di euro.

Sull'articolo 1, comma 3-*bis*, conferma poi che le attività di verifica e controllo rientrano tra i compiti istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio previsti a legislazione vigente, mentre circa il comma 4, rileva che l'anticipazione non incide sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di somme già iscritte, in conto residui, nel bilancio 2005 e già considerate nelle stime 2005; peraltro, la quota di 200 milioni relativa all'apporto al capitale sociale dell'ANAS si configura come partita finanziaria.

In ordine al comma 5, precisa che i servizi pubblici considerati dalla disposizione non rientrano tra quelli di cui all'articolo 1, comma 299, della legge finanziaria 2005.

In merito ai commi 9 e 10 dell'articolo 1, circa i chiarimenti richiesti in merito alle connesse quantificazioni, si riserva di fornire le necessarie risposte in altra seduta. Viceversa, con riferimento alle modifiche apportate al testo del provvedimento, in particolare alla soppressione all'articolo 1, comma 9, del secondo periodo, che prevede la riserva allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo, ribadisce che la predetta modifica poteva essere condivisa solo a condizione che al comma 3 del medesimo articolo 1 fosse, contestualmente, prevista l'esclusione dall'assegnazione delle risorse per il finanziamento del rinnovo del contratto in questione delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta (le regioni Sicilia e Friuli Venezia-Giulia non beneficiano dell'aumento dell'accisa).

Infatti, l'applicazione dell'articolo 1 nella sua attuale formulazione (a seguito dell'emendamento apportato al comma 9) determina una duplicazione di risorse a favore delle predette Autonomie, con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi della necessaria copertura finanziaria. Ciò in quanto non tiene conto che la maggiorazione dell'aliquota dell'accisa nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e delle re-

gioni Sardegna e Valle d'Aosta è incamerata per i nove decimi dalle stesse Autonomie.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* osserva che il decreto-legge in conversione prevede, all'articolo 1, comma 2, che gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale siano ripartiti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate, nell'assunto, confermato anche nella nota testé illustrata dal sottosegretario Vegas, che tale materia rientri tra quelle a competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. A suo avviso, la suddetta interpretazione pone tuttavia un problema di ordine più generale, che andrebbe adeguatamente approfondito, in relazione alla sostenibilità per il sistema finanziario regionale dell'attribuzione di tali ulteriori oneri. Ove tale principio di compartecipazione alle spese per le funzioni di carattere concorrente fosse esteso in senso generale, infatti, potrebbe verificarsi un rilevante aggravio finanziario a carico delle regioni medesime, posto che le competenze di natura concorrente indicate nell'articolo 117 della Costituzione hanno una notevole ampiezza e sono, spesso, immediatamente applicabili.

D'altra parte, poiché per le materie di legislazione concorrente lo Stato detta i principi di carattere generale, mentre le Regioni e le Province autonome si limitano a fissare la normativa di dettaglio, si potrebbe creare l'assurda situazione in cui gli enti territoriali devono addossarsi ulteriori spese sulla base di criteri decisi dallo Stato centrale: rileva, al riguardo, che questa impostazione va in senso contrario alla prassi fin qui seguita e sembra nascondere l'intento di sgravare lo Stato di una serie di competenze e di spese, riversandole sugli enti territoriali periferici. Tale questione si lega poi, a suo avviso, a quella sollevata dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 1, soppresso alla Camera dei deputati; che, oltre a poter determinare una scopertura di parte degli oneri derivanti dal provvedimento, evidenzia altresì una palese e ricorrente contraddizione che, in materia di tributi ripartiti tra Stato e Regioni, vede ogni incremento del gettito fiscale, derivante da aumenti delle aliquote (come nel caso dell'accisa sui carburanti prevista dal citato comma 9), attribuito interamente allo Stato, e ogni riduzione del gettito stesso essere, viceversa, ripartita tra lo Stato e le Regioni.

Sulla base di tali considerazioni, evidenzia quindi come si vada consolidando una tendenza «perversa», che vede un progressivo aumento delle funzioni e degli oneri addossati alle Regioni, a fronte di una corrispondente riduzione delle entrate e quindi dei mezzi per sostenere gli oneri stessi. Ciò vale in particolare per le Regioni a Statuto speciale, che negli ultimi anni, a fronte di una determinata percentuale di compartecipazione ai vari tributi (in particolare IRPEF ed IVA) prevista dalla legislazione vigente, hanno nella realtà incassato degli importi molto più bassi, con evidente pregiudizio per la loro stabilità finanziaria. Cita in particolare il caso della regione Sardegna, che registra da anni una preoccupante diminuzione della quota delle entrate fiscali in compartecipazione

con lo Stato, rispetto alla quota che avrebbe dovuto ricevere in base all'attuale normativa: richiamando i dati sulla quota *pro capite* del gettito dei tributi erariali devoluta a ciascuna Regione a statuto speciale, sottolinea inoltre come la riduzione di tale quota, pur interessando tutti i suddetti enti a statuto speciale, abbia però un'incidenza diversa da caso a caso, considerato che le Regioni più ricche del Nord Italia hanno ovviamente maggiori disponibilità e quindi risentono meno della suddetta decurtazione di fondi, in confronto alle Regioni più disagiate dell'Italia meridionale e insulare. Del resto, la stessa diversa densità demografica influisce sulla capacità di finanziare i servizi da erogare ai cittadini e quindi sulla qualità degli stessi: anche in questo caso, lamenta la grave penalizzazione arrecata alla regione Sardegna.

In definitiva, invita il Governo ed il Parlamento ad un'attenta riflessione su questi temi, anche in relazione al progetto di devoluzione contenuto nel disegno di legge di riforma costituzionale recentemente approvato in seconda lettura dal Senato (Atto Senato n. 2544), che rischia in pratica di estendere anche alle Regioni a statuto ordinario questo schema di cofinanziamento, con il pericolo assai concreto di accentuare le sperequazioni e gli squilibri tra una parte e l'altra del Paese, in una sorta di guerra di tutti contro tutti.

Occorre ripensare, pertanto, le forme e i livelli di decentramento, in un dibattito serio e costruttivo, anziché nel modo approssimativo e caotico in cui si è proceduto finora da parte dell'attuale maggioranza di Governo, oltre a rivedere gli stessi meccanismi di ripartizione dei tributi tra Stato centrale e Regioni a statuto speciale. Richiama, in proposito, a titolo di esempio, la questione della non coincidenza a livello territoriale tra le Regioni in cui viene prodotto il reddito imponibile e quelle ove i relativi tributi da ripartire sono poi versati. Nel caso di soggetti fiscali che, pur producendo reddito in una regione, abbiano sede legale in un'altra, infatti, le relative imposte vengono versate nel luogo ove si trova la sede legale e poiché, come nel caso della Sardegna, la ripartizione dei tributi tiene conto del luogo in cui sono effettivamente versati, tale discrasia fa sì che la quota dei tributi assegnata alle Regioni possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata sulla base del reddito effettivamente prodotto. Ciò si pone ad esempio per i pensionati, le cui imposte sul reddito, venendo trattenute dall'INPS, che ha sede a Roma, verrebbero versate nel Lazio, anziché nella regione di residenza anagrafica dei pensionati stessi. Su tale punto, chiede al Governo di fornire pertanto adeguati chiarimenti.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* richiama l'attenzione sul fatto che una parte preponderante degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, segnatamente quelli relativi al rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale, siano coperti mediante l'aumento delle accise sui carburanti. Tale scelta, tuttavia, in uno scenario di forti aumenti dei prezzi petroliferi come quello attuale, appare a suo giudizio poco opportuna e foriera di notevoli ripercussioni negative sul sistema economico italiano. I principali istituti di previsione stimano infatti che, nei prossimi dieci

anni, i prezzi del greggio andranno a raddoppiare rispetto ai livelli attuali, superando anche i 100 euro al barile a causa della persistente domanda di alcuni paesi in forte crescita: per un Paese come l'Italia, che per la sua struttura produttiva presenta una forte dipendenza dal petrolio rispetto agli altri Paesi industrializzati, la scelta di aumentare le accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione potrebbe facilmente riaccendere l'inflazione, che pure negli ultimi tempi si era andata riducendo. Ciò determinerebbe inevitabilmente un ulteriore aumento del divario inflazionistico dell'Italia rispetto agli altri Paesi dell'area dell'euro, che si tradurrebbe in una riduzione della competitività dei prezzi dei nostri prodotti sui mercati internazionali.

Sollecita quindi il Governo ad una attenta valutazione di tali aspetti e ad una riconsiderazione della forma di copertura finanziaria del provvedimento in esame. Ricorda che analoghe perplessità erano state sollevate anche in relazione al precedente rinnovo del contratto del trasporto locale, i cui oneri erano stati coperti con il medesimo aumento delle aliquote sui carburanti, e che il Governo in quell'occasione aveva sostenuto che non necessariamente l'intero aumento dell'accisa si sarebbe trasferito sul prezzo finale al consumo dei carburanti, potendo essere, almeno in parte, assorbito dalle case produttrici. Tuttavia, come rilevato dal Servizio del bilancio, nella relazione tecnica al citato disegno di legge n. 3356, il Governo quantifica l'aumento del gettito fiscale derivante dall'incremento delle accise sia per la quota relativa all'accisa stessa, che per la quota relativa all'IVA che grava sull'imponibile così aumentato, in tal modo sottintendendo, implicitamente, che l'incremento delle accise verrebbe trasferito per intero sul prezzo finale al consumo. Ove ciò fosse verificato, apparirebbero quindi più che giustificate le preoccupazioni già espresse sui rischi inflazionistici degli aumenti delle accise sui carburanti. Chiede quindi al Governo di chiarire adeguatamente le suddette questioni.

Concorda poi con il Rappresentante del Governo in merito alla necessità di ripristinare il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, soppresso durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di evitare una evidente duplicazione di oneri a carico del bilancio dello Stato. Esprime invece perplessità sul fatto che, in merito al successivo comma 10, nel quantificare l'ammontare degli oneri relativi al rimborso ivi previsto a favore di determinate categorie di autotrasportatori, si sia conteggiato non solo l'incremento dell'accisa sui carburanti, ma anche la relativa IVA, che per tali soggetti è un costo e quindi suscettibile di detrazione.

Chiede poi chiarimenti sulla portata del suddetto comma 10, nella parte in cui richiama il decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000 anche agli effetti del calcolo della base imponibile IRAP di cui al titolo I del decreto legislativo n. 446 del 1997, posto che il combinato disposto delle due norme potrebbe, come indicato dal Servizio del bilancio, escludere il rimborso in questione dalla base imponibile ai fini IRAP, con un'evidente perdita di gettito per l'erario.

Il senatore MICHELINI *(Aut)* concorda con le osservazioni del senatore Morando circa gli effetti inflazionistici e di penalizzazione della competitività derivanti dall'aumento delle accise sui carburanti introdotte dal decreto-legge in conversione, segnalando che ciò potrebbe accrescere anche i costi delle aziende di trasporto pubblico, con riflessi negativi sui rispettivi bilanci.

Per quanto concerne il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, soppresso alla Camera dei deputati, ritiene che la sua eventuale reintroduzione proposta dal Governo non sia coerente con il principio ormai consolidato secondo cui gli incrementi di gettito fiscale, relativi a tributi condivisi tra Stato e Regioni a Statuto speciale, debbono essere ripartiti tra i suddetti enti, per cui ripristinare l'attribuzione *in toto* allo Stato sarebbe di per sé scorretto. Per quanto riguarda possibili effetti di scopertura del provvedimento, derivanti dalla soppressione del citato secondo periodo del comma 9, ritiene che il comma 2, laddove precisa che la quota di 60 milioni di euro di competenza delle Regioni viene finanziata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali agli enti interessati, si possa applicare anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome. Di conseguenza, in quella sede potrebbe essere trovata una compensazione agli eventuali oneri non coperti derivanti dalla soppressione della norma citata: occorrerebbe allora riformulare adeguatamente il comma 3, nella parte in cui prevede un apposito decreto ministeriale che fissa i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale, sulla cui base sarebbero poi stabilite anche le modalità per il recupero delle risorse stesse mediante la riduzione dei trasferimenti erariali.

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* esprime perplessità sulla soluzione prospettata dal senatore Michelini, circa il mantenimento del testo del comma 9 licenziato dalla Camera dei deputati e la contestuale compensazione degli oneri da esso derivanti mediante recupero sui trasferimenti erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto concerne i possibili effetti inflazionistici derivanti dalla copertura mediante l'aumento delle accise sui carburanti, pur riconoscendo il carattere non ottimale di tale scelta in presenza di uno scenario di aumento dei prezzi petroliferi, evidenzia che si tratta di una soluzione già praticata in occasione del precedente rinnovo contrattuale e che appare comunque imposta dalla necessità di rispettare precisi accordi assunti tra Stato e Regioni. Viceversa, concorda sull'esigenza di avviare un serio confronto tra Governo e Parlamento per rivedere il complessivo meccanismo di finanziamento delle Regioni, sia per quanto concerne le entrate proprie che per quanto riguarda la compartecipazione ai tributi statali, anche in rapporto al progetto di riforma costituzionale in senso federalista, il cui *iter* è ormai in fase avanzata presso il Parlamento.

Si riserva, infine, di fornire risposte più puntuali alle questioni sollevate in sede di replica finale.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare i rappresentanti del Governo ed i senatori intervenuti per il contributo fornito alla discussione, propone di confermare il termine degli emendamenti al disegno di legge in esame già fissato per oggi , alle ore 12 e di rinviare alla successiva seduta il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE ORARIO DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, per le ore 15 e 15,15, sono anticipate alle ore 14,30 e 14,35.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

652ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le infrastrutture e i trasporti Uggè.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3356) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)*, richiamando i preoccupanti dati epidemiologici disponibili in materia di effetti derivanti dall'inquinamento atmosferico, sottolinea l'interrelazione tra sviluppo economico, competitività e tutela ambientale. Gli effetti dell'inquinamento e delle polveri sottili nel territorio della pianura padana, ad esempio, che costituisce una delle aree più avanzate del Paese sotto il profilo economico, rappresentano infatti un chiaro limite allo sviluppo anche in termini di disponibilità delle imprese a localizzare nuove aziende in zone soggette al rischio di blocco del traffico. Occorre quindi individuare misure di più ampio respiro rispetto a quegli interventi estemporanei, come le targhe alterne, che contribuiscono a diffondere una sensazione di precarietà. Alla luce di tali considerazioni appaiono risibili i 140 milioni di euro stanziati dall'articolo 1, comma 1, per il miglioramento e la qualità ambientale dell'aria e la riduzione dell'emissione di polveri sottili nei centri urbani, peraltro senza indicare specifiche misure di intervento né idonei strumenti di controllo mentre iniziative come l'introduzione di incentivi per mezzi non inquinanti richiederebbero risorse ben più consistenti. In questa prospettiva preannuncia l'illustrazione di una serie di emendamenti volti ad individuare ulteriori risorse da destinare ad iniziative per promuovere la tutela ambientale attraverso un innalzamento delle accise che, non necessariamente, devono tradursi in un incremento dei relativi prezzi.

Esprimendo inoltre il proprio rammarico per il fatto che con la legge finanziaria 2005 è stato ridotto il contingente di ecodiesel ammesso ad un trattamento fiscale agevolato evidenzia come taluni emendamenti di cui è proponente siano volti ad estendere il suddetto contingente. Nell'attuale contesto di innalzamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e di crescente preoccupazione per gli effetti degli stessi sull'inquinamento atmosferico le agevolazioni per i carburanti alternativi non solo non devono essere ridotte bensì andrebbero ulteriormente estese nella prospettiva di favorire, tra l'altro, un settore produttivo che, ancorché di nicchia, è suscettibile di offrire prospettive interessanti per le aziende italiane sui mercati internazionali.

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* replica ai senatori intervenuti nel dibattito sottolineando in particolare, a proposito dell'inadeguatezza dei fondi destinati alla lotta contro l'inquinamento atmosferico, che purtroppo non è stato ancora individuato alcun rimedio definitivo per risolvere tale problema e le risorse disponibili non possono che essere destinate a interventi come il potenziamento degli strumenti di controllo dei livelli di inquina-

mento e di razionalizzazione del traffico, posti gli enormi costi della sostituzione dei mezzi di trasporto inquinanti. Bisogna tuttavia considerare che almeno il 60 per cento dell'inquinamento atmosferico è ascrivibile non al traffico bensì alla mancata trasformazione degli impianti di riscaldamento con combustibili meno inquinanti. Da decenni sono infatti in vigore norme troppo sovente inapplicate in ordine alla trasformazione degli impianti di riscaldamento a gasolio in impianti a gas che, talora, anche per incuria o per mancanza di risorse delle amministrazioni interessate, non è avvenuta neanche negli edifici sedi di enti pubblici.

Per quanto concerne il reperimento di ulteriori risorse per gli interventi in questo campo ritiene preferibili misure alternative all'innalzamento delle accise, suscettibile di incidere negativamente sull'inflazione incrementandola come, ad esempio, delle specifiche tariffe a carico dei soggetti che inquinano di più. Il parziale intervento sulle accise disposto con il provvedimento in esame si limita a recepire un accordo intervenuto nel novembre del 2004 quando venne data assicurazione alle parti interessate che mediante l'intervento sulle accise sarebbe stata trovata copertura finanziaria alle misure da adottare per il settore del trasporto pubblico locale. Al riguardo, tuttavia, considerato che le accise vengono generalmente innalzate per risolvere problemi contingenti di natura finanziaria senza essere contestualmente ridotte una volta risolti i suddetti problemi, invita il Governo a valutare la possibilità di prevedere un meccanismo automatico di riduzione delle accise ove alla fine, ad esempio, del triennio di riferimento, le entrate derivanti dalle misure che vengono poste in atto con il provvedimento in esame dovessero risultare esuberanti rispetto alle finalità per cui vengono poste in essere.

Si rimette, infine, al rappresentante del Governo per quanto attiene alle altre questioni sollevate nel corso del dibattito.

Il sottosegretario VEGAS ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito e replica, con particolare riferimento alle questioni sollevate dal senatore Caddeo in materia di federalismo fiscale, che pur potendo configurarsi un problema di attribuzione del gettito qualora la regione di residenza, o sede legale, del soggetto sia diversa dalla regione di effettiva produzione del reddito, luogo di lavoro o di stabilimento, la stessa non potrà che essere affrontata in sede di attuazione delle disposizioni costituzionali sul federalismo fiscale rilevando più in generale, che per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, il gettito devoluto alle singole regioni corrisponde sostanzialmente a quello riscosso nelle regioni stesse. Sulle modalità di compartecipazione al gettito di alcuni contributi erariali da parte delle Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, presenta inoltre alla Commissione una specifica nota. Ritiene tuttavia conforme con le disposizioni costituzionali le misure che prevedano, nell'ambito della generale politica economia nazionale, che le riduzioni generali del gettito non diano luogo a specifiche compensazioni per le minori entrate che ne derivano alle Regioni a Statuto speciale. Ritiene inoltre che non si configuri una violazione di norme costituzionali con il ripristino del secondo periodo del comma 9,

soppresso dalla Camera dei deputati, al fine di evitare la scopertura finanziaria del provvedimento in esame.

Per quanto concerne l'aumento delle accise non ritiene appropriato che, per assicurare un potenziamento dei trasporti pubblici, il relativo onere venga posto a carico di soggetti che non li utilizzano attraverso un ulteriore aumento delle accise sui prodotti petroliferi, mentre esistono strumenti alternativi per intervenire nel campo quali la leva delle tariffe e quella della razionalizzazione della gestione dei relativi servizi (che i soggetti erogatori degli stessi, peraltro, talora sono riluttanti dal percorrere). Ricorda inoltre che un aumento delle accise ha un effetto a cascata in quanto, da un lato, incide su una materia che è parzialmente disciplinata a livello europeo e, dall'altro, viene traslato sui cittadini e i consumatori in quanto si traduce in un incremento dei prezzi dei prodotti finali.

Conviene tuttavia con il senatore Michelini sull'opportunità di approfondire il tema della ripartizione del gettito derivante da alcuni tributi erariali e dalle aliquote delle addizionali in sede di revisione del decreto legislativo n. 56 del 2000 ma sottolinea come ciò non possa essere fatto in questa sede, così come potrà essere approfondita in altra sede la questione della politica energetica sollevata dal senatore Giovanelli in quanto il provvedimento in esame si limita ad incidere su alcuni ambiti specifici, come il settore dell'autotrasporto.

Si procede successivamente all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* illustra l'emendamento 1.5 volto a reperire ulteriori risorse al fine di realizzare interventi nelle aree urbane per limitare la presenza di sostanze inquinanti in atmosfera. Le misure proposte, peraltro, non alterano la politica fiscale complessiva dello Stato né è condivisibile l'affermazione che un incremento delle accise, come proposto in taluni degli emendamenti di cui è proponente, determini automaticamente un aumento dei prezzi. L'anelasticità del consumo di carburanti rispetto all'incremento dell'innalzamento dei prezzi determinato dai mercati internazionali dimostra peraltro come esista un sufficiente margine di manovra per interventi fiscali. Afferma al riguardo come analoghe considerazioni valgano per tutti gli emendamenti che intervengono in materia di accise di cui è proponente.

Illustra poi le proposte 1.10 e 1.11 che tendono ad estendere il contingente annuo di biodiesel ammesso ad un trattamento fiscale agevolato, il quale è stato limitato dalla legge finanziaria 2005 ad un contingente di 200.000 tonnellate. Ribadisce come si tratti di misure indispensabili per stimolare un'industria nascente che produce un carburante non inquinante in sintonia con il Protocollo di Kyoto, che è appena entrato in vigore, e che costituisce altresì una valida alternativa ai carburanti che producono polveri sottili e rileva che da parte di settori del Governo è stato espresso sostegno per iniziative che vanno nella stessa direzione degli emendamenti testé illustrati.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* ritira gli emendamenti 1.34, 1.36, 1.37, 1.46, 1.47 e 1.48 ed illustra la proposta 1.49, volta a sopprimere il comma 8 che, a sua volta, abroga le disposizioni della legge finanziaria tese a ridurre il costo dei pedaggi per gli autotrasportatori interessati dalla continuità territoriale, al fine di alleviare le spese dei trasporti marittimi da e verso le isole. Si tratta di misure volte, tra l'altro, a consentire l'introduzione di criteri di mercato in un ambito, quello dell'autotrasporto con le isole, che altrimenti beneficerebbe delle sole agevolazioni previste dalle Ferrovie dello Stato. Si tratta, peraltro, di misure che recano un onere circoscritto a 15 miliardi di vecchie lire che può essere agevolmente tollerato dallo Stato.

Ritira, infine, gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* illustra l'emendamento 1.50, volto a sostituire l'incremento delle accise disposto al comma 9 con entrate alternative, rilevando come la relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame, attribuendo specifiche ulteriori entrate all'incremento del gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi dei carburanti conseguente l'innalzamento delle accise, sconfessa le precedenti affermazioni del Governo secondo le quali un innalzamento delle accise non necessariamente viene traslato in un aumento dei prezzi. L'innalzamento delle accise proposto dal Governo con il provvedimento in esame costituisce, infatti, una misura che può determinare effetti preoccupanti sull'economia nazionale, tenuto conto degli effetti combinati dello stesso con la generale tendenza internazionale all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi (la quale, peraltro, non è ascrivibile a fattori contingenti, come la situazione in Medio Oriente, bensì ad una crescita strutturale della domanda proveniente da aree particolarmente dinamiche, in particolare l'Asia). Tale misura appare ben diversa dalla *carbon tax* a suo tempo proposta dal centrosinistra che, al fine di non determinare un aggravio complessivo dei costi per i cittadini, i consumatori e le imprese, venne compensata da una riduzione del costo del lavoro. Al fine di assicurare la copertura finanziaria, la proposta 1.50 compensa quindi la soppressione del comma 9 con la reintroduzione dell'imposta sulle successioni. Si tratta, quindi, di operare per sterilizzare gli effetti dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi sul gettito fiscale, al fine di evitare il preoccupante impatto della combinazione dell'aumento dei prezzi industriali e dell'incremento delle accise.

Si sofferma, quindi, sulle norme del comma 9 soppresse dalla Camera dei deputati, convenendo al riguardo con le osservazioni del senatore Michelini e rilevando che, ove reintrodotte per assicurare la copertura finanziaria del provvedimento in esame, andrebbero formulate in termini più articolati, in modo da rispettare le norme di rango costituzionale previste negli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e che non possono essere derogate da una legge ordinaria, precisando che solo una percentuale del maggior gettito derivante dall'innalzamento delle accise può essere incamerata direttamente dallo Stato.

Dopo aver dato per illustrati, con il consenso dei rispettivi proponenti, i restanti emendamenti, il PRESIDENTE cede la parola al relatore e ai rappresentanti del Governo per esprimere il proprio avviso sugli stessi.

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* invita ad accogliere la proposta 1.51 di cui è proponente, che ripristina il secondo periodo del comma 9 soppresso dalla Camera dei deputati ed esprime avviso contrario sui restanti emendamenti, rilevando in particolare come la proposta 1.49 testé illustrata dal senatore Caddeo, sia condivisibile per gli intenti cui è ispirata ma attenga a questioni che dovrebbero essere più opportunamente approfondite in altra sede.

Il sottosegretario UGGE' in relazione alla proposta 1.49, rileva come le associazioni degli autotrasportatori abbiano espresso un ampio consenso per la soppressione del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) giudicandolo suscettibile di determinare delle distorsioni nel settore dell'autotrasporto.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione della proposta 1.51, presentata dal relatore, convenendo con il senatore Morando che le disposizioni ivi indicate avrebbero potuto essere articolate in termini più specifici, ma non ritenendo comunque che la formulazione proposta configuri una violazione di norme costituzionali. A prescindere dalle considerazioni di merito, rileva poi in particolare come le proposte 1.5 e 1.10 non possano essere condivisibili per problemi di copertura finanziaria.

Previa verifica del numero legale, posti ai voti, sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 1.1 a 1.4.

Sull'emendamento 1.5 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore GIOVANELLI *(DS-U)*, che esprime rammarico per la posizione contraria del Governo, che in tal modo rifiuta di assumere seri provvedimenti per la salvaguardia della qualità dell'aria dei grandi centri urbani, sempre più compromessa. Eppure il traffico automobilistico crea evidenti costi, sia in quanto riduce la mobilità dei cittadini, sia soprattutto in termini di danni alla salute degli stessi, per la quale esiste una vera e propria emergenza ben documentata, che il Governo sembra però voler ignorare.

Il senatore MONCADA *(UDC)* interviene sul medesimo emendamento 1.5, dichiarando il proprio voto contrario. Pur riconoscendo la gravità del problema dell'inquinamento atmosferico dei centri urbani, evidenzia che una soluzione allo stesso richiede un confronto ampio ed approfondito con cospicue risorse finanziarie, mentre lo stanziamento di 500

milioni di euro annui proposto dall'emendamento in esame appare assolutamente insufficiente al riguardo.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 1.5 a 1.9.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* interviene preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta 1.10, volta ad elevare il contingente di biodiesel ammesso ad un trattamento fiscale agevolato, in coerenza, tra l'altro, con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità in merito ai rischi derivanti per la salute umana dall'inquinamento atmosferico prodotto dai carburanti di origine minerale. Anzichè opporsi al suddetto emendamento, il Governo dovrebbe invece incentivare ulteriormente la produzione e l'impiego del biodiesel, considerato che esso non produce polveri sottili ed altri effetti inquinanti dell'atmosfera e che l'Italia per l'approvvigionamento di olio di colza e di semi di girasole, da cui esso è tratto, non dipende, come per il petrolio, dai fornitori internazionali.

Il sottosegretario VEGAS, pur comprendendo le considerazioni del senatore Giovanelli, sottolinea tuttavia come nel contesto dell'esame del provvedimento in titolo non possano essere agevolmente recuperate le risorse necessarie per le agevolazioni proposte. Si riserva, tuttavia, di approfondire la materia nel contesto dell'esame del decreto-legge n. 35 del 2005 sulla competitività (A.S. 3344).

Il senatore SALERNO *(AN)* prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo sulla possibilità di approfondire la materia delle agevolazioni per i carburanti ecocompatibili nel contesto dell'esame del decreto-legge sulla competitività, questione in relazione alla quale si riserva di presentare specifiche proposte emendative.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 1.10 a 1.45.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* interviene quindi per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.49, sottolineando come risultino incomprensibili le presunte difficoltà inerenti all'applicazione del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, che peraltro costituisce un evidente limite di spesa, trattandosi di agevolazioni che possono essere ripartite *ex post*, in relazione alle risorse disponibili, tra tutti i soggetti beneficiari ed evidenzia la natura corporativa dei rilievi espressi dalle associazioni di categoria, che il Governo sembra orientato a recepire.

Posti ai voti, risultano quindi respinti con distinte votazioni, gli emendamenti 1.49 e 1.50.

Il senatore MICHELINI *(Aut)* dichiara quindi il proprio voto contrario sull'emendamento 1.51, ribadendone i profili di incostituzionalità: esso

reintroduce, infatti, disposizioni che sono state opportunamente espunte dalla Camera in quanto lesive delle norme di rango costituzionale degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale sulla ripartizione del gettito derivante da imposte e tributi statali. Sottolinea, peraltro, la contraddizione tra le risorse attese dalle suddette disposizioni sulla base della relazione tecnica, pari a 450 milioni di euro, le risorse stimate dal Servizio del bilancio, pari a 350 milioni di euro, e le risorse effettivamente necessarie per la copertura delle misure previste dal provvedimento in esame, pari a 510 milioni di euro che, secondo il Governo, dovrebbero essere parzialmente coperte, per un importo di 60 milioni di euro, attraverso un'arbitraria riduzione dei trasferimenti agli enti locali. Al di là dei profili di incostituzionalità, viene quindi posta in essere un'operazione palesemente scorretta e illegittima nei confronti degli enti locali, finanziando nuove misure con la riduzione delle risorse che invece avrebbero dovuto essere rese disponibili per interventi già preventivati nei loro bilanci.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA *(DS-U)* dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.51 del relatore, condividendo le osservazioni dei senatori Morando e Michelini. Riconosce l'esistenza di un problema finanziario legato alla soppressione del secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge in conversione, ma fa presente che la mera riproposizione della suddetta norma configura una violazione del principio costituzionale in materia di tributi di spettanza delle Regioni a statuto speciale, che deve essere rispettato.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* si associa alle osservazioni dei senatori Michelini e Giovanni Battaglia, sottolineando come dal provvedimento in esame traspaia, da un lato, l'intento di affrontare i problemi dell'inquinamento di aree urbane collocate prevalentemente nel Centro-Nord avvalendosi di risorse sostanzialmente sottratte ad aree rurali di tutt'altre regioni e, dall'altro, violando le prerogative costituzionalmente riconosciute alle Regioni a Statuto Speciale in materia di ripartizione del gettito derivante dai tributi.

Posto ai voti, l'emendamento 1.51 risulta quindi approvato mentre, con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.52 e 1.53 nonché gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 1, 1.0.1 e 1.0.2.

Non essendovi interventi per dichiarazione di voto, su proposta del PRESIDENTE la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, con le modifiche approvate, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del PRESIDENTE, essendo concluso l'esame del disegno di legge n. 3356, la Commissione conviene di proseguire la discussione generale sul disegno di legge n. 3344, recante la conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 sulla competitività, nella seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, procedendo alla sconvocazione dell'odierna seduta notturna.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE E DELLE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, come testé convenuto, l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo. Avverte, altresì, che le odierne sedute pomeridiana e notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 14,35 e alle ore 20,45, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3356

Art. 1.

1.1

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, alla crescita della mobilità ciclistica e alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle aree urbane è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005 la spesa annua di 500 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:

a) per un importo pari a 300 milioni di euro agli Enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale mediante il rinnovo del parco autobus;

b) per un importo pari a 170 milioni di euro per il rifinanziamento degli interventi di mobilità sostenibile nelle aree urbane previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998;

c) per un importo pari a 30 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi a favore della mobilità ciclistica previsti alla legge n. 366 del 1998.

1-*bis*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e Autonomie locali, provvede, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

1-*ter*. Al fine di promuovere la realizzazione nelle aree urbane di sistemi di trasporto e distribuzione merci a basso impatto ambientale previsti dai piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie lo-

cali, saranno fissati i criteri per l'erogazione alle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: «rispettivamente, a euro 564 ed euro 413 per mille litri» *con le parole* «rispettivamente, a euro 574 ed euro 423 per mille litri».

1.2

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, mediante il rinnovo delle flotte destinate al trasporto pubblico locale, anche attraverso l'acquisto di mezzi alimentati a gas naturale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. di concerto con il Ministero delle infrastrutture e i trasporti, da adottarsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, saranno fissati i criteri per l'erogazione ai Comuni interessati».

Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: «rispettivamente, a euro 564 ed euro 413 per mille litri» *con le parole:* «rispettivamente, a euro 574 ed euro 423 per mille litri».

1.3

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, a sensi del decreto legislativo n. 351 del 1999. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da adottarsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali saranno fissati i criteri per l'erogazione ai Comuni interessati».

Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: «rispettivamente, a euro 564 ed euro 413 per mille litri» *con le parole:* «rispettivamente, a euro 574 ed euro 423 per mille litri».

1.4

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, mediante il rinnovo delle flotte destinate al trasporto pubblico locale e la realizzazione di sistemi di trasporto e distribuzione merci a basso impatto ambientale previsti dai Piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città Autonomie locali, saranno fissati i criteri per l'erogazione alle amministrazioni interessate».

1.5

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parola da: «dell'economia e delle finanze» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, 351. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiunge e i seguenti:

«9-*bis*. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter*. A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.6

ROTONDO, IOVENE, GASBARRI, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole, da: «dell'economia e delle finanze» *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, ai fini della tutela ambientale, esclusivamente per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiunge, e i seguenti«:

«9-*bis*. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter*. A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.7

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dell'economia e delle finanze» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo con una dotazione minima pari a 170 milioni di euro per l'anno 2005 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. In tale fondo confluiscono altresì l'eventuale incremento del gettito dell'IVA, relativo alla vendita dei prodotti petroliferi, calcolato rispetto al gettito della medesima im-

posta ottenuto nel corso dell'anno fiscale 2004 e superiore, in percentuale, all'incremento nominale del prodotto interno lordo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da adottarsi di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter*. A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.8

IOVENE, GASBARRI, GIOVANELLI, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dell'economia e delle finanze» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo con una dotazione pari a 170 milioni di euro per l'anno 2005 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da adottarsi di intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter*. A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo par a 200 milioni di euro annui».

1.9

ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «da ripartire» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «, con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, ai fini della tutela ambientale, esclusivamente per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter*. A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.10

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «da ripartire» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, con una dotazione di 76 milioni di euro per il 2005 e di 244 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter.*

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006».

1-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis,* pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni

di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.

1-*quater.* Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. al conseguente onere si provvede, a decorrere dal 2005, con quota parte del fondo di cui al comma 1;

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis.* L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter.* A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

1.11

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «da ripartire» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, con una dotazione di 41,3 milioni di euro per il 2005 e di 226,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter.*

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006».

1-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis,* pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1;

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis.* L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter.* A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

1.12

IOVENE, GASBARRI, GIOVANELLI, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «da ripartire» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, con una dotazione di 440 milioni di euro per il 2006, per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti all'abbattimento del livello delle sostanze inquinanti di cui all'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, presenti nell'atmosfera delle aree urbane.

1-*bis.* Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, sulla base dei progetti preliminari presentati dagli enti locali entro il mese di febbraio, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, sulla base delle indicazioni della Conferenza unificata, provvede alla ripartizione dei contributi.

1-*ter.* I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati dagli enti locali sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al comma 1-*bis.*

1-*quater.* Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter.*

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis.* L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter.* A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

1.13

ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «da ripartire» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, destinato al rinnovo del parco dei mezzi pubblici nelle aree urbane, attraverso l'acquisto di bus ecologici. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione tra le amministrazioni locali interessate. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter*.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter*. A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

1.14

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, BRUTTI Paolo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da ripartire per le esigenze di tutela ambientale» *con le seguenti:* «per le esigenze della mobilità sostenibile nelle aree urbane».

1.15

ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «tutela ambientale» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «rinnovo del parco dei mezzi pubblici urbani attraverso l'acquisto di bus ecologici con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2005. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter*.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis.* L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter.* A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

1.16

BRUTTI Paolo, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro» *con le seguenti:* «rinnovo del parco dei mezzi pubblici urbani attraverso l'acquisto di bus ecologici con una dotazione di 350 milioni di euro. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter.*

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis.* L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter.* A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

1.17

BRUTTI Paolo, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tutela ambientale» *con le seguenti:* «rinnovo del parco dei mezzi pubblici urbani attraverso l'acquisto di bus ecologici.

1.18

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tutela ambientale» *aggiungere le seguenti:* «e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel».

1.19

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «centri urbani» *aggiungere le seguenti:* «mediante il rinnovo delle flotte destinate al trasporto pubblico locale».

1.20

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006» *con le parole:* «con una dotazione di 578 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: «rispettivamente, a euro 564 ed euro 413 per mille litri» *con le seguenti:* «rispettivamente, a euro 574 ed euro 423 per mille litri».

1.21

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, BRUTTI Paolo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «140 milioni di euro» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «350 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 di cui almeno 210 milioni di euro sono destinati al rinnovo del parco dei mezzi pubblici urbani attraverso l'acquisto di bus ecologici. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 9-*bis* e 9-*ter*».

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere e i seguenti:

«9-*bis*. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

9-*ter*. A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.22

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006» *con le parole:* «con una dotazione di 228 milioni di euro annui a decorrere dal 2006».

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

1.23

ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «140 milioni di euro» *con le seguenti:* «160 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.24

IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» *aggiungere le seguenti:* «, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.25

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti.

«1-*bis*. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL; al conseguente onere si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.

1-*ter*. Ai fini di una più efficace applicazione del sistema incentivante lo sviluppo di veicoli ecologici alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, dopo il comma 2, è aggiunto, il seguente:

"2-*bis*. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL, secondo modalità che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2"».

1.26

IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL.

1-*ter*. Ai fini di una più efficace applicazione del sistema incentivante lo sviluppo di veicoli ecologici alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1977, n. 403, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2.

2-*ter*. Il contributo di 1.500 euro previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle atttività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2 è concesso anche ai soggetti che acquistano un autoveicolo nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, ancorché non omologato a gas dal costruttore, la cui alimentazione a GPL o a metano risulti nella carta di circolazione e nella fattura di vendita del veicolo medesimo al soggetto beneficiario dell'agevolazione"».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

1.27

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO, BRUTTI Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 di-

cembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 euro per l'anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e 2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2001.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.28

IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere e i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico incentivando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 200 per mille chilogrammi.

1-*ter*. A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 93 milioni di euro annui».

1.29

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c-*ter*) del comma 1 dell'articolo 15, recante detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

"c-*quater*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale";

b) la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 51, recante determinazione del reddito di lavoro dipendente, è sostituita dalla seguente:

"*d*) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati, ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, e al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 84 del 20 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001"».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «rispettivamente, a euro 564 ed euro 413 per mille litri» *con le parole:* «rispettivamente, a euro 574 ed euro 423 per mille litri».

1.30

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL; al conseguente onere si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1».

1.31

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi a favore della mobilità ciclistica previsti alla legge n. 366 del 1998, è autorizzata per ciascun anno del triennio 2005-2007 la spesa di 10 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale, "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.32

ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, GIOVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 400.000 tonnellate«; al conseguente onere si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1"».

1.33

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZELUETA, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2005; al conseguente onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9».

1.34

CADDEO, LEGNINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «260 milioni» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9».

Conseguentemente, sostituire il comma 9, con il seguente:

«9-*bis.* L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

1.35

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZELUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole «a ciascun ente territoriale» *con le parole:* «a ciascuna Regione».

Conseguentemente, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In conseguenza di ciò le Regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai Comuni e/o alle aziende di trasporto».

1.36

CADDEO, LEGNINI

Al comma 2 sostituire le parole: «ciascun ente territoriale interessato» *con le seguenti:* «ciascuna regione».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza di ciò, le regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai comuni e alle aziende di trasporto».

1.37

CADDEO, LEGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «ciascun ente territoriale interessato» *aggiungere le seguenti:* «, ad esclusione dei trasferimenti relativi al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

1.38

VERALDI, GIARETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Il secondo periodo del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato».

1.39

CURTO

Al comma 3, secondo periodo dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» *aggiungere le seguenti:* «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47».

1.40

GABURRO

Al comma 3, secondo periodo dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» *aggiungere le seguenti:* «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47».

1.41

VERALDI, GIARETTA

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» *inserire le seguenti:* «e presso le aziende di trasporto ferroviario limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47».

1.42

BRUTTI Paolo, CADDEO, LEGNINI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47».

1.43

CURTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Il secondo periodo del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato».

1.44

GABURRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Il secondo periodo del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato».

1.45

BRUTTI Paolo, CADDEO, LEGNINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Il secondo periodo del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis.* A decorrere dal 1º maggio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislativo concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui».

1.46

CADDEO, LEGNINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, a decorrere dall'anno 2005, anche al dispositivo di cui all'articolo 23 del decreto-

legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».

1.47

CADDEO, LEGNINI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati *standard* nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;

livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;

livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;

livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale. Totale posti di qualifica: 62".

7-*ter.* La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.

7-*quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis,* pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-*quinquies.* Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori».

1.48

CADDEO, LEGNINI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati *standard* nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;

livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;

livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale; livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39, funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale. Totale posti di qualifica: 62".

7-*ter.* La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.

7-*quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis,* pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7-*quinquies.* Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori».

1.49

CADDEO, MORANDO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, LEGNINI

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis.* L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

1.50

MORANDO, CADDEO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, LEGNINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

1.51

IL RELATORE

Al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2».

1.52

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZELUETA, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 10.

1.53

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZELUETA, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al fine di promuovere la realizzazione nelle aree urbane di sistemi di trasporto e distribuzione merci a basso impatto ambientale, previsti dai Piani Urbani del Traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, è istituito un fondo con una dotazione di 88.070.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio da adottarsi d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, saranno fissati i criteri per l'erogazione alle amministrazioni interessate».

1.0.1

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZELUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Il secondo periodo del comma 148, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso».

1.0.2

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZELUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Al secondo periodo del comma 148, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «saranno da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro a partire dal 1º gennaio 2010».

1.0.3

CADDEO, LEGNINI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Poteri straordinari)

1. I sindaci dei comuni che hanno registrato almeno trentacinque giorni di superamento dei valori limite di emissione giornalieri di uno degli inquinanti normati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di urgenza di cui al comma 2. In particolare, i sindaci di cui sopra sono nominati, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato con proprio decreto, com-

missari delegati per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di appartenenza, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità. Per l'espletamento delle attività di cui al primo periodo, il sindaco-commissario delegato provvede alla definizione ed all'esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, nonché all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della sosta ed al miglioramento della circolazione stradale.

2. Il sindaco-commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti, cui può affidare specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, e sempre che la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata al comma 3;

b) interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi già aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilità, che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi anche a trattativa privata, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri;

c) l'approvazione dei progetti da parte del sindaco-commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgono con i termini di legge ridotti alla metà, e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

d) per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il sindaco-commissario delegato procede all'approvazione di cui alla lettera *c)*, previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza

di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'articolo 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.

3. Il sindaco-commissario delegato, opera, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Per l'esecuzione dei propri compiti il sindaco-commissario delegato si avvale di un ufficio costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché a società partecipate dell'amministrazione comunale, individuato dal commissario stesso in accordo con l'ente di appartenenza. Il sindaco-commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziane, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi. Il sindaco-commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività svolte secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità».

1.0.4.

CADDEO, LEGNINI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1 . All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21:

1) le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 5.000 abitanti";

2) le parole: "le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse;

b) al comma 22:

1) le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 5.000 abitanti";

2) le parole: "e le unioni di comuni di cui al comma 21" sono soppresse.

2. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1 , della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, al comma 2, le parole: ", da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari," sono soppresse».

1.0.5

CADDEO, LEGNINI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21:

1) le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 5.000 abitanti";

2) le parole: "le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse;

b) al comma 22:

1) le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 5.000 abitanti";

2) le parole: "e le unioni di comuni di cui al comma 21" sono soppresse».

1.0.6

CADDEO, LEGNINI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente.*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

"*f*-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1º gennaio 2004, nel limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione Regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti di nuove funzioni dai comuni alle unioni di comuni"».

1.0.7

CADDEO, LEGNINI

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, le parole da: "da svolgersi" fino a: "apparecchi similari" sono soppresse».

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

266ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
COSTA

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AGOGLIATI *(FI)*, dopo aver sottolineato la rilevanza del provvedimento ai fini del rilancio della competitività del sistema produttivo nazionale, illustra le disposizioni dello stesso che attengono alla competenza della Commissione.

Commentando l'articolo 1 (commi 1-4), recante disposizioni finalizzate al rafforzamento del sistema doganale ed al rilancio del sistema portuale italiano, osserva che esse sono finalizzate al riassetto delle procedure amministrative relative all'attività di sdoganamento delle merci, con un effetto significativo di snellimento degli adempimenti burocratici.

Dopo aver analiticamente illustrato le disposizioni concernenti le procedure amministrative di sdoganamento delle merci, si sofferma quindi sul comma 3 dell'articolo 1, modificativo del comma 380 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, volto ad estendere all'Agenzia delle dogane la possibilità di ricevere in via telematica le informazioni attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli trasmesse dai soggetti di imposta. Sino ad ora tale possibilità era prevista per la sola Agenzia delle entrate.

Il comma 4 prevede invece l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle dogane delle maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione Europea per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi da parte dell'amministrazione doganale.

Il relatore segnala poi l'articolo 4 del decreto-legge, la cui lettera *d)* del comma 1 dispone la soppressione del comma 540 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 concernente la rideterminazione della rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attività industriale.

Per effetto di tale soppressione, scompare la norma di interpretazione autentica secondo la quale concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo.

Altra disposizione di interesse della Commissione è quella contenuta al comma 3 dell'articolo 7 che interviene, tramite una novella al comma 502 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, nella disciplina relativa agli apparecchi e congegni da intrattenimento inserendo, tra i requisiti stabiliti dal Ministero dell'economia ai fini del rilascio dei nulla osta, quelli relativi ai sistemi elettronici di identificazione e controllo di tali apparecchi. Si tratta di una disposizione finalizzata al contrasto della diffusione di apparecchi irregolari o illegali.

L'articolo 9 reca disposizioni di più ampia e significativa portata, laddove dispone l'erogazione, in favore delle piccole e medie imprese che partecipino a processi di concentrazione, di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute in studi e consulenze relative alle operazioni di concentrazione. L'oratore descrive quindi le condizioni e i requisiti oggettivi e soggettivi per poter fruire delle agevolazioni in parola, nonché le procedure applicative dell'erogazione dell'incentivo, ricordando comunque che il premio di concentrazione spetta fino ad esaurimento dei fondi stanziati – che sono pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007 – esaminando le domande in base all'ordine di presentazione.

Per quanto concerne le modalità per l'utilizzazione del credito d'imposta, in analogia con quanto previsto in precedenti occasioni, si prevede che il credito d'imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione (dopo la comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo), che non possa essere rimborsato e non concorra né alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP né alla formazione dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e che non incida sul calcolo che rende indeducibile la quota degli interessi passivi proporzionalmente al rapporto tra i ricavi imponibili e il totale dei ricavi, comprensivo dei proventi esenti.

Passando all'articolo 11, fa presente che il comma 7, che interviene sulla disciplina dettata in materia di confidi dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Si tratta di una tematica già oggetto di esame da parte della Commissione, avendo essa concluso in sede referente l'esame del testo unificato per i disegni di legge in materia di confidi.

La disposizione del decreto-legge interviene in particolare sul fondo di garanzia per le imprese artigiane di cui all'articolo 2, comma 100,

lett. *b)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662: due sono le modifiche apportate, sotto forma di novelle all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 269.

Viene abrogato il comma 28 del citato articolo 13, in base al quale l'intervento del Fondo di garanzia dell'Artigiancassa deve essere riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi, con controgaranzia e cogaranzia del fondo escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente.

Contemporaneamente, viene introdotto sempre all'articolo 13 un nuovo comma 61-*quater*, il quale dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 17 marzo 2005), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, deve dettare con decreto la disciplina riguardante le caratteristiche delle garanzie dirette, delle controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di garanzia per le imprese artigiane sopra ricordato. Il decreto ministeriale sarà finalizzato ad adeguare le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate dal fondo a quanto previsto dall'Accordo di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche.

Il relatore si sofferma, infine, sui contenuti dell'articolo 14 del decreto-legge, recante disposizioni di carattere tributario riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), università, enti di ricerca pubblici ed enti parco.

Più in particolare, nei commi da 1 a 6 si introduce la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dei soggetti all'imposta sulle società delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale. È prevista la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore – nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima complessiva di 70.000 euro annui – delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES, in favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale. Dopo aver illustrato le modalità di concreta fruizione della deducibilità dell'erogazione, il relatore sottolinea come venga disposto anche un inasprimento dell'apparato sanzionatorio a carico del soggetto erogatore di liberalità che espone nella dichiarazione dei redditi indebite deduzioni dall'imponibile in violazione dei presupposti di deducibilità sopra ricordati.

I successivi commi 7 ed 8 dell'articolo 14 contengono invece disposizioni agevolative di natura fiscale concernenti università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell'istruzione, ed enti parco regionali e nazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

267ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore PASQUINI *(DS-U)* il quale rileva, anzitutto, come il provvedimento in esame, pur intervenendo su talune materie meritevoli di attenzione, risulti di portata insufficiente rispetto ai preannunciati intenti dell'Esecutivo di rilanciare con decisione la competitività del Paese, essendo peraltro estremamente limitate le risorse finanziarie stanziate.

Osserva quindi come alcuni interventi, in sé positivi, quali ad esempio quelli in materia fallimentare, di libere professioni e di incentivi, giungano con ritardo e siano inseriti in un provvedimento d'urgenza anziché in una organica proposta legislativa. Giudica inoltre opportuno approfondire tematiche di particolare delicatezza quali la semplificazione della regolamentazione, i sistemi di protezione sociale e gli ammortizzatori sociali.

Si sofferma poi a commentare le disposizioni di carattere fiscale, che giudica di portata limitata rispetto agli interventi maggiormente incisivi che sarebbero stati necessari. In particolare, ritiene sarebbe stato utile riconoscere alle imprese un credito di imposta per le spese sostenute nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. Con riferimento, invece, all'imposta regionale sulle attività produttive, reputa paradossale che il Governo non apporti modifiche a causa degli ingenti effetti finanziari che dalle stesse deriverebbero, in rapporto alla recente riduzione delle aliquote dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche. Più in generale, rileva criticamente come il provvedimento in esame risulti insufficiente a causa della carenza di stanziamenti adeguati, e come tale difetto di risorse derivi dall'effettuazione da parte dell'Esecutivo di scelte di fondo riguardo il sistema fiscale nazionale non condivisibili. A suo giudizio sarebbe invece

necessario, al fine di rilanciare la competitività del Paese, adottare interventi finalizzati ad aumentare le risorse disponibili dei lavoratori, con effetti positivi in termini di domanda e consumi interni, nonché a ridurre il costo del lavoro. Osserva peraltro come anche la prospettiva di completamento della riforma fiscale prefigurata dal Governo si muova nell'ottica di un'ulteriore riduzione generalizzata delle imposte, anziché operare scelte selettive e orientate, come invece sarebbe necessario al fine di incentivare con decisione la ripresa economica.

Relativamente alle disposizioni concernenti il premio di concentrazione concesso alle piccole e medie imprese sotto forma di credito di imposta, giudica tali interventi scarsamente significativi, poiché sarebbe stato preferibile promuovere la capitalizzazione di tali imprese, che costituisce la premessa indispensabile per successive operazioni di fusione e aggregazione tra le stesse. A tale proposito, rileva criticamente come l'attuale Esecutivo abbia eliminato le misure, quali la *dual income tax*, finalizzate proprio a tale scopo.

Giudica peraltro con favore la soppressione della norma recata dalla legge finanziaria per il 2005 che estendeva l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili anche ai macchinari, impianti e attrezzature mobili destinate allo svolgimento di attività industriali o commerciali.

Con riguardo, infine, alle disposizioni in materia di confidi, non condivide l'intervento da parte del Governo su di una materia in stato di avanzato esame da parte del Parlamento, preannunciando che la propria parte politica presenterà una proposta emendativa contenente il testo elaborato dalla Commissione, recante misure di riforma del settore dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi diverse da quelle inserite nel provvedimento in esame.

In conclusione, dopo aver espresso incidentalmente il proprio apprezzamento per le misure introdotte a sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e del terzo settore, ribadisce la propria opinione complessivamente critica nei confronti di un provvedimento di portata insufficiente e influenzato da errate scelte di politica economica già compiute dall'Esecutivo.

Interviene poi il senatore COSTA *(FI)*, il quale osserva anzitutto che provvedimento in esame costituisce uno strumento importante per il sistema produttivo italiano, poiché insiste sull'incentivazione di attività strategiche per il recupero di competitività delle aziende, quali la ricerca e lo sviluppo. Giudica tuttavia essenziale insistere sul coinvolgimento più diretto e incisivo del tessuto produttivo del Mezzogiorno d'Italia nelle misure di agevolazione. In prima istanza, ricorda infatti che in sede di predisposizione del parere sul disegno di legge finanziaria per il 2005 la Commissione aveva già votato una sollecitazione a promuovere misure di fiscalità di vantaggio per i nuovi insediamenti produttivi nelle aree depresse del Paese, proprio per ridurre il differenziale di costi produttivi che oggi sfavorisce le aziende italiane rispetto a quelle ubicate all'estero. Giudica il riconoscimento di agevolazioni fiscali uno strumento alternativo a

misure quali le barriere doganali o i dazi all'importazione, che rischiano di risultare contraddittorie rispetto al contesto comunitario e alla tendenza all'apertura dei mercati.

Nell'ottica di un'effettiva riduzione dei costi produttivi, sottolinea il valore di un intervento di proroga degli strumenti di clemenza fiscale, che hanno avuto un significativo impatto anche per le finanze pubbliche negli anni passati: ritiene che una riapertura dei termini del condono fiscale, anche con la previsione di una maggiorazione in termini di interessi da pagare rispetto agli imponibili emergenti, costituisca una misura di sicuro impatto, anche al fine di limitare il contenzioso esistente.

Ritiene inoltre necessario indirizzare risorse finanziarie aggiuntive a favore dei settori tessile e calzaturiero, poiché proprio in tale ambito, e soprattutto nel Mezzogiorno, la concorrenza sleale dei Paesi emergenti sta creando enormi difficoltà: anche in tale caso la misura di sostegno dovrebbe agire in alternativa ai dazi, pur muovendosi nella direzione di proteggere la qualità e la concorrenzialità dei prodotti italiani.

Esprime poi un giudizio critico sulla riforma del sistema degli incentivi per le imprese ubicate nelle aree depresse, poiché la trasformazione delle agevolazioni in conto capitale in agevolazioni in conto interesse risponde a logiche di finanza pubblica e non favorisce la capitalizzazione delle aziende. Auspica tuttavia che il restringimento del beneficio sia compensato da una maggiore certezza e celerità nell'erogazione delle agevolazioni rispetto al passato.

Suggerisce inoltre, sulla scorta delle osservazioni già formulate in passato circa i provvedimenti di condono edilizio, l'introduzione nel provvedimento di misure, anche di tipo sanzionatorio, finalizzate ad incentivare l'adozione o il rinnovo da parte degli enti locali degli strumenti urbanistici, al fine di scongiurare il crearsi di indebite posizioni di vantaggio legate all'aumento del costo dei suoli.

Infine, auspica la previsione di misure finalizzate al recupero del patrimonio edilizio nei centri storici cittadini, onde consentire il rilancio delle attività di ristrutturazione, la stabilizzazione dei costi degli immobili abitativi e commerciali e sostegno al settore del turismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 7 aprile, alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

376ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il maestro Mauro Meli, sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per il seguito dell'audizione del maestro Meli, sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: seguito dell'audizione del maestro Mauro Meli, sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era svolta l'audizione del maestro Meli e si era avviato il relativo dibattito. Egli prende indi atto che gli altri senatori iscritti a parlare nella discussione non sono presenti, ad eccezione del senatore DELOGU *(AN)*, che rinuncia al proprio intervento.

Il maestro MELI replica quindi agli intervenuti nella seduta del 15 marzo, respingendo la ricostruzione della vicenda scaligera secondo cui il Teatro alla Scala sarebbe stato finora gestito da un monarca capriccioso e tirannico, che avrebbe allontanato il bravo amministratore del denaro pubblico per sostituirlo con un losco individuo dal passato oscuro e dalle frequentazioni dubbie.

Si tratta infatti, a suo giudizio, di una ricostruzione del tutto fantastica, nient'affatto rispondente alla realtà. I problemi del Teatro alla Scala nascono invece dall'assenza di un progetto artistico di livello, sì da far ritenere che qualche errore lo abbia commesso anche l'*ex* sovrintendente Fontana.

Né, egli afferma, il suo comportamento è mai stato meno che trasparente o ha mai frequentato personaggi di dubbia fama.

Del resto, in tutti e quattro i consigli di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala a cui ha partecipato egli ha manifestato piena disponibilità a rimettere il proprio mandato, sia prima che dopo le dimissioni del maestro Muti. Ciò, peraltro, alla condizione che vi fossero quindici giorni di tempo per riflettere pacatamente sulla situazione.

A fronte di tale disponibilità, il signor Albori, segretario territoriale della CGIL, sindacato al quale egli si dichiara peraltro politicamente vicino, ha invece risposto – nell'assemblea generale di ieri – ponendo la pregiudiziale del suo allontanamento e arrivando financo a definirlo un «mostro». Si tratta un atteggiamento a suo giudizio incomprensibile, anche in considerazione dei rapporti intrattenuti con i sindacati nel corso dell'anno e mezzo di gestione della divisione Scala del Teatro. Tanta acredine è pertanto immotivata, a meno che non sia connessa alla sua denuncia presso i vertici del CGIL Lombardia di alcuni episodi a suo avviso non condivisibili.

La senatrice MANIERI *(Misto-SDI-US)* chiede maggiori precisazioni al riguardo.

Il maestro MELI chiarisce che aveva inteso riferirsi agli accordi in materia di personale intervenuti fra alcuni sindacalisti e l'*ex* sovrintendente Fontana, di cui egli era completamente all'oscuro nonostante avesse ricevuto nell'ottobre 2004 la delega sul personale, da cui sono derivati provvedimenti emanati pochi giorni prima del suo insediamento come sovrintendente lo scorso 24 febbraio.

A suo avviso, si è trattato di operazioni di cui, senza entrare nel merito della legittimità, contesta l'opportunità, tanto più in quanto hanno avuto luogo dopo estenuanti trattative sul piano sindacale, culminate fra l'altro con la proclamazione di uno stato di agitazione, e nell'imminenza del cambio di responsabilità al vertice della Fondazione.

Passando a rispondere alle domande formulate nella seduta del 15 marzo, il maestro Meli replica anzitutto al senatore Tessitore confermando il proprio impegno ad aumentare i turni di abbonamento al Teatro, che di fatto sono cresciuti dai quattro tradizionali agli attuali sei, cui se ne ag-

giungono altri cinque di carattere diverso. Il numero degli abbonati è conseguentemente cresciuto, dai circa 4.700 dell'anno scorso agli oltre 7.300 di quest'anno.

Quanto alla durata in carica del direttore artistico e del direttore musicale, osserva che la legge stabilisce chiaramente che essi decadono con il sovrintendente che li ha nominati. Conviene inoltre che il sovrintendente svolga, nelle fondazioni lirico-sinfoniche, un ruolo analogo a quello dell'amministratore delegato.

Egli ricorda altresì che la senatrice Acciarini aveva chiesto ulteriori ragguagli in ordine alla più moderna organizzazione del Teatro da lui invocata. Al riguardo, afferma che a suo giudizio occorre una progettualità della programmazione artistica, che investa linee di repertorio e progetti con grandi maestri, come in effetti si è verificato anche al Teatro alla Scala in anni passati. Ultimamente, tuttavia, il Teatro ha perso questa modernità, il che è tanto più grave a fronte degli oltre 250 milioni di euro investiti in lavori di ristrutturazione e che richiedono un incremento del numero delle rappresentazioni per raggiungere livelli di competitività internazionale.

Maggiore modernità s'impone altresì, a suo avviso, con riguardo agli schemi di organizzazione e funzionamento del Teatro, su cui non si sofferma per ragioni di tempo.

Alla senatrice Vittoria Franco, che aveva chiesto un approfondimento su cosa fosse accaduto effettivamente nella primavera del 2003, risponde che si è trattata dell'esplosione di una divergenza di opinioni sulla gestione del Teatro che evidentemente era latente da tempo. Lo stesso maestro Muti gliene aveva del resto parlato oltre un anno e mezzo prima. In particolare, la divergenza di opinioni riguardava il tipo di percorso che il Teatro doveva intraprendere, tanto più a fronte della carenza di una direzione artistica autorevole. Né può essere negato l'affanno nella programmazione che ha caratterizzato gli ultimi anni della Scala.

Quanto alla responsabilità della programmazione, il maestro Meli afferma che essa spetta chiaramente al sovrintendente che a tal fine si avvale della collaborazione del direttore artistico e di quello musicale. Benchè nei maggiori teatri internazionali le figure di vertice siano in genere solo due (sovrintendente con responsabilità di gestione e direttore musicale con piena responsabilità di programmazione), in Italia il direttore musicale ha infatti poteri ridotti, spettando la responsabilità della programmazione al sovrintendente.

Il senatore PASSIGLI *(DS-U)* trae spunto da tali ultime considerazioni per osservare che i poteri del sovrintendente richiamati dal maestro Meli sono più formali che reali. In nessun teatro italiano il sovrintendente può infatti svolgere una propria programmazione che si ponga in contrasto con l'indirizzo del direttore musicale. Tutt'al più, può porre dei veti in considerazione delle esigenze di bilancio.

Non a caso, del resto, prosegue, il maestro Meli ha assunto la sovrintendenza del Teatro alla Scala essendo espressione di un indirizzo coerente con quello del maestro Muti.

Sulla base di tali considerazioni, sollecita una riflessione sulla possibilità di modificare la normativa ridefinendo le competenze del sovrintendente.

Chiede indi al maestro Meli quale ruolo abbia avuto l'agente Valentin Proczynski nella programmazione del Teatro alla Scala degli ultimi anni, anche in considerazione del fatto che i compensi degli artisti crescono smisuratamente nel caso di una sua intermediazione.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* chiede al maestro Meli di rispondere alla domande poste nella seduta del 15 marzo in relazione al futuro del teatro degli Arcimboldi. Ritiene infatti superficiale ridurre la natura della crisi in atto ad un mero scontro di natura sindacale, laddove non possono non sussistere ragioni di carattere economico.

Il maestro MELI nega anzitutto qualunque rapporto di amicizia con l'agente Valentin Proczynski, che del resto lavora con il teatro alla Scala dal 1986 e da allora ha organizzato centinaia di concerti della Filarmonica, su decisione dei professori d'orchestra.

Con riferimento alla programmazione del Teatro da lui curata, egli chiarisce inoltre che l'unico caso di intermediazione dell'agente Valentin Proczynski è la direzione di Rostropovic, in quanto l'artista è da lui rappresentato.

Oltre alla Filarmonica, detto agente rappresenta del resto anche molte altre orchestre di fama mondiale.

Sul futuro del Teatro degli Arcimboldi, egli richiama indi le linee guida della propria attività, consegnate alla Commissione lo scorso 15 marzo. A suo avviso, l'allestimento di tale Teatro ha rappresentato una brillantissima operazione che ha consentito alla Scala di svolgere tre anni di restauri senza perdere neanche un giorno di attività. Ora che la programmazione è tornata alla sede storica, sia pure non ancora completamente, il teatro degli Arcimboldi rappresenta dunque sicuramente un'incognita, ma anche una straordinaria opportunità. Personalmente, ne ritiene opportuna una gestione autonoma, di cui possa fare parte anche il Teatro alla Scala. Del resto, ad essa sono già interessati la regione, la provincia ed altri *sponsor*.

Nella sua ottica, si potrebbe trattare di una straordinaria occasione per i giovani talenti dell'Accademia di arti e mestieri della Scala, che – quanto meno per un certo periodo dell'anno – potrebbero rappresentarvi, senza costi aggiuntivi, gli stessi allestimenti della sede storica. Inoltre, tale palcoscenico si è dimostrato particolarmente adatto alla rappresentazione di balletti, che potrebbe essere incentivata, così come altre forme artistiche, fra cui il teatro danza, le operette, i musical, i concerti jazz o rock di qualità.

Il PRESIDENTE ringrazia il maestro Meli e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è indi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – egli aveva svolto la relazione introduttiva in sostituzione del relatore designato, senatore Barelli, impossibilitato a partecipare ai lavori di quella seduta.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il relatore BARELLI *(FI)* illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, del seguente tenore:

«La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

valutato positivamente che l'articolo 32, in materia di manifestazioni sportive, inquadra in modo più corretto il rapporto tra Lega navale italiana e la Federazione italiana vela (FIV), chiarendo che la Lega navale, non essendo federazione sportiva, può indire manifestazioni sportive soltanto nell'ambito della FIV, ponendosi con ciò in linea di continuità con il regolamento di sicurezza n. 478 del 1999,

preso atto che:

ai sensi del comma 1 dell'articolo 32, in occasione di manifestazioni sportive organizzate da federazioni nazionali le imbarcazioni da diporto possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa,

ai sensi del successivo comma 2, tale deroga è estesa alle imbarcazioni che partecipino ad allenamenti, ovvero a manifestazioni diportistiche organizzate dalla Lega navale,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Poiché anche la FIV può organizzare manifestazioni diportistiche, ma tale fattispecie non ricadrebbe né nella previsione del comma 1 (che disciplina le manifestazioni sportive organizzate dalle federazioni) né nella previsione del comma 2 (che disciplina le manifestazioni diportistiche organizzate dalla Lega navale), si invita la Commissione di merito ad integrare il comma 1 con la previsione delle manifestazioni diportistiche organizzate dalle federazioni. In particolare, si suggerisce di aggiungere

dopo le parole «In occasioni di manifestazioni sportive» le seguenti «o diportistiche».

Lo schema – previa verifica del numero legale da parte del PRESIDENTE ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento – è posto ai voti ed accolto.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

441ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(3356) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore PEDRAZZINI *(LP)*, relatore, illustra il disegno di legge in esame che prevede interventi urgenti per la tutela dell'ambiente, per la viabilità e per la sicurezza pubblica, soffermandosi in special modo sulle parti relative agli interventi nei settori di competenza della 8a Commissione. Con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 1 del testo del decreto-legge, fa presente che al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. Agli oneri connessi si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con una parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con una riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze, a qualsiasi titolo assegnati, agli enti territoriali interessati sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3. Il comma 3 stabilisce che le risorse di cui al precedente comma 2 siano assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Tali risorse sono attribuite facendo riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità in-

terno. Secondo il comma 4, nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere all'ANAS, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale, previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro. Il comma 8 abroga il comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), relativo alla riduzione compensata di pedaggi autostradali, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo «nelle aree interessate da continuità territoriale». A tale riguardo ricorda che il comma 235 della richiamata legge finanziaria ha introdotto il comma 5-*bis* all'articolo 36 della legge n. 144 del 1999, che ha previsto per la Sardegna e le isole minori della Sicilia il citato regime di riduzione dei pedaggi autostradali. Il comma 9 dispone che l'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo e l'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. In tema di agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato degli autotrasportatori, il comma 10 prevede che ai soggetti individuati dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito nella legge n. 16 del 2002, il maggior onere conseguente alle disposizioni del precedente comma 9, relativo all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento che disciplina l'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente GRILLO *(FI)*, relatore, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo trova il suo fondamento nella legge n. 172 del 2003, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della

nautica da diporto e del turismo nautico, che all'articolo 6 prevede una specifica delega al Governo per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative proprio sulla nautica da diporto. Pur ritenendo apprezzabile il lavoro svolto dal Governo, rileva tuttavia margini di miglioramento che consentano di perfezionare il testo in esame nella forma, rendendolo più coerente con la delega legislativa conferita con la citata legge. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 6 aprile 2005, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

442ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Taranto (n. 139)
(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO *(FI)*, relatore, dopo averne illustrato il *curriculum*, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina del signor Antonio Caramia a Presidente dell'Autorità portuale di Taranto.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* dichiara a nome del suo Gruppo il voto contrario sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore sulla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Taranto.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)* dichiara a sua volta il voto contrario alla proposta avanzata.

Il senatore CHIRILLI *(FI)* annuncia a nome del Gruppo di Forza Italia il voto favorevole alla proposta avanzata dal Presidente.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Paolo BRUTTI *(DS-U)*, CHIRILLI *(FI)*, CICOLANI *(FI)*, MUGNAI *(AN)* (in sostituzione del senatore Demasi), DONATI *(Verdi-Un)*, GRILLO *(FI)*, GUASTI *(FI)*, MEDURI *(AN)*, PASINATO *(FI)*, PEDRAZZINI *(LP)*, PELLEGRINO *(UDC)*, PESSINA *(FI)*, TUNIS *(UDC)*, VERALDI *(Mar-DL-U)* e VISERTA COSTANTINI *(DS-U)*.

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del signor Antonio Caramia risulta approvata con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 astensioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(3356) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)* fa preliminarmente presente il ritardo con cui il decreto-legge cerca di porre rimedio alla cosiddetta «emergenza antismog», da tempo annunciata e puntualmente verificatasi. Al riguardo fa presente che «l'emergenza traffico» nei centri urbani ed il conseguente inquinamento non richiedono soltanto un adeguamento delle vigenti disposizioni legislative ma impongono un approccio di più ampio respiro basato su nuove regole che presiedono al diritto di accesso ai centri storici e maggiori risorse finanziarie da impiegare sul fronte di tale emergenza. Ricorda infatti che dopo la stagione dei piani urbani del traffico sono mancate le risorse da devolvere alla viabilità in ambito urbano. La mancanza di una strategia adeguata si riflette pertanto, in primo luogo, sui livelli di traffico generati in città per il trasporto urbano delle merci e conseguentemente sul connesso inquinamento atmosferico. Ritiene poi che il provvedimento affronti tematiche molto diverse tra loro e risulti pertanto dispersivo e debole soprattutto sotto il profilo delle risorse finanziarie messe a disposizione. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non consentono poi di individuare interventi operativi per far fronte all'emergenza ambientale in ambito urbano. Osserva inoltre che le risorse

destinate al rinnovo del parco circolante adibito al trasporto pubblico locale saranno disponibili soltanto a partire dal 2006: la situazione attuale avrebbe invece imposto l'immediata disponibilità dei 140 milioni di euro previsti dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge. Nel merito del provvedimento ritiene poi scorretto che i decreti finalizzati alla ripartizione del predetto importo tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate siano emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente, senza aver consultato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che pure è interessato ai provvedimenti adottati in materia di circolazione dei veicoli in ambito urbano. Critica inoltre la disposizione del comma 2 del citato articolo che prevede che il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 del trasporto pubblico locale sia finanziato, per 60 milioni di euro all'anno, su un totale di 260 milioni, con la riduzione dei trasferimenti erariali assegnati a ciascun ente territoriale interessato. Ulteriori perplessità esprime infine in merito alla previsione contenuta al comma 4 volta ad anticipare all'ANAS S.p.A. la corresponsione delle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro. Pur ritenendo positivo l'utilizzo dell'accisa quale strumento di politica fiscale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, fa presente che una logica più coerente avrebbe imposto un aggravamento dell'accisa sul gasolio rispetto a quella delle benzine, poiché il primo è certamente più inquinante. Conclude infine suggerendo di impiegare le risorse destinate alla restituzione agli autotrasportatori degli incrementi delle accise sui carburanti ad attività più proficue ed efficaci sotto il profilo della razionalizzazione e della riorganizzazione del trasporto merci in ambito urbano.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* fa presente che l'incremento delle accise sui carburanti si configura come una tassa di scopo il cui gettito, stimabile in prima approssimazione in circa 3.000 milioni di euro su un orizzonte di dieci anni, potrebbe essere efficacemente impiegato nel rinnovo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale (TPL), così come richiesto dalle associazioni di settore e dai vertici delle amministrazioni comunali auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del TPL e della mobilità urbana e sulle implicazioni concernenti la riduzione dei livelli di congestione in materia di traffico.

Il senatore CHIRILLI *(FI)* fa presente la necessità di venir incontro alle esigenze dei Comuni di piccole e medie dimensioni che spesso sono gravati da adempimenti in materia ambientale ai quali faticosamente riescono a provvedere.

Il senatore CICOLANI *(FI)* conviene sulla proposta del senatore Paolo Brutti che ha il pregio di permettere il pronto impiego degli incrementi delle accise sui carburanti nel rinnovo del parco circolante del tra-

sporto pubblico locale, nel caso di una eventuale cartolarizzazione dei proventi ottenuti nell'arco di un decennio.

Il senatore PEDRAZZINI *(LP)*, relatore, ritiene che il decreto legge in esame si concentri principalmente su misure volte alla verifica e al monitoraggio dei livelli di inquinamento e di concentrazione delle polveri sottili nell'atmosfera, tralasciando invece interventi di carattere operativo e strutturale la cui efficacia sia prontamente riscontrabile. Fa quindi presente che l'incremento delle accise sulle benzine può essere utilmente impiegato, oltre che nel rinnovo del parco dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, anche nell'ampliamento della rete di distribuzione del metano per trazione, sull'esempio di quanto è avvenuto in Francia. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole con le osservazioni scaturite dal dibattito.

I senatori DONATI *(Verdi-Un)* e Paolo BRUTTI *(DS-U)*, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, annunciano il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore che la Commissione approva conferendo mandato al medesimo a redigere il parere con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 15,45.

PROPOSTA DI PARERE PREDIPOSTA DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 458

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, lo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458)

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni

con riferimento all'ambito di applicazione del codice, all'articolo 1, appare opportuna una sostituzione del comma 3 con il testo seguente:

«3. In materia di navigazione da diporto nelle acque marittime e in quella interne si applicano oltre al presente codice, le leggi, i regolamenti e gli usi ad essa relativi. Ove manchino tali disposizioni e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto alla navigazione»;

in relazione alla procedura di attestazione di idoneità l'articolo 27 dovrebbe essere sostituito con il seguente testo:

«1. L'attestazione di idoneità è il documento che attesto lo stato di navigabilità e la permanenza dei requisiti di sicurezza per i natanti a motore di lunghezza compresa fra i 7,51 e i 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate. L'attestazione di idoneità ha validità di 8 anni decorrenti dalla data di immissione in commercio per le imbarcazioni nuove o dalla data di scadenza del certificato di sicurezza rilasciato o rinnovato per le unità a suo tempo immatricolate»;

appare opportuna la soppressione dell'articolo 30;

dopo l'articolo 33 appare necessario inserire una normativa di dettaglio per la navigazione temporanea sia in relazione ai profili concernenti il rilascio dell'autorizzazione, sia alle condizioni di sicurezza con l'introduzione di due norme del seguente tenore: «Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione della navigazione temporanea. 1) L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio del soggetto richiedente dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto. 2) Le autorità competenti annotare su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla scritta temporanea. La sigla temporanea è riportata in modo ben vi-

sibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla debbono essere neri su fondo bianco ed avere le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3) L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e può stabilire specifiche condizioni di utilizzo. 4) L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.»; «Condizioni di sicurezza da osservare per la navigazione temporanea. 1) Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. 2) Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità. 3) Le unità autorizzate alla navigazione temporanea devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, come previsto dall'articolo 41. L'apparato potrà essere utilizzato solo ai fini del soccorso. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione. Per l'utilizzo di tali apparati non è richiesta la licenza di esercizio.»;

all'articolo 53 sarebbe poi necessario l'aggiunta di un comma finale che stabilisca che in caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, il proprietario dell'unità da diporto o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà;

all'articolo 65 appare opportuno accentuare il processo di semplificazione normativa nel senso indicato dalla legge di delega (n. 172 del 2003, art. 6) delle seguenti procedure: a) semplificazione modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; b) semplificazione procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto; c) semplificazione disciplina relative ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto; d) semplificazione procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto; e) semplificazione disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo; f) semplificazione procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

300ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora. Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora sullo stato di attuazione della normativa in materia di programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura

Riprende l'audizione sospesa nella seduta dell'8 marzo scorso.

Il presidente RONCONI, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dà la parola al Rappresentante del Governo per rispondere ai quesiti formulati nel corso del dibattito.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA risponde preliminarmente alle richieste di chiarimento formulate dal senatore Basile, sul rapporto tra irrigazione pubblica e privata su tutto il territorio nazionale, ed in particolare sulla prevalenza degli approvvigionamenti privati, osservando che attraverso una adeguata programmazione di natura integrata e coordinata è possibile mettere ordine nel rapporto di utilizzazione dell'acqua tra soggetti pubblici e privati. L'Italia, infatti, si caratterizza per una marcata diversità territoriale, che si ripercuote anche nel settore dell'irrigazione. In particolare, nelle regioni meridionali e insulari, l'irrigazione è tradizionalmente un servizio fornito dai Consorzi di bonifica e irrigazione, presenti in tutte le regioni e praticamente unici enti con competenze nel settore ir-

riguo. Precisa tuttavia che la superficie irrigata complessiva di tale area per più del 50 per cento è servita da irrigazione privata, con forme autonome di approvvigionamento. In particolare, lo sfruttamento delle acque di falda risulta più intenso nell'area del Salento in Puglia e del Ragusano in Sicilia, ma appare in crescita lungo tutte le aree produttive costiere, ad esempio nel Metapontino in Basilicata.

Le regioni dell'Italia centrale – prosegue l'oratore – sono caratterizzate da una estrema frammentazione del fenomeno irriguo, legata alla netta prevalenza delle forme di approvvigionamento autonomo, adottato in più del 70 per cento delle aziende irrigue, con punte dell'80 per cento circa in Toscana. Decisamente marginali appaiono, quindi, le forme di gestione consortile, ad eccezione del Lazio.

Tale situazione si riscontra poi in particolare lungo le coste toscane, *in primis* Versilia e Val di Cornia, dove le colture ad alto reddito e particolarmente «idroesigenti» sono irrigate esclusivamente tramite pozzi aziendali mentre nelle Marche – pur essendovi cinque Consorzi di bonifica e irrigazione – l'Autorità di bacino, ad oggi, ha già censito circa 70.000 pozzi privati e il censimento è tuttora in corso. Precisa inoltre che tutta la provincia di Ancona è servita da irrigazione privata.

Infine, in Umbria il territorio regionale è stato suddiviso, in uno studio della Regione del 1989, in nove comprensori in cui si effettua irrigazione, ma soltanto in tre di questi operano, in parte, i tre Consorzi di Bonifica della regione.

L'irrigazione delle regioni settentrionali – prosegue il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora – è caratterizzata dalle grandi realtà irrigue dei Consorzi di bonifica e irrigazione nelle regioni che si affacciano nella pianura Padana, *in primis* Emilia Romagna e Lombardia, e nella regione Veneto. Nelle altre regioni, prevale comunque l'irrigazione di tipo consortile, ma organizzata in numerosi enti di ridotte dimensioni quali i Consorzi di miglioramento fondiario, come in Piemonte e in tutte le regioni e province autonome dell'arco subalpino. Ritiene peraltro che il fenomeno dell'irrigazione privata con forme autonome di approvvigionamento abbia dimensioni non trascurabili ove si consideri, ad esempio, che nel bacino del Po l'Autorità di bacino ha stimato la presenza di circa 70.000 utenze private con concessione.

Osserva poi che il prelievo di acque di falda per l'irrigazione privata si concentra in particolari aree lungo le coste liguri, friulane e venete nonché in alcune aree interne piemontesi e lombarde, mentre derivazioni autonome prevalgono anche in alcune aree della Lombardia, precisamente nel milanese e in alcune zone delle province di Bergamo, Brescia e Cremona.

Al riguardo, ritiene che un primo importante obiettivo da raggiungere sia rappresentato dalla localizzazione territoriale di tali realtà: in base al decreto n. 152 del 1999, alle regioni spetta il monitoraggio delle acque sotterranee, i cui risultati (attualmente in corso in quasi tutte le regioni e pubbliche amministrazioni) saranno riportati nei Piani di tutela regionali, nell'ambito dei quali saranno, inoltre, proposte adeguate misure di salvaguardia.

Con specifico riferimento al settore irriguo, riferisce inoltre che nel corso degli anni precedenti buona parte delle regioni, attraverso le province cui hanno trasferito tale delega, hanno proposto una sanatoria delle autorizzazioni per l'utilizzo dei pozzi, ricordando che, in ogni caso, tale argomento è di specifica competenza regionale e, a livello centrale, del Ministero dell'ambiente e del territorio.

Con riguardo alle richieste circa il rapporto intercorrente tra risorse idriche ed ambiente, nonché agli effetti da ricondurre al livello qualitativo delle acque, osserva che numerosi studi sono stati condotti a livello nazionale e internazionale sulla qualità dell'acqua da destinare all'irrigazione. Non esistono infatti norme, in Italia come nella gran parte degli altri Paesi, che regolamentino la qualità delle acque rispetto all'utilizzo irriguo, posto che qualsiasi classificazione in materia riveste sempre un carattere di estrema variabilità, in quanto è in funzione del tipo di suolo da irrigare, della tolleranza delle colture alle diverse sostanze, del regime delle piogge, del metodo irriguo e delle tecniche colturali ed agronomiche adottati. Considerando tutti questi fattori e la loro associazione territoriale risulta, quindi, estremamente complesso formulare un giudizio omogeneo sulla idoneità delle acque all'irrigazione.

Ciò premesso, ritiene che si possa comunque, in generale, stabilire alcuni fattori di rischio ambientale rispetto alla qualità delle acque utilizzate: in primo luogo, un certo livello di salinità dell'acqua può in certe condizioni costituire un cofattore nei processi di salinizzazione secondaria dei suoli, con riflessi negativi sulle caratteristiche fisiche ed idrologiche dei suoli stessi. Un tipico esempio di aumento della salinità delle acque che si riscontra negli ultimi anni è quello delle acque sotterranee che subiscono eccessivo emungimento, con intrusione del cuneo salino. Manifestazioni di tale fenomeno si osservano anche lungo il bordo dei solchi o lungo i canali d'irrigazione, oltre che nel comportamento delle colture di fronte alla salinità (riduzione della produttività). In secondo luogo, una scadente qualità sotto un profilo microbiologico, legata allo scarso livello di depurazione tipico di tutto il sistema depurativo nazionale, può creare rischi di tipo di igienico-sanitario per le colture irrigate destinate al consumo crudo. Non va poi dimenticato – prosegue l'oratore – che un elevato livello di nutrienti (azoto e fosforo) presenti nelle acque di irrigazione può contribuire, attraverso fenomeni di ruscellamento e lisciviazione, all'aumento di tali sostanze nei corpi idrici e ai processi di eutrofizzazione. Da ultimo, rispetto ai danni sui sistemi irrigui, oltre al citato effetto della salinità, osserva che i solidi sospesi presenti nelle acque, se in eccesso, possono depositarsi e provocare disfunzioni nei sistemi di distribuzione.

Relativamente al problema delle risorse destinate alle opere di ammodernamento dei sistemi di irrigazione nazionale, e agli stanziamenti previsti per le regioni meridionali, richiama la delibera CIPE 6 giugno 2002, n. 41, che ha recato disponibilità per complessivi euro 228.000.000,00, le cui opere sono state definite con successiva delibera CIPE 19 dicembre 2002; gli interventi previsti nell'ambito di tale programma seguono alcune

direttrici fondamentali tutte volte al risparmio idrico, ed in particolare il recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico, gli adeguamenti delle reti di distribuzione, le attività di completamento di alcuni schemi idrici, il passaggio dei sistemi di controllo a misura, l'utilizzo delle acque reflue per uso irriguo e l'adozione di tecniche d'irrigazione di maggiore efficienza e minore impatto ambientale. Il Piano nazionale si è concretizzato nel corso del mese di marzo 2005, attraverso i provvedimenti di approvazione e di finanziamento di importanti interventi per un valore di oltre 80 milioni di euro. Le regioni interessate dagli interventi sono il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Campania e la Sardegna.

Preannuncia poi la prossima emissione di ulteriori cinque provvedimenti di finanziamento che danno l'avvio a opere irrigue per ulteriori 60 milioni di euro, ricordando che l'intero programma, il cui importo finanziato dal CIPE ammonta a 228 milioni di euro, troverà piena attuazione entro il prossimo mese di giugno.

In relazione alle richieste circa la tempestività da parte della regioni nella fissazione di propri livelli di priorità, nonché circa la previsione di finanziamenti per la ricerca scientifica applicabili al settore, osserva che, nel rispetto dell'assetto delle competenze in tale campo, le priorità infrastrutturali da finanziare sono state indicate specificatamente dalle regioni. In particolare, con riferimento ai finanziamenti per il settore irriguo, è stata adottata la seguente procedura: in primo luogo, con circolari ministeriali sono stati richiesti alle regioni i progetti di interventi specifici realizzabili nel breve termine e nel medio e lungo termine in ottemperanza ai criteri della richiamata delibera CIPE n. 41 del 2002; successivamente le regioni hanno segnalato gli interventi ricadenti nei propri territori per un totale di euro 7.239.651.693,39, nell'ambito dei quali gli interventi esecutivi erano pari a euro 1.829.893.830,55 riferiti al solo Centro-Nord. Data la evidente «esuberanza» degli interventi esecutivi segnalati, rispetto alla disponibilità utile di euro 1.100.000.000 recata dai limiti d'impegno previsti per il MIPAF, le regioni sono state invitate ad indicare le priorità nell'ambito di più riunioni tecniche appositamente indette. Nell'ambito del Comitato tecnico permanente in materia di agricoltura del 13 maggio 2004, sono stati concordati con le regioni i criteri per ricondurre gli importi entro i limiti massimi consentiti dalle disponibilità. È stato, inoltre, concordato di riservare alle regioni meridionali, in relazione alle difficoltà di acquisire ed approvare i singoli progetti, il 30 per cento dei fondi potenzialmente disponibili pari a euro 330.000.000. Tale parametro è stato commisurato al rapporto delle superfici irrigabili; conseguentemente, per le aree centro settentrionali, è stata attribuita la complementare disponibilità potenziale pari a euro 770.000.000; conseguentemente, le regioni hanno inviato l'elenco definitivo dei progetti ricondotto alla dotazione individuata e concordata.

Il Programma, infine – prosegue il Rappresentante del Governo – comprende esclusivamente finanziamenti per le infrastrutture irrigue: per la ricerca scientifica il MIPAF ha finanziato, nell'ambito dei Programmi interregionali, il progetto «Monitoraggio dei sistemi irrigui delle regioni

centro settentrionali», finalizzato all'implementazione di un Sistema informativo per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIA) per le Regioni del Centro-Nord. Precisa peraltro che tale sistema è già esistente per le regioni meridionali.

Si sofferma quindi sulle richieste di chiarimento della senatrice De Petris, tutte volte ad evidenziare la necessità di un'attenta opera di ristrutturazione delle forme di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua: al riguardo, ribadisce che su tali aspetti la competenza è da attribuire alle regioni, in quanto il decreto n. 152 del 1999 prevede che le autorità competenti per il rilascio delle concessioni (le regioni che, in molti casi hanno delegato le province), a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, provvedano, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative. Un'ulteriore misura è, inoltre, rappresentata da un più stretto controllo volto a limitare l'emungimento attraverso prelievi di natura abusiva.

Con riguardo alle attività volte alla riutilizzazione delle acque depurate, osserva che le priorità sono state indicate dalle regioni medesime che, probabilmente, hanno ritenuto importante concentrarsi su tipologie di opere dirette al miglioramento dell'efficienza delle stesse (grande manutenzione e completamento) permettendo, nella maggior parte dei casi, di inserire anche strumenti di misurazione nell'utilizzazione delle acque. In tal modo si è inteso agire al fine di ottenere una riduzione del consumo di acqua e delle perdite, l'aumento dell'efficienza dell'uso dell'acqua stessa.

Per quanto riguarda il decreto per il risparmio idrico ed energetico, rileva che lo stanziamento previsto ammontava a circa 50 milioni di euro e derivava da risorse finanziarie previste a carico di alcuni fondi di rotazione, da utilizzarsi in base ad una programmazione da concordare con le regioni, che dovevano assicurare il cofinanziamento (in quanto 50 milioni di euro risultavano assolutamente insufficienti per poter realizzare interventi incisivi sui territori in tale ambito). Il confronto con le regioni è stato avviato ma, nel contempo, i fondi previsti sono stati trasferiti all'ISMEA con il decreto competitività e, quindi, a favore dell'agroindustria.

Con riguardo alla richiesta di incentivi per promuovere l'utilizzo da parte degli agricoltori di nuove tecnologie, già esistenti, che consentano di ottenere un sensibile risparmio energetico, osserva che la possibilità di introdurre coltivazioni che abbiano minore bisogno di risorsa idrica è connessa con la riforma della PAC, ma non è oggetto del Piano nazionale opere irrigue, in quanto riguarda una materia di specifica competenza regionale.

Si sofferma quindi sulle richieste di chiarimento del senatore Ruvolo, facendo presente, con riferimento alla legge obiettivo del Ministero infrastrutture e trasporti, che, quando il Piano idrico nazionale sarà approvato, anche gli interventi strategici di settore per il Mezzogiorno (tra i quali sono inclusi taluni interventi irrigui) previsti nell'ambito di tale legge andranno a finanziamento.

Osserva poi che il Governo ha deciso di fare chiarezza nella materia attuando programmi coordinati, sottolineando che la necessità di programmare è nata dalla constatazione che, senza un intervento di programmazione, ogni istituzione competente opera in maniera difforme e non coordinata nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine, sono stati varati il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura, la legge n. 178 del 2002 e la legge finanziaria 2004, che inserisce il settore dell'irrigazione nell'ambito più vasto del settore. A tal proposito, fa presente che il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura ha rappresentato il primo intervento di carattere programmatorio in questo ambito, mentre la citata legge n. 178 del 2002, con l'istituzione del Gruppo risorse idriche, ha rappresentato il primo tentativo di coordinamento in un settore complesso come quello delle risorse idriche. La legge finanziaria 2004 ha poi sancito definitivamente il coordinamento delle azioni di tutte le amministrazioni competenti nel settore ed ha inserito la programmazione per il settore irriguo nel Piano idrico nazionale che si riferisce, invece, a tutto il settore idrico (uso civile, industriale e agricolo).

Con riguardo alle osservazioni ed alle domande del senatore Vicini in ordine alla necessità di chiarire maggiormente il meccanismo dei rapporti fra Stato e regioni, precisa che in questa materia le competenze coinvolgono, a livello centrale, il Ministero dell'ambiente e del territorio, il MIPAF, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, mentre, a livello regionale, sono chiamate in causa le regioni cui fanno capo i Consorzi di bonifica. Per maggior dettaglio consegna agli atti della Commissione uno schema dettagliato relativo all'assetto delle competenze in tale ambito.

Con riguardo ai Consorzi di bonifica, precisa che tali soggetti hanno natura mista, pubblica e privata, facendo inoltre presente che la legge n. 36 del 1994 – cosiddetta «Legge Galli» – ha affidato ai consorzi la facoltà di utilizzare le acque secondo il principio dell'uso plurimo della risorsa idrica e configura i consorzi secondo moduli organizzativi basati sull'autogoverno, con la partecipazione dei privati non solo alla gestione ma anche al finanziamento; in tal modo le modalità gestionali risultano conformi al principio di sussidiarietà prospettato in ambito europeo e sancito dalla Costituzione a seguito della modifica del Titolo V, parte II. La legge n. 36 del 1994, che traccia la distinzione tra gli usi civici e gli usi produttivi delle risorse idriche, proprio in tema di usi produttivi attribuisce ai consorzi di bonifica la facoltà di realizzare e gestire reti a scopo irriguo, acquedotti rurali e altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica. Inoltre i consorzi possono essere autorizzati a realizzare opere atte a destinare le acque a usi non dispersivi, come la produzione di energia elettrica o l'allevamento ittico. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali, i consorzi di bonifica hanno il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio. L'imposizione è finalizzata al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell'Ente.

Con riguardo alla domanda infine se vi siano, allo stato, eventuali proposte alternative alla costruzione di nuove dighe, osserva che le principali tipologie delle opere programmate è fondamentalmente diretta al miglioramento dell'efficienza delle opere (grande manutenzione e completamento).

Si sofferma infine sulle richieste di chiarimento del senatore Piccioni, in ordine ai tempi previsti per il varo di progetti esecutivi del programma citato, facendo presente che tale programma è in corso di approvazione in quanto è già stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni in data 23 settembre 2004 ed è stato inviato al CIPE (con nota del 4 novembre 2004, n. 10181) per il completamento delle previste procedure di approvazione del piano.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Rappresentante del Governo per l'ampiezza e l'esaustività dei chiarimenti forniti alla Commissione, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 7 aprile, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

250ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. nel capitale di Snam Rete Gas S.p.A.» (n. 465)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Rinvio dell'esame)

Il presidente PONTONE propone di richiedere la proroga del termine per l'espressione del parere, secondo quanto previsto dall'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI *(AN)* illustra il disegno di legge in esame che concerne la conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale ed inserito – come è noto – in un più ampio programma di rilancio, che comprende anche un disegno di legge presentato, contestualmente, all'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un provvedimento caratterizzato da un'estrema varietà e diversificazione delle materie affrontate, oltre che, in alcuni casi, dalla complessità tecnica delle scelte adottate dall'Esecutivo, tutte peraltro accomunate dall'obiettivo di fornire un più definito quadro di certezze a li-

vello normativo. Attraverso il superamento di sistemi, regole e procedure che, oltre ad apparire ormai fortemente anacronistici costituiscono più un peso che una tutela per le imprese, il Governo intende pertanto imprimere una significativa accelerazione all'attuale fase economica del Paese, caratterizzata dalla compresenza di alcuni fattori critici interni di carattere strutturale, e dall'incremento esponenziale della concorrenza su scala internazionale, verificatosi nel corso degli ultimi anni.

Con riguardo ai profili di più diretta competenza della Commissione, va segnalato il comma 6 dell'articolo 1, che prevede l'elevazione del limite massimo di intervento della Simest S.p.a. per gli investimenti all'estero, derivanti da acquisizioni di imprese, *«joint-venture»* o altre tipologie di intervento finanziario dal 25 per cento attualmente previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, al 49 per cento. Occorre infatti ricordare che la società SIMEST è stata creata per promuovere il processo di *internazionalizzazione* delle imprese italiane ed assistere gli imprenditori nelle loro attività all'estero ed è autorizzata, tra l'altro, a partecipare, con quote di minoranza, nel limite del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa oggetto della partecipazione a società ed imprese all'estero, anche già costituite (limite ora elevato, come si è appena visto, al 49 per cento). L'elevazione del limite di cui al citato comma 6 è prevista, peraltro, a condizione che gli investimenti riguardino attività delle imprese aventi carattere aggiuntivo e garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne, evitando di dar luogo a ripercussioni negative in termini occupazionali.

Evidenzia poi che il comma 12, al fine di disincentivare le delocalizzazioni produttive suscettibili di determinare ripercussioni negative in termini occupazionali, esclude dall'applicazione di taluni benefici previsti a favore delle iniziative di internazionalizzazione gli investimenti effettuati all'estero da imprese italiane che non prevedano il mantenimento nel territorio nazionale delle attività –considerate di carattere strategico – di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, e al contempo non garantiscano il mantenimento in Italia di una parte sostanziale dell'attività produttiva.

Il comma 13 è volto a favorire il rientro in Italia delle imprese italiane che abbiano trasferito all'estero anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame le proprie strutture produttive, mediante l'attribuzione a loro favore delle stesse agevolazioni ed incentivi riconosciuti dai contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e 9 maggio 2003, n. 16, alle imprese estere che investono sul territorio italiano, mentre il comma 14 prevede che il limite massimo del 25 per cento dell'intervento finanziario della SIMEST previsto dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100 (di cui al citato comma 6 del presente articolo) possa essere superato per le partecipazioni acquisite dalla società stessa per favorire le attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane e migliorare l'efficienza dei processi di internazionalizzazione.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 2, recante modifiche alla legge fallimentare ed al codice di procedura civile, il relatore precisa che l'arti-

colo 3 reca la nuova disciplina della denunzia di inizio di attività. La nuova disciplina è volta ad ampliare le ipotesi nelle quali può essere svolta una attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero l'iscrizione in albi o ruoli. In tal modo, la nuova «Dichiarazione di inizio di attività» potrà surrogare una serie di atti amministrativi ampliativi (autorizzazioni, licenze, concessioni «non costitutive», permessi o nulla-osta comunque denominati), fra i quali la nuova formulazione ricomprende espressamente le «domande» per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

All'articolo 5 il comma 14 autorizza la concessione di contributi, in favore dei soggetti competenti, per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Tali contributi sono posti a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene a tal fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2005.

Il comma 8 dell'articolo 6 prevede l'istituzione in seno al CIPE di un Comitato per lo sviluppo, incaricato della promozione e del coordinamento degli interventi finalizzati a rafforzare la capacità innovativa e la produttività dei distretti e dei settori produttivi. Tale Comitato si avvale delle strutture del CIPE stesso senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 9 affida al Comitato per lo sviluppo, previa consultazione delle parti sociali e su proposta dei Ministri competenti, il compito di individuare le priorità e la tempistica degli interventi settoriali. Al Comitato, spetta inoltre, sempre con le medesime modalità, il compito di indirizzare e coordinare gli interventi in questione, sia attraverso il ricorso a forme di incentivazione già in essere che, ove occorra, promuovendone la revisione. La potestà di indirizzo e coordinamento è infine esercitata dal Comitato attraverso interventi comportanti la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali o in altre forme.

Viene inoltre espressamente previsto che ai fini dell'esercizio delle attribuzioni così conferitegli, il Comitato possa avvalersi delle modalità previste dall'articolo 2, comma 206 della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'adozione degli strumenti della programmazione negoziata, in base alle quali il CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'economia, sentite le Commissioni parlamentari competenti, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo. Con le stesse modalità, il Comitato, ai sensi del comma 10**,** promuove inoltre, d'intesa con le regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo dei distretti produttivi e tecnologici di carattere innovativo finalizzati a favorire

il trasferimento tecnologico, e di rafforzare la capacità innovativa delle imprese che realizzano iniziative con università, centri di ricerca e istituti di istruzione e di formazione.

Il comma 11 attribuisce al Comitato il compito di coordinare strumenti e risorse finanziarie già iscritte in bilancio con specifico stanziamento ai fini dell'attuazione degli interventi prefigurati dai commi 9 e 10. Agli stessi fini, viene inoltre prevista la possibilità per il Comitato di utilizzare le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Il comma 12 prevede poi l'istituzione in seno al CIPE di un ulteriore Comitato avente il compito di coordinare le iniziative volte ad aumentare la capacità dell'Italia di attrarre gli investimenti esteri e il personale fornito di alta qualificazione, specie in funzione dello sviluppo delle aree sottoutilizzate. A tale ulteriore Comitato il comma 13 affida la definizione degli indirizzi e degli obiettivi generali ai quali dovrà attenersi la società Sviluppo Italia Spa, in funzione degli obiettivi di aumento dell'attrattività per gli investimenti testè menzionati.

Il comma 14**,** infine, affida al CIPE il compito di definire annualmente l'ammontare delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) destinate al finanziamento del contratto di localizzazione richiamato al comma precedente e più in generale all'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.

Il relatore si sofferma quindi in modo particolare sull'articolo 8 che introduce una profonda revisione dei meccanismi che presiedono all'erogazione degli incentivi alle imprese, così come definiti dalla legge n. 488 del 1992, di conversione del decreto-legge n. 415 del 1992, recante la disciplina organica in materia di sostegno alle aree depresse, e dall'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha introdotto nell'ordinamento la previsione del ricorso agli strumenti della programmazione negoziata. La nuova normativa tende a promuovere, secondo la relazione illustrativa, le relazioni tra banca e impresa e a rafforzare il mercato del credito, il cui sviluppo, specie nel Sud, è indicato come indispensabile per favorire la competitività del sistema produttivo.

In particolare, il comma 1 definisce le nuove modalità per l'attribuzione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive mentre il comma 2 demanda ad un regolamento del Ministro delle attività produttive la definizione di criteri, condizioni e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente. Il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina gli incentivi da erogare in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del decreto, che continueranno ad essere assegnati in base alle precedenti disposizioni. Analoga previsione è contemplata per gli incentivi da finanziare attraverso risorse che, alla stessa data, risultino formalmente individuate in contratti di pro-

gramma, ancorchè in pendenza, come chiarisce la relazione illustrativa, dell'approvazione di tali strumenti da parte del CIPE.

Il comma 4 individua i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie preordinate, secondo il nuovo regime, all'erogazione dei prestiti bancari ordinari associati ai contributi pubblici, prevedendo la possibilità di derogare ai requisiti prescritti in via generale per l'esercizio di tale attività in via transitoria a favore dei soggetti con i quali vi siano convenzioni già in essere, purchè autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, e comunque solo fino alla scadenza delle convenzioni stesse. Il comma 5 prevede che i finanziamenti pubblici agevolati, di cui al comma 1, possano essere erogati a valere sulla quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazione rimborsabile, con un piano di rientro pluriennale di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005.

Il comma 6 prevede per il CIPE l'obbligo, nel primo biennio, di conformarsi all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, una quantità di risorse in grado assicurare che, nel primo biennio, il volume di investimenti privati agevolati con le norme oggetto di riforma sia equivalente a quello medio agevolato negli anni 2003 e 2004, nonchè a garantire che i risparmi conseguenti all'applicazione della riforma degli incentivi siano impiegati, nell'ambito degli strumenti finanziati con il Fondo per le aree sottoutilizzate, per incrementare i finanziamenti agli investimenti pubblici in infrastrutture, materiali e immateriali, così da pervenire ad un miglior equilibrio tra le due componenti della spesa in conto capitale.

Con il comma 7 sono apportate una serie di modifiche alla vigente normativa in tema di incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, ispirate a criteri di maggiore uniformità rispetto alla normativa comunitaria, per ciò che attiene agli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli, nonché ad assicurare la possibilità di ammettere ai benefici di cui all'articolo 3 del decreto legislativo stesso un più ampio novero di società impegnate nella creazione di nuova imprenditorialità giovanile, attraverso una ricalibratura verso l'alto dei limiti di età dei rispettivi soci previsti per i settori della produzione di beni e servizi alle imprese e nel settore dei servizi.

Precisa quindi che l'articolo 9 del decreto-legge in esame prevede l'erogazione, in favore delle piccole e medie imprese che partecipino a processi di concentrazione, di un credito di imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – pari al 50 per cento delle spese sostenute in studi e consulenze relative alle operazioni di concentrazione. Segnatamente, il comma 1 individua i soggetti che possono usufruire del premio di concentrazione, consistente in un contributo nella forma di credito di imposta del cinquanta per cento delle spese sostenute per effettuare studi e consulenze a ciò inerenti, nonché a specificare le condizioni che devono verificarsi affinché possa essere erogato detto premio. Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, esso viene individuato nelle imprese, prendenti parte a processi di concentrazione, che rientrano nella defini-

zione comunitaria di piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Il comma 2 richiede peraltro la condizione della non sussistenza, tra le imprese coinvolte nel processo di concentrazione, di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nè le imprese medesime debbono essere controllate da una stessa persona fisica.

Il comma 3 provvede a delineare la procedura necessaria ai fini dell'erogazione del contributo, nonché ad individuare le risorse disponibili mentre il comma 4 rimanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sia l'approvazione del modello da utilizzare per la redazione dell'istanza (con l' individuazione dei dati in esso contenuti), sia la individuazione dei termini di presentazione delle istanze. Sempre con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate viene quindi data notizia dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati. Il comma 5 rinvia all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni, ai fini dell'individuazione delle modalità per la presentazione telematica delle istanze suddette, mentre il comma 6 determina le modalità per l'utilizzazione del credito d'imposta. Il comma 7, infine, conferma l'applicazione delle disposizioni antielusive previste all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Il relatore illustra quindi il contenuto dell'articolo 11, che al comma 7 novella l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, contenente la nuova disciplina dei Confidi. In particolare, viene abrogato il comma 28 del citato articolo 13, in base al quale l'intervento del Fondo di garanzia dell'Artigiancassa deve essere riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi, con controgaranzia e cogaranzia del fondo escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Contemporaneamente, con la disposizione di cui alla lettera b) viene introdotto all'articolo 13 citato un nuovo comma 61-*quater*, il quale dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 17 marzo 2005), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con decreto la disciplina riguardante le caratteristiche delle garanzie dirette, delle controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di garanzia per le imprese artigiane sopra ricordato. Il decreto ministeriale sarà finalizzato ad adeguare le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate dal fondo a quanto previsto dall'Accordo di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche.

Il comma 8 prevede l'ampliamento ai comuni – da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – allo scopo di concor-

rere alla soluzione delle crisi industriali, dell'ambito territoriale di applicazione degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale previsti dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, mentre il comma 9 dispone attribuzione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di 85 milioni di euro per il 2007 e di 65 milioni di euro per il 2008 per far fronte agli interventi di cui al precedente comma 8. Viene inoltre definito un criterio di preferenza, ai fini dell'ammissione ai contributi, per gli interventi che prevedano un cofinanziamento delle regioni. Sempre all'articolo 11, i commi da 1 a 6 dispongono misure di sostegno dell'attività produttiva Segnatamente, il comma 1 incrementa di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, mentre il comma 2 autorizza Sviluppo Italia S.p.a. ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2004. Con il comma 3 viene istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, con dotazione per l'anno 2005 pari a 35 milioni di euro.

In tema di tariffe agevolate per l'energia elettrica il comma 11 dello stesso articolo proroga a tutto il 2010 l'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate di cui all'articolo 1, lettera *c),* del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004. Il comma 12 prevede l'estensione, per il tramite di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, delle condizioni tariffarie testè richiamate di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 1995 alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni dell'alluminio, piombo argento e zinco e ciclo cloro soda per gli impianti già esistenti in alcune zone della Sardegna, mentre il comma 13 precisa che le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge; il relativo aggiornamento è demandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che incrementa il valore nominale delle tariffe del 4 per cento all'anno, o in alternativa in misura pari all'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'Europa centrale. Il comma 14**,** allo scopo di concorrere alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese, prevede l'assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione stessa dovrà assicurare la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e dovrà assegnare la concessione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Si sofferma infine sull'articolo 12 – contenente norme rivolte al rafforzamento del settore turistico – precisando che il comma 1 prevede l'istituzione, al fine di garantire il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, di un Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia di cui al comma 2. Ne fanno parte i Ministri e Viceministri che saranno individuati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio istitutivo del Comitato in questione, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, il coordinatore degli assessori regionali al turismo, quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza Stato-Regioni e i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, in numero massimo di tre.

Ai sensi del comma 2, L'ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo) viene trasformato in un'Agenzia autonoma, l'Agenzia nazionale per il turismo, sottoposta alla potestà d'indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'Agenzia succede all'ENIT in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Il comma 5 indica le entrate finanziarie attraverso le quali l'Agenzia potrà far fronte al suo funzionamento All'Agenzia è peraltro attribuito (comma 6) un contributo straordinario per il 2005 di 20 milioni di euro (formalmente intestato all'ENIT, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 7).

Il comma 7 affida a un decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, l'organizzazione e la disciplina dell'Agenzia; in tale contesto, si prevede che dovrà farsi luogo alla costituzione di un Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo. In base al comma 8**,** il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il ricorso ad apposite convenzioni, è chiamato a provvedere alla realizzazione delle iniziative volta a promuovere il «marchio Italia» nel settore del turismo sulla rete *Internet*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 3356.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

305ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore TOFANI *(AN)*, il quale ricorda preliminarmente che il decreto-legge in esame reca misure volte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale del paese, prospettando interventi normativi coerenti con le determinazioni del Piano d'azione europeo.

Relativamente alle parti di competenza della Commissione lavoro, il relatore fa presente che l'articolo 13 reca una serie di disposizioni in materia di previdenza complementare, ammortizzatori sociali e incentivi al reimpiego, nonché di indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa: in particolare, il comma 1 reca uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 530 milioni annui a decorrere dal 2007, al fine di consentire l'attuazione della disciplina di delega in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 1, comma l, lettera *c)*, comma 2, lettere *e)*, *h)*, *i), l)* e *p)*, e commi da 41 a 49, della legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma del sistema previdenziale. I principi e i criteri direttivi di tali deleghe prevedono, tra l'altro: il conferimento alle forme pensionistiche complementari collettive ed individuali degli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande del trattamento di fine rapporto, salva diversa esplicita volontà del lavoratore – cosiddetto silenzio-assenso –; la subordinazione di tale meccanismo all'adozione, in favore delle imprese, di misure compensative della perdita della disponibilità degli accantonamenti summenzionati; l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno della previdenza complementare; il perfe-

zionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza; la revisione della disciplina tributaria del settore, con particolare riferimento all'ampliamento della deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari; l'applicazione ai pubblici dipendenti dei princìpi e dei criteri direttivi in esame, tenendo conto delle specificità del comparto.

Con la disposizione in esame si dà attuazione al comma 42 dell'articolo 1 della suddetta legge n. 243, che subordina l'esercizio delle deleghe in materia di previdenza obbligatoria e complementare dalla cui attuazione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie occorrenti ad assicurarne la copertura.

Lo stesso comma 1 provvede altresì alla copertura finanziaria dello stanziamento disposto. A tal fine: si riduce, nella misura di 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 506 milioni annui a decorrere dal 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente; si prevede l'utilizzo di una parte, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in titolo; si riduce, nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

La lettera *a)* del comma 2 – prosegue il relatore – reca alcune modifiche alla disciplina sull'indennità ordinaria di disoccupazione, che operano solo con riferimento agli anni 2005 e 2006, fermi restando alcuni effetti di trascinamento nel 2007, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione.

Il primo e il secondo periodo della lettera *a)* dispongono, con riferimento alle indennità ordinarie di disoccupazione i cui ratei ricadano, in tutto o in parte, nell'ambito del periodo 1º aprile 2005-31 dicembre 2006, un elevamento sia della durata sia della misura del trattamento: la durata è incrementata da 180 giorni a 7 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e da 9 a 10 mesi per i lavoratori di età pari o superiore al suddetto limite anagrafico.

La misura percentuale dell'indennità, pari attualmente al 40 per cento della retribuzione, viene fissata al 50 per cento per i primi 6 mesi; al 40 per cento per i successivi tre mesi; al 30 per cento per il periodo ulteriore.

Il terzo periodo della lettera *a)* specifica che gli elevamenti della durata non dànno luogo ad un corrispondente ampliamento della contribuzione figurativa – la cui disciplina resta quindi immutata – mentre il quarto periodo esclude dall'ambito di applicazione degli incrementi della durata e della misura i trattamenti di disoccupazione agricoli ordinari e speciali e le indennità ordinarie di disoccupazione liquidate con requisiti ridotti.

Viene inoltre abrogato – al quarto periodo – l'articolo 20, secondo comma, del regio decreto-legge n. 636 del 14 aprile 1939, che prevede la cessazione del diritto all'indennità qualora, nel periodo di un anno im-

mediatamente precedente, il medesimo trattamento risulti complessivamente attribuito per una durata corrispondente al limite massimo.

Al sesto periodo viene specificato che l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione previste dalla disciplina sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il settimo periodo reca una disposizione di copertura finanziaria, disponendo, con riferimento agli effetti finanziari della presente lettera *a)*, un apposito trasferimento in favore dell'INPS, per gli anni 2005 e 2006, nell'importo complessivo relativo ai due anni sono compresi, come risulta dalla relazione tecnica, anche gli oneri relativi al 2007.

La lettera *b)* del comma 2 novella l'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale consente l'introduzione, in via transitoria, di deroghe alla disciplina degli ammortizzatori sociali. In particolare, viene incrementata da 310 milioni a 460 milioni di euro la relativa dotazione finanziaria e viene differito il termine per l'applicazione dei benefici dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006, limitatamente agli accordi di settore, da concludersi in sede governativa entro il 30 giugno 2005 e che costituiscano il recepimento delle intese intervenute in sede istituzionale territoriale.

La lettera *c)* del comma 2 reca, in via temporanea, talune modifiche alla disciplina sugli incentivi in favore dei datori che assumano lavoratori collocati in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, prevedendo, in particolare che, fino al 31 dicembre 2006, gli incentivi in esame spettino al soggetto il quale utilizzi, mediante un contratto di somministrazione, il lavoratore in mobilità, anziché all'agenzia di somministrazione che abbia assunto il medesimo soggetto.

Fino al 31 dicembre 2005 viene inoltre parzialmente modificata la disciplina sugli incentivi, in caso di assunzione di soggetti sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente ai trattamenti corrisposti ai sensi del summenzionato articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004 e a quelli concessi in caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. Per tali ipotesi – e ferma restando la limitazione suddetta al 2005 – la durata del contributo in favore del datore che assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori in esame è equiparata a quella prevista con riferimento ai soggetti in mobilità – mentre, secondo le norme ordinarie, essa risulterebbe inferiore di 3 mesi- ed inoltre per le stesse si prescinde dal rispetto di due condizioni, poste, in via ordinaria, ai fini del riconoscimento del suddetto contributo, consistenti in particolare nel godimento da parte del lavoratore, per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dell'integrazione salariale straordinaria ed altresì nella circostanza che lo stesso sia dipendente di un'impresa beneficiaria da almeno 6 mesi dell'intervento straordinario medesimo. Tali modifiche si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sul Fondo per l'occupazione.

Il quarto periodo della lettera *c)* specifica alcune ipotesi di esclusione dall'applicazione dei benefici di cui alla medesima lettera.

La lettera *d)* introduce, sempre in via transitoria, misure di incentivo in favore dei lavoratori, per alcuni casi di accettazione o di distacco ad una sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal luogo di residenza. In particolare, al primo periodo viene riconosciuta una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e a tre mensilità della suddetta indennità in caso di contratto a tempo indeterminato ovvero determinato di durata superiore a diciotto mesi, in favore dei lavoratori collocati in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro avente la caratteristica summenzionata. Il secondo periodo riguarda il caso di distacco, effettuato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 dello stesso anno. In particolare, nell'ipotesi in cui la nuova sede di lavoro disti, come detto, più di cento chilometri dal luogo di residenza, è attribuita – sempre in favore del lavoratore – una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità, qualora il distacco sia di durata superiore a dodici mesi, e a tre mensilità della stessa indennità, in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi.

Il terzo periodo demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con quello dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dei benefici di cui alla presente lettera *d)*, benefici che possono comunque essere concessi entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sul Fondo per l'occupazione.

Il comma 3 incrementa il suddetto Fondo di 170 milioni di euro per il 2005, ai fini del finanziamento degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente comma 2. Si dispone altresì un aumento permanente della dotazione del medesimo Fondo, nella misura di 1,35 milioni di euro annui e a decorrere dal 2007.

Il comma 4 reca una dotazione finanziaria per l'anno 2005, pari a 10 milioni di euro, in favore del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993.

La novella di cui al comma 4 in esame demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire con decreto, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio e tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse (con riferimento sia alle aree territoriali sia ai settori industriali in crisi), nonché, ai fini della gestione dei programmi di sviluppo locale connessi, i criteri di selezione dei soggetti.

Il relatore si sofferma quindi sul comma 5 che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi da 2 a 4. Ad essi si fa fronte nella misura di 456,05 milioni di euro per il 2005, di 402,23 milioni per il 2006 e di 0,35 milioni annui a decorrere dal 2007, riducendo, per un pari importo, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente;

nella misura di 23,5 milioni di euro per il 2005, 17 milioni per il 2006 e 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2, del presente decreto e, per gli anni successivi, di una parte di quelle di cui all'articolo 7, comma 3, dello stesso provvedimento ed infine nella misura di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

Il comma 6 demanda all'INPS il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle norme di cui al comma 2. Gli esiti del controllo sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a quello dell'economia e delle finanze, anche ai fini, per quanto riguarda le disposizioni comportanti oneri automatici, dell'eventuale adozione delle misure correttive. Nelle more di tale adozione, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione, secondo la procedura stabilita dal secondo periodo del comma in esame.

I commi da 7 a 12 definiscono una disciplina specifica per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola relativa ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.

In particolare, il comma 7 conferma per i lavoratori in oggetto l'attribuzione dell'indennità con requisiti normali – secondo la disciplina propria di quest'ultima, come modificata dal precedente comma 2, lettera *a)* –. Viene, tuttavia, introdotto un limite di spesa, pari a 48 milioni di euro annui.

Il comma 8 riconosce – sempre per le fattispecie in esame – l'indennità con requisiti ridotti per i soli dipendenti del settore dell'artigianato, confermando, sotto tale profilo limitativo, l'applicazione sin qui seguita. Si introduce, tuttavia un limite di spesa, pari a 6 milioni di euro annui, e viene prefigurata la condizione della sussistenza di un intervento integrativo, pari almeno a 20 punti percentuali, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva oppure dello svolgimento, a cura degli stessi enti ed in favore dei lavoratori in oggetto, di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.

Il comma 9 conferma – con riferimento ai lavoratori sospesi in esame – i casi di esclusione dell'indennità – con requisiti normali o ridotti – già individuati nell'attuazione sin qui operata. Si ricorda che tra essi figura l'ipotesi in cui l'impresa rientri – com'è il caso, per esempio, di tutte le imprese industriali – nell'ambito di applicazione di istituti di integrazione salariale.

Il comma 10 introduce un limite di durata, pari a 65 giornate annue, per ciascuno dei trattamenti di cui ai commi 7 e 8. Per l'indennità con requisiti normali di cui al comma 7, si prevede altresì la cessazione nei casi in cui il lavoratore abbia goduto, sempre nel periodo di un anno immediatamente precedente, di 65 giornate di prestazione – cioè, in questo secondo caso, sembrerebbe farsi riferimento ad ogni forma di indennità di disoccupazione, con requisiti normali o ridotti e anche se liquidata per

cessazione del rapporto di lavoro, anziché per i casi di sospensione in esame –. L'ultimo periodo del comma 10 richiede alcuni adempimenti amministrativi a carico del datore e dei dipendenti, sempre con riferimento alle ipotesi di sospensione in esame.

Il comma 11 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in discussione, la definizione dei casi di sospensione in esame e delle procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori interessati dai medesimi, anche ai fini del controllo di cui al comma 12. In base a quest'ultimo, l'INPS provvede al monitoraggio dell'attribuzione dei benefici di cui ai commi 7 e 8, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa ivi stabiliti, e comunica gli esiti del controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 13 introduce alcune modifiche all'articolo 118, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), che disciplina la costituzione di fondi paritetici interprofessionali. In particolare, con la lettera *a)* si novella il sesto periodo del primo comma, prevedendo che i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali per i quali sia previsto il concorso finanziario dei fondi medesimi, debbano essere adottati sentite le regioni e le province autonome, mentre attualmente si prevede solo l'obbligo di trasmissione. Tale modifica si rende necessaria a seguito della sentenza n. 51 del 2005 della Corte costituzionale, che ha censurato la norma vigente per l'assenza di strumenti idonei ad assicurare la leale collaborazione tra Stato e regioni con riguardo al concreto svolgimento della formazione professionale in ambito regionale. La disposizione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 13 provvede invece a portare da due a quattro il numero dei rappresentanti delle regioni nell'ambito dell'Osservatorio per la formazione continua, istituito ai sensi del comma 2 del citato articolo 118 della legge n. 388, recependo una richiesta avanzata in tal senso dalle regioni stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 APRILE

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle richieste pervenutegli in tal senso da alcuni Gruppi politici, la seduta già convocata per domani, giovedì 7 aprile, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

416ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MULAS

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3356) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MONCADA *(UDC)* illustra il provvedimento, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza, già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 22 marzo 2005, il quale reca due soli articoli, il primo dei quali consta di 11 commi, mentre l'articolo 2 reca la formula rituale di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 1 contiene una serie di disposizioni che incidono su diversi settori. In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di 140 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale connesse ad miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani. È questo il comma, insieme al 3-*bis*, che riguarda argomenti di particolare competenza della 13ª Commissione permanente.

I commi 2 e 3 stanziano le risorse necessarie per il rinnovo del contratto collettivo del settore del trasporto pubblico locale, mentre il già citato comma 3-*bis*, così come introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini del rispetto delle di-

rettive comunitarie, sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stesso Ministero dell'ambiente per i suoi compiti istituzionali.

Il comma 4 riguarda un'anticipazione da corrispondere all'ANAS da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle somme inscritte nel conto dei residui dello stato di previsione di detto Ministero, mentre il successivo comma 5 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale.

I commi 6 e 7, poi, recano interventi finanziari a favore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, compresi l'Arma dei Carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed il successivo comma 8 dispone l'abrogazione del comma 235 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, riguardante la materia di riduzione compensata dei pedaggi stradali.

Il comma 9 riguarda l'aumento dell'aliquota di accisa per le benzine (da 558,64 a 564 euro per mille litri) e per il gasolio (da 403,4 a 413 euro per mille litri), a copertura degli oneri recati dal decreto-legge in esame,ad eccezione di quanto già previsto nei commi 2 e 4.

Il comma 10 infine concede a talune categorie di autotrasportatori e servizi pubblici il rimborso del maggiore onere conseguente all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, disposto dal precedente comma.

Per quanto riguarda il comma 1 non si può che rilevare con soddisfazione come sia stata finalmente esplicitata la necessità di affrontare il tema della qualità dell'aria, ed in particolare delle cosiddette polveri sottili, nei centri urbani. La cifra di 140 milioni di euro annui può sembrare modesta, ma tiene conto sia della particolare contingenza economica, sia del fatto che per affrontare definitivamente il problema dell'inquinamento urbano occorrerebbero cifre enormemente più elevate. E' questo quindi un problema che le forze politiche dovranno affrontare, in un'ottica *bipartisan*, nel più breve tempo possibile. Al riguardo, ricorda che l'onorevole Raffaldini, nel corso della discussione del provvedimento d'urgenza presso la Camera dei deputati, sulla base di statistiche da lui citate, ha riferito che per il solo ricambio degli autobus (9000 entro il 2010 e altri 9000 entro il 2015) occorrerebbero circa 20 miliardi di euro.

Suscita invece maggiore preoccupazione il fatto che la dotazione di 140 milioni annui decorra solamente dal 2006: la spiegazione di tale slittamento non può che trovare, ancora una volta, giustificazione nella particolare congiuntura economica.

Per quanto riguarda infine l'articolo 3- *bis* introdotto dall'altro ramo del Parlamento, anche su indicazione dell'opposizione, non può che essere accolta con favore la disposizione volta a riassegnare le somme derivate da sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina ambientale al Ministero dell'ambiente e del territorio per i suoi compiti istituzionali.

Preannuncia in conclusione che intende redigere un parere favorevole, osservando peraltro che sarebbe opportuno che il Governo rendesse operativo il su richiamato fondo di 140 milioni di euro a partire dal cor-

rente anno, onde iniziare immediatamente ad affrontare una situazione di emergenza per la salute dei cittadini che rischia di divenire più grave con il trascorrere del tempo.

Il presidente MULAS dichiara aperta la discussione.

Il senatore SPECCHIA *(AN)* dà atto al senatore Moncada di aver svolto una relazione assai approfondita che, qualora venisse accolta l'osservazione preannunciata, aiuterebbe sicuramente la Commissione di merito a migliorare il testo del provvedimento d'urgenza.

Preannuncia pertanto il voto favorevole dei senatori del Gruppo di AN.

Il senatore RIZZI *(FI)* esprime il suo vivo apprezzamento nei confronti del relatore Moncada, il quale ha dato conto alla Commissione del provvedimento d'urgenza in modo chiaro ed esauriente, preannunciando un'osservazione senz'altro condivisibile.

I senatori del Gruppo Forza Italia voteranno pertanto a favore.

Il presidente MULAS dichiara chiusa la discussione.

Il relatore MONCADA *(UDC)* dichiara di non aver nulla da aggiungere alla relazione già svolta.

Dopo che il presidente MULAS ha verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce al relatore Moncada mandato a redigere un parere favorevole, con l'osservazione indicata nel corso della relazione.

La seduta termina alle ore 15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il ministro delle politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,45.

AFFARE ASSEGNATO

Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (n. 562)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo 2005 nella quale – ricorda il presidente GRECO – era iniziata la discussione generale sulla proposta di risoluzione presentata dal Relatore.

Il relatore GIRFATTI *(FI)* rende noto che rispetto al testo esaminato nell'ultima seduta (e pubblicato nel resoconto della seduta del 23 febbraio 2005) ha ritenuto di apportare talune correzioni nell'ultima parte della proposta di risoluzione, accogliendo i suggerimenti del senatore Coviello, in primo luogo sulla necessità di sostenere i progetti ad alto valore aggiunto nella ricerca e innovazione e nella creazione delle reti infrastrutturali, ed in secondo luogo con riferimento all'esigenza di aumentare le risorse per favorire i livelli di sviluppo nelle regioni meno prospere, ma questo senza incidere sugli stanziamenti per la politica agricola. Ritiene che con le correzioni testè apportate, la proposta di risoluzione possa essere sottoposta al voto della Commissione.

Interviene il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* per confermare l'adesione del suo Gruppo al testo della risoluzione proposto dal Relatore, al quale va dato atto di aver compiuto un notevole sforzo per elaborare un documento unitario. Ritiene, a tale proposito, di dover sottolineare alcuni aspetti pregnanti della risoluzione proposta e che sono in primo luogo la

sensibilità per l'effetto statistico, al fine di mitigare i rischi per talune regioni, sensibilità dimostrata anche dal Parlamento europeo. Un secondo aspetto rilevante riguarda l'esigenza di potenziare le infrastrutture soprattutto nelle regioni marginali; infine, un ulteriore punto qualificante risiede nel fatto che le politiche di coesione e la politica agricola vanno sostenute adeguatamente senza nessun compromesso. Significativo è anche l'aspetto dell'adeguatezza del contributo di risorse dei paesi membri, per definire le disponibilità della Comunità europea. Sottolinea infine il rilievo dato alle misure per la competitività, per favorire l'occupazione, per lo sviluppo della ricerca e per la formazione professionale.

Il senatore BASILE *(Misto)* ricorda che nella seduta del 2 marzo non è stato possibile – a causa della concomitanza dei lavori parlamentari – approfondire il dibattito, con riferimento all'intervento del vice ministro Miccichè. A suo avviso sarebbe poi opportuno un maggiore collegamento delle problematiche evidenziate nella proposta di risoluzione con le acquisizioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona, specie con riferimento alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 22-23 marzo 2005. Circa il problema delle risorse per l'agricoltura, non può non osservare che tale tema è destinato a riproporsi continuamente nel futuro in conseguenza dei progressivi allargamenti dell'Unione europea.

Il senatore MORSELLI *(AN)* suggerisce di integrare il testo della risoluzione testè proposto dal relatore Girfatti con le indicazioni emerse dal Consiglio europeo di Bruxelles dello scorso 22-23 marzo.

Il presidente GRECO, non essendovi altri interventi, dichiara quindi chiusa la discussione generale. Ringrazia il senatore Coviello per il contributo migliorativo apportato, specie con riferimento alla sensibilità per le problematiche sullo sviluppo del Mezzogiorno. A titolo personale, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore e dagli altri componenti della Commissione che sono intervenuti, e che ha prodotto un testo ampiamente condivisibile. Con riferimento alle osservazioni del senatore Basile rende noto che l'indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona proseguirà appena possibile, avvalendosi anche delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo, ai fini della redazione del documento conclusivo. Ricorda, inoltre, che già nella riunione COSAC svoltasi all'Aja nel novembre 2004, l'Italia aveva sottolineato la necessità di procedere ad una revisione del Patto di stabilità e senz'altro la positiva sinergia tra Parlamento e Governo ha consentito di ottenere gli apprezzabili risultati di recente conseguiti.

Il Presidente propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI *(UDC)* illustra il disegno di legge in titolo che costituisce una parte della manovra diretta al rilancio della competitività dell'intero «sistema Italia». La seconda parte di tale manovra è rappresentata dal disegno di legge n. 5736 presentato dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento.

Il provvedimento in esame contiene norme di sviluppo del mercato interno e di apertura dei mercati, di semplificazione della regolamentazione, di potenziamento della rete infrastrutturale, di aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, di sviluppo dell'innovazione e di diffusione delle tecnologie, di rafforzamento della base produttiva, di modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e di potenziamento degli ammortizzatori sociali, di incremento degli investimenti in capitale umano, nonché di potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze da parte dei lavoratori. Passa quindi all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 prevede disposizioni per il rafforzamento del sistema doganale, con particolare riguardo al rilancio del sistema portuale italiano, nel senso di una maggiore semplificazione e di un maggiore coordinamento delle procedure. È previsto anche un Fondo per le esigenze connesse all'istituzione del «sistema d'informazione visti» (VIS), un sistema istituito con la decisione del Consiglio n. 2004/512/CE dell'8 giugno 2004, e finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, attraverso lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Al fine di agevolare l'internazionalizzazione delle imprese, il comma 6 prevede che la quota di partecipazione della SIMEST al capitale di società ed imprese all'estero possa arrivare ad un massimo del 49 per cento, a fronte dell'attuale tetto del 25 per cento. Ciò a condizione che gli investimenti riguardino attività aggiuntive rispetto a quelle già avviate, e che non determinino ripercussioni negative in termini occupazionali.

I commi da 7 a 11 recano misure di tutela del made in Italy, mediante disposizioni di contrasto alla contraffazione dei prodotti, mentre i commi da 12 a 14 sono finalizzati a disincentivare le delocalizzazioni produttive, con particolare riguardo alle attività di ricerca e innovazione delle imprese. Il comma 15 prevede infine disposizioni per una maggiore flessibilità nella gestione finanziaria delle rappresentanze diplomatiche all'estero, al fine di facilitare l'impiego di risorse giacenti su altri capitoli di bilancio, per esigenze di rappresentanza, di iniziative politico-commerciali, di eventi ed altro.

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate alla modifica della legge fallimentare, in ordine all'istituto della revocatoria ed alle procedure di

concordato preventivo. Esso prevede anche norme in materia di professioni, stabilendo che, nel caso in cui l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato richieda il possesso di un'abilitazione professionale, sia resa obbligatoria l'iscrizione al relativo albo professionale per l'espletamento delle relative funzioni. È infine previsto che l'istituzione di nuovi ordini professionali possa avvenire solo per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

L'articolo 3 detta una nuova disciplina della dichiarazione di inizio attività ampliandone la portata, nonché norme di semplificazione amministrativa relativamente alla registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (PRA).

L'articolo 4 dispone una serie di modificazioni alla legge finanziaria per il 2005 relative all'utilizzo illecito dei finanziamenti pubblici, all'evasione ed elusione nelle locazioni immobiliari, la rendita catastale di opifici e immobili industriali.

L'articolo 5 prevede interventi per lo sviluppo infrastrutturale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di finanziamento, nonché norme particolari per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, e per la proroga dei vincoli delle risorse idriche.

L'articolo 6, reca misure dirette a favorire la crescita del sistema produttivo nazionale. Una quota pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (previsto dalla legge finanziaria 2005) è dedicata al sostegno di attività di ricerca e sviluppo, con priorità per i progetti di investimento relativi agli interventi finalizzati ad innovazioni – attraverso tecnologie digitali – di prodotti, servizi e processi aziendali, a programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei 5, 8 e 10, e delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche a essi collegate. Si prevede che il CIPE possa destinare una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico, nell'ambito dei distretti tecnologici, nonché l'istituzione in seno allo stesso CIPE di un Comitato per lo sviluppo, incaricato della promozione e del coordinamento degli interventi finalizzati a rafforzare la capacità innovativa e la produttività dei distretti e dei settori produttivi.

L'articolo 7 prevede interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, con particolare riguardo alle infrastrutture per la banda larga nelle aree sottoutilizzate, nonché misure di contrasto alla diffusione di videogiochi irregolari.

L'articolo 8 reca una riforma degli incentivi alle imprese, che tende a promuovere, secondo la relazione illustrativa, le relazioni tra banca e impresa e a rafforzare il mercato del credito, il cui sviluppo, specie nel Sud, è indicato come indispensabile per favorire la competitività del sistema produttivo. Tale scelta è considerata di particolare urgenza nella prospettiva della piena operatività, prevista per il 2006, dei nuovi criteri in materia di esercizio del credito indicati nel nuovo Accordo di Basilea (cosid-

detto Basilea 2), e in presenza di una progressiva attenuazione delle intensità di aiuto ammesse dalla Commissione europea, che rende necessario puntare sull'attivazione dell'effetto leva correlato agli incentivi in conto interessi.

L'articolo 9, al fine di favorire i processi di concentrazione delle piccole e medie imprese (come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003), prevede l'erogazione di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute in studi e consulenze relative alle operazioni di concentrazione.

Secondo la predetta raccomandazione della Commissione, tali imprese sono definite come microimprese, piccole e medie imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, ovvero il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Secondo lo stesso articolo 9, il contributo deve essere erogato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, il cui obiettivo è quello di esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti di Stato alle PMI compatibili con le regole della concorrenza.

L'articolo 10 reca disposizioni che incidono sulla normativa fiscale relativa ai produttori agricoli. Inoltre, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove «contratti di filiera» (già previsti dalla legge finanziaria 2005) e i nuovi «contratti di distretto» a rilevanza nazionale, con gli operatori delle filiere.

Inoltre, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, il Ministero delle politiche agricole promuove, per il tramite della società Buonitalia spa, un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali.

L'articolo 11 prevede norme a sostegno e a garanzia dell'attività produttiva, con un aumento di 100 milioni di euro per il 2005 per il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio.

Tale Fondo è stato istituito con la legge finanziaria 2004, la quale al comma 108 dell'articolo 4 prevede che la partecipazione al capitale di rischio di imprese produttive non debba presentare aspetti tali da configurare aiuti di Stato secondo la normativa europea.

A tale proposito il Relatore ricorda che, in base alla Comunicazione della Commissione europea del 2001 «Aiuti di Stato e capitale di rischio» (G.U. C 235 del 21 agosto 2001), la Commissione europea ha definito i criteri di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea ai provvedimenti in favore del capitale di rischio.

Il medesimo articolo 11 prevede poi al comma 3 l'istituzione di un nuovo Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orien-

tamenti comunitari del 2004 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (pubblicati sulla G.U. C 244 del 1º ottobre 2004), con una dotazione per il 2005 di 35 milioni di euro.

L'articolo 11 interviene quindi sulla normativa inerente il Fondo di garanzia per le imprese artigiane di cui alla legge n. 662 del 1996, al fine di adeguarla a quanto previsto dal nuovo Accordo di Basilea (cosiddetto Basilea 2) sui requisiti minimi di capitale per le banche. L'Accordo di Basilea, come è noto, è finalizzato alla stabilità del sistema bancario internazionale, con particolare riferimento al controllo dei rischi di credito, di mercato e operativi.

I commi da 8 a 10 prevedono interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nella aree di crisi. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno individuati i comuni a cui estendere la normativa del decreto-legge n. 120 del 1989 in materia, con un contributo straordinario di 50 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di 85 milioni di euro per il 2007 e di 65 milioni per il 2008.

Infine, i commi 11-14 prevedono tariffe agevolate per l'energia elettrica.

L'articolo 12 è dedicato al rafforzamento e al rilancio del settore turistico. Esso prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo (composto di alcuni ministri e viceministri e di rappresentanti delle regioni e associazioni di categoria), con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali. È prevista anche la trasformazione dell'ENIT in un'agenzia autonoma, l'Agenzia nazionale per il turismo, sottoposta all'indirizzo del citato Comitato nazionale per il turismo.

L'articolo 13, in materia di lavoro, prevede disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione, di mobilità, di integrazione salariale straordinaria e di incentivi al reimpiego e misure relative al Fondo per lo sviluppo, nonché norme sui fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

Infine, l'articolo 14 reca misure di incentivazione per le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e il terzo settore (associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale), attraverso la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e delle società per le liberalità in denaro o in natura erogate a loro favore.

L'articolo 15 dispone infine sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Il provvedimento nel suo complesso, in vista anche del suo completamento mediante il disegno di legge sulla competitività all'esame presso l'altro ramo del Parlamento, risponde all'esigenza di rilanciare l'economia nazionale. A questo riguardo, sarebbe stato opportuno un riferimento, nella relazione illustrativa al provvedimento, al progetto di rilanciare l'economia europea sancito dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo del 2000, come aggiornato ed integrato dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo scorsi. A tal fine potrà essere materia di attenta riflessione nel prosieguo del dibattito proprio la verifica della efficacia delle misure proposte nel presente provvedimento con gli obiettivi dell'Agenda Lisbona, specie

alla luce delle recenti decisioni per il miglioramento dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita.

Il Relatore propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene, e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente GRECO rende noto che nei giorni 16 e 17 marzo 2005 si è svolto a Bruxelles il primo incontro interparlamentare sulla Strategia di Lisbona, al quale ha partecipato insieme al vicepresidente Manzella. A tale proposito è a disposizione della Commissione una raccolta della documentazione acquisita in quella sede, che potrà essere particolarmente utile per il prosieguo dell'indagine conoscitiva in corso, nonché ai fini della predisposizione del documento conclusivo.

Comunica poi che verrà pubblicata l'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione Europea, condotta congiuntamente con le Commissioni III e XIV della Camera dei deputati e con la 3ª Commissione del Senato della Repubblica e che si è conclusa lo scorso luglio 2004 con l'audizione dell'allora ministro degli affari esteri Frattini.

Poichè non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Infine, il PRESIDENTE dà lettura del resoconto della Conferenza dei Presidenti della COSAC svoltasi a Lussemburgo il 9 febbraio 2005 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE PREDISPOSTA DAL RELATORE SULLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO SULLE PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007-2013

Onorevoli Senatori. – La 14ª Commissione permanente,

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (COM(2004) 101 def./3), nonché dei successivi lavori svolti in seno alla Commissione europea, al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo;

tenuto conto anche dei lavori svolti in seno al Consiglio europeo, ed in particolare degli incontri del 16-17 dicembre 2004, nonché dei lavori svolti in seno alla «Commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata», creata dal Parlamento europeo il 15 settembre 2004 al fine di definire le priorità politiche dell'istituzione per le future prospettive finanziarie, in termini legislativi e di bilancio;

considerato che l'orientamento per il prosieguo del negoziato sulle prossime prospettive finanziarie dell'Unione è di giungere ad un accordo politico tra gli Stati membri, al Consiglio europeo del giugno 2005, per poi approdare al definitivo Accordo interistituzionale tra la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo entro la fine del 2005;

valutati attentamente, anche in seno ai lavori del gruppo di lavoro della 14ª Commissione che si sono svolti in merito, con l'intervento di alcuni esperti, i molteplici aspetti problematici, connessi alla definizione degli obiettivi politici dell'Unione europea e alle prospettive per il loro finanziamento, per il periodo 2007-2013, con particolare riguardo alle problematiche specifiche maggiormente attinenti all'Italia;

tenuto conto dei lavori dalla 14ª Commissione, relativi all'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona, intesa a fare dell'Unione europea l'economia più dinamica e più competitiva del mondo entro il 2010;

tenuto conto, inoltre, della Comunicazione della Commissione europea COM(2004) 581 definitivo, «Rafforzare la governance economica e chiarire l'implementazione del Patto di Stabilità e di Crescita», che affronta il tema della revisione del Patto di stabilità e crescita, argomento che è stato all'ordine del giorno del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005;

considerato che la proposta iniziale della Commissione europea, del 10 febbraio 2004, «Costruire il nostro avvenire comune Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004)101 def./3), individua in cinque rubriche (a loro volta divise in sottorubriche) le seguenti priorità politiche: crescita economica sostenibile (suddivisa in competitività e coesione), conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali (in cui rientra la politica agricola), attuazione della cittadinanza europea (comprensiva anche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia), obiettivo di rendere l'Unione europea un partner globale sulla scenda mondiale, e un adeguato apparato amministrativo;

condivisa la valutazione espressa dalla Commissione europea, secondo cui, nel contesto dell'allargamento dell'Europa e della congiuntura geoeconomica mondiale, occorre agire con tempestività per innescare un processo virtuoso, massimizzando l'impatto delle politiche comunitarie per accrescere ulteriormente il valore aggiunto di ogni euro speso a livello europeo, in modo tale da invertire l'attuale tendenza che fa registrare una perdita di peso economico degli Stati membri dell'Unione rispetto agli Stati Uniti e ad alcuni Stati del continente asiatico;

ritenuta congrua la proposta della Commissione europea di mantenere il massimale delle risorse proprie dell'Unione europea all'1,24 per cento del reddito nazionale lordo europeo, fissando il tetto per le spese all'1,14 per cento del reddito nazionale lordo europeo, in difformità rispetto alla proposta avanzata, nel dicembre 2003, da sei Stati membri (Germania, Austria, Francia, Olanda, Regno Unito e Svezia) di fissare il tetto all'1 per cento, considerato anche che con l'allargamento dell'Unione, sebbene si preveda un aumento delle entrate dell'Unione del 5 per cento, la popolazione crescerà del 30 per cento, con un conseguente aumento della spesa;

considerato che la Commissione europea propone, per la sottorubrica 1a) «Competitività per la crescita e l'occupazione», uno stanziamento di impegno per il 2013 di 25.825 milioni di euro, rispetto agli 8.791 milioni di euro per il 2006, con un incremento percentuale di circa il 194 per cento, e ciò al fine di trasformare l'Unione europea in un'economia dinamica basata sulla conoscenza e orientata alla crescita, secondo gli obiettivi della Strategia di Lisbona;

considerato che a tal fine la Commissione europea fissa cinque obiettivi: 1. «Promuovere la competitività in un mercato unico pienamente integrato»; 2. «Potenziare la ricerca e lo sviluppo tecnologico», che copre il 53 per cento degli stanziamenti della rubrica, con un aumento nel 2013 del 159 per cento rispetto al 2006; 3. «Interconnettere l'Europa mediante le Reti transeuropee (TEN)», che copre il 17 per cento della rubrica, con un aumento nel 2013 del 309 per cento rispetto al 2006; 4. «Migliorare la qualità di istruzione e formazione», che copre il 10 per cento della rubrica, ma con un aumento nel 2013 del 323 per cento rispetto al 2006; 5. «Un'agenda per la politica sociale diretta ad aiutare la società europea ad anticipare e a gestire i cambiamenti», che, insieme al primo obiettivo ed al

Fondo di adeguamento per la crescita, copre il 20 per cento della rubrica, con un aumento nel 2013 del 115 per cento rispetto al 2006;

rilevato, in particolare, che per il Fondo di adeguamento per la crescita è previsto lo stanziamento di 1 miliardo di euro l'anno, a cui potranno aggiungersi gli stanziamenti impegnati ma non utilizzati in applicazione della regola «n + 2» dei due strumenti di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo) fino ad un ulteriore miliardo di euro, e che tali importi dovranno essere utilizzati a sostegno dell'attuazione della «strategia di Lisbona»;

considerato che la Commissione europea suddivide la rubrica 1b) «Coesione per la crescita e l'occupazione» nell'obiettivo 1. «Convergenza», a cui dedica il 78 per cento del bilancio della rubrica, ma con solo il 40 per cento di aumento degli stanziamenti tra il 2006 e il 2013, e negli obiettivi 2. «Competitività regionale e dell'occupazione» e 3. «Cooperazione territoriale europea»;

apprezzata in particolare la proposta della Commissione europea di prevedere che, per il prossimo periodo 2007-2013, le regioni che fino al 2006 rientravano a pieno titolo nell'Obiettivo 1 (per l'Italia: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania), ma che per il cosiddetto «effetto statistico» dovuto all'allargamento, non sarebbero più ammissibili a fruire di tale sostegno, in quanto il loro livello di reddito pro capite risulterebbe più alto in termini relativi rispetto alla soglia del 75 per cento della media europea, possano continuare a fruire di tali aiuti, nella forma del cosiddetto «sostegno transitorio», di cui peraltro già gode il Molise per il periodo 2000-2006;

ricordato che il Parlamento europeo è intervenuto su quest'ultimo argomento, nell'ambito della sua risoluzione del 22 aprile scorso, in cui al punto 45 «insiste sul fatto che le spese per la coesione ai fini della crescita e dell'occupazione e, in particolare, il Fondo di sviluppo regionale debbano garantire la continuità degli investimenti in quelle regioni dove vi è un effetto statistico' avverso, e che debbano essere rese disponibili risorse adeguate per la continuazione della politica regionale a favore delle regioni in ritardo di sviluppo degli attuali 15 Stati membri», mentre al punto 44 «ribadisce la richiesta che la politica di coesione sia finanziata in ragione dello 0,45% del PIL dell'Unione europea, per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi nell'Unione allargata»;

ritenuto prioritario, a livello nazionale, fare fronte gli attuali squilibri economico-sociali, assicurando adeguati sostegni al Mezzogiorno d'Italia, caratterizzato da un'economia in difficoltà, dallo scarso sfruttamento delle grandi potenzialità nell'ambito del turismo, da un'agricoltura che ha grande bisogno di rinnovarsi e modernizzarsi, da un mercato del lavoro in forte squilibrio, e in cui è prioritaria la necessità di potenziare le infrastrutture, tra cui in particolare la rete autostradale e ferroviaria di interconnessione, i porti mercantili e turistici nonché l'industria alberghiera;

considerato che la rubrica 2. «Preservazione e gestione delle risorse naturali» vede un riequilibrio degli stanziamenti interni, a vantaggio delle misure relative allo sviluppo rurale, con una riduzione del 3 per

cento della voce relativa ai pagamenti diretti, rispetto al 2006, voce che copre comunque il 75 per cento della rubrica stessa;

ricordato che il Parlamento europeo, al paragrafo 14 della sua risoluzione del 22 aprile 2004, «ritiene che il Parlamento non sia vincolato dalla decisione adottata dal Consiglio europeo nell'ottobre 2002 sulle spese agricole fino al 2013», e che tale posizione è stata ribadita nel documento di lavoro n. 9, del 2 dicembre 2004, della Commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata;

considerato con favore il forte aumento di bilancio (circa il 160 per cento per il 2013 rispetto al 2006) previsto dalla Commissione europea per la rubrica 3. «Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia», diretta ad offrire a tutti i cittadini europei libertà, giustizia e sicurezza e accesso ai beni fondamentali e a sviluppare una cultura europea che promuova una comune identità europea, preservando la ricchezza rappresentata dalla diversità culturale, ed in particolare per il suo primo obiettivo che prevede interventi finalizzati alla tutela dei diritti fondamentali, alla promozione della solidarietà in relazione alla libera circolazione delle persone, alla politica comune in materia di asilo, alla gestione integrata delle frontiere e al potenziamento della prevenzione e della lotta anticrimine, coordinati nei tre programmi «libertà», «sicurezza» e «giustizia», ai quali è riservato un aumento di bilancio per il 2013 di circa il 300 per cento rispetto al 2006;

considerato che, per la rubrica 4. «L'Unione europea come partner globale», la Commissione europea prevede quattro obiettivi tra cui l'obiettivo 1 («sviluppo sostenibile») che comprende il nuovo strumento «Cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica», e l'obiettivo 3 («l'Unione europea come protagonista globale») che contiene il nuovo «strumento per la stabilità» destinato a fornire una risposta adeguata all'instabilità e alle crisi nonché alle sfide a più lungo termine inerenti la stabilità e la sicurezza, con un aumento di bilancio del 257 per cento nel 2013 rispetto al 2006;

rilevato che la Commissione europea si è espressa a favore di un sistema di risorse proprie basato in più ampia misura su risorse fiscali e su un utilizzo più limitato della risorsa reddito nazionale lordo (massimo 40 per cento del bilancio) come risorsa residuale equilibratrice, proponendo di presentare una proposta per una nuova risorsa propria a base fiscale che entri in vigore a decorrere dal 2014;

rilevato che la Commissione europea propone l'istituzione di un meccanismo generalizzato di correzione degli oneri netti di bilancio eccessivi di ciascuno Stato membro, sulla base della decisione presa al Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, da applicarsi quando i saldi di bilancio dei contribuenti netti superino lo 0,35% del loro RNL, prevedendo un rimborso di un'aliquota massima del 66%, entro un tetto massimo fissato a 7,5 miliardi di euro, con una serie di misure transitorie della durata di quattro anni per il Regno Unito e altri Stati membri, per essi assai vantaggiose;

impegna il Governo:

a compiere ogni azione necessaria al fine di assicurare che, quanto meno per il periodo fino al 2013, le intenzioni espresse dalla Commissione europea, relativamente all'annullamento transitorio del «effetto statistico», per le regioni che fino al 2006 rientrano a pieno titolo nell'Obiettivo 1, vengano confermate e tradotte poi nell'Accordo interistituzionale definitivo per il periodo 2007-2013 e nella legislazione sulla nuova politica di coesione, e di fare altrettanto per assicurare che il Molise possa continuare a beneficiare del sostegno transitorio, anche dopo il 2006; a sostenere inoltre che la politica di coesione debba essere guidata da un principio di selezione e di sostegno a quei progetti ad alto valore aggiunto nella ricerca e innovazione e nella creazione delle reti infrastrutturali e di collegamento delle aree svantaggiate con i Paesi dell'Est;

a considerare gli stanziamenti previsti per l'obiettivo «convergenza», della rubrica 1b) «Coesione per la crescita e l'occupazione», come previsioni minime che sarebbe necessario aumentare ricorrendo a misure dirette a ridurre la disparità fra i livelli di sviluppo delle regioni (anziché degli Stati membri) meno prospere dell'Unione europea, anche degli Stati membri dell'Unione europea a 15;

a sostenere la posizione che indica la necessità di raggiungere prima un accordo politico sul ruolo che l'Europa deve svolgere attraverso la sua azione politica e conseguentemente l'ammontare delle risorse a disposizione, e comunque che il tetto delle risorse non sia inferiore alla percentuale dell'1,24 per cento del RNL, al fine di evitare il rischio di determinare, attraverso una riduzione delle risorse complessive a disposizione dell'Unione, un pregiudizio alle politiche di coesione e alle politiche di sostegno all'agricoltura, per cui le regioni povere dei nuovi Stati membri verrebbero sostenute a danno delle regioni povere dei «vecchi» Stati membri come l'Italia le cui regioni meridionali potrebbero essere quasi tutte escluse dagli aiuti della politica regionale;

a sostenere una riforma dal lato delle entrate evitando gli inconvenienti legati alla percezione della bassa autonomia finanziaria dalla UE, in quanto il peso delle risorse derivanti dal PNL dei Paesi membri e dall'IVA rivela inevitabilmente la dipendenza del budget comunitario dagli stanziamenti governativi piuttosto che da una modalità di riscossione autonoma; una riforma per indurre una più alta percezione dell'autonomia finanziaria della UE;

a promuovere, nell'ambito dei negoziati relativi alle prospettive finanziarie 2007-2013, il principio secondo il quale è necessario tenere conto, ai fini del rispetto del predetto Patto, dei saldi netti negativi dei contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione europea, ovvero, in alternativa, instaurare un efficace meccanismo di correzione generalizzato, tale da impedire che i predetti saldi netti negativi gravino sul bilancio dello Stato e sul rispetto dei relativi vincoli comunitari, meccanismo di cui attualmente beneficia unicamente il Regno Unito ed in minima parte anche Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia;

a sostenere con forza la priorità, nell'ambito della rubrica 1a) «Competitività per la crescita e l'occupazione», del potenziamento della ricerca e dello sviluppo tecnologico, della formazione permanente e dell'avanzamento nella costruzione delle reti di interconnessione transeuropee (TEN) dei trasporti, dell'energia e dell'informatica;

a compiere ogni azione necessaria al fine di assicurare che, nell'ambito della rubrica 3. «Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia», venga considerato prioritario, con conseguenti adeguati stanziamenti di bilancio, il programma «libertà», fondato sul principio della solidarietà nella gestione dei flussi di persone, ai fini di un'equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri dell'onere finanziario derivante dall'introduzione di una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e dall'attuazione di politiche comuni in materia di asilo e immigrazione;

a compere ogni azione necessaria per assicurare che, in relazione alla rubrica 4. «L'Unione europea come partner globale», l'Unione europea si doti degli strumenti che la rendano capace di agire efficacemente sulla scena mondiale, con particolare riguardo all'obiettivo della stabilità e della cooperazione allo sviluppo.

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLA CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI EUROPEI E COMUNITARI DEI PARLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (COSAC)

LUSSEMBURGO 9 FEBBRAIO 2005

Il 9 febbraio 2005 si è svolta a Lussemburgo la semestrale riunione della Conferenza dei presidenti della Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei e comunitari dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC). A tale Conferenza ha partecipato il presidente della 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica, senatore Mario Greco, e il presidente della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, onorevole Giacomo Stucchi.

Il presidente lussemburghese Ben Fayot, in apertura dei lavori, ha reso noti gli esiti della troika, svolta poco prima, che ha fissato l'agenda della XXXIII COSAC, che si svolgerà a Lussemburgo il 17 e il 18 maggio 2005. Nella prima giornata si discuterà degli esiti dell'esperimento sulla sussidiarietà relativo al 3º pacchetto ferroviario, degli ultimi sviluppi nel programma di scambi interparlamentari (IPEX), del controllo del budget europeo da parte della Corte dei conti e della Strategia di Lisbona. Nella seconda giornata vi sarà un intervento del primo ministro lussemburghese Juncker e un dibattito sul ruolo dei parlamenti nazionali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Una proposta del parlamento europeo relativa a una discussione sulla Corte penale internazionale è stata rinviata ad una prossima COSAC, mentre il parlamento olandese in cooperazione con il segretariato COSAC è stato incaricato di preparare una nota sul controllo del budget europeo.

Il primo punto all'ordine del giorno ha riguardato l'immigrazione e l'asilo nell'ambito delle priorità della presidenza lussemburghese.

Il ministro per gli affari esteri e per l'immigrazione del Lussemburgo, Nicolas Schmit, ha presentato in breve le priorità della presidenza lussemburghese. Esse includono la revisione di medio termine della strategia di Lisbona, che va rilanciata sotto il profilo della competitività europea, ad oggi non soddisfacente. Per ottenere questo risultato occorre un contemperamento tra i pilastri economico, sociale ed ambientale. Ha criticato il modello di coordinamento aperto, che non ha funzionato, e ha richiamato il sistema di governance evidenziato dalla Commissione europea, che coin-

volge i governi, ma anche i parlamenti nazionali, oltre alle regioni e le parti sociali. A suo avviso, inoltre, la Strategia deve essere implementata a livello nazionale e i parlamenti nazionali dovrebbero cercare di appropriarsi di essa. Tra le priorità figura anche il patto di stabilità e crescita che necessita di una nuova credibilità. Ha sostenuto come esso sia eccessivamente rigido rispetto all'evoluzione congiunturale ed economica e che vada prestata una maggiore attenzione alla qualità delle spese, anche se non ha taciuto critiche nei confronti delle proposte miranti ad escludere dal limite del 3 percento alcune di esse. Sulle prospettive finanziarie, ha ricordato lo stato dei negoziati e il problema della ripartizione tra vecchi e nuovi stati, soffermandosi anche sul meccanismo di correzione dei saldi netti, in relazione alla posizione del Regno Unito. Dopo aver sottolineato l'importanza della ricerca e di un'efficace politica di coesione, ha manifestato l'intendimento della presidenza lussemburghese di concludere il negoziato sulle prospettive finanziarie per il 2007-2013 entro il mese di giugno 2005.

Passando all'asilo e all'immigrazione, ha ricordato il recente provvedimento spagnolo volto a regolarizzare 500.000 immigrati e l'analogo provvedimento italiano del 2002. Ha quindi evidenziato da un lato il bisogno europeo di immigrazione, come testimoniato dall'esempio dei due paesi, e che fa capire come si tratti di problemi comuni che toccano il sistema economico, sociale e d'integrazione; dall'altro l'esigenza di gestire questi fenomeni a livello unitario, non essendo i singoli paesi in grado di fornire risposte efficaci. E a tal riguardo, ha auspicato che quanto prima si abbia una politica comune europea sull'asilo e sull'immigrazione, che faccia da collante tra i vari Stati e valorizzi il metodo della cooperazione. In particolare, a suo avviso occorrerebbero discipline differenziate tra i soggetti richiedenti asilo, i migranti economici e tra chi cumula le due caratteristiche. Su questi aspetti ha ricordato i pertinenti punti del Programma dell'Aja, in materia di giustizia e affari interni, del quale sono capisaldi un maggiore scambio di informazioni, la creazione di un regime di asilo comune e l'estensione del voto a maggioranza qualificata nella lotta all'immigrazione clandestina. Si è quindi soffermato sulla dimensione esterna della politica di asilo, ed in particolare sulla necessità di integrare al meglio i paesi della sponda sud del mediterraneo, che sono anche paesi di transito, attraverso meccanismi più efficienti. Ha ritenuto che in tal senso vadano valorizzati i due strumenti del processo di Barcellona e delle politiche di vicinato. Si è infine soffermato sullo sfruttamento criminale dell'immigrazione clandestina, per contrastare il quale ha proposto uno stretto collegamento tra le politiche migratorie e la cooperazione allo sviluppo, e sull'immigrazione economica, relativamente alla quale ha ricordato il recente libro verde della Commissione europea sui migranti economici, sul quale sono invitati anche i parlamenti nazionali ad esprimere la loro opinione. Su quest'ultimo punto ha evidenziato come il regime delle quote di ingresso vada lasciato alla disponibilità dei singoli Stati membri e che ad esso è affiancato il problema dell'integrazione dello straniero, ancora non efficacemente affrontato.

Successivamente, è intervenuto il presidente Mario Greco, che ha preliminarmente ricordato come delle politiche migratorie si sia occupata la Commissione cultura dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, che presiede, in una riunione svoltasi nelle giornate del 31 gennaio e 1º febbraio 2005. L'immigrazione non rappresenta un problema quanto piuttosto un fenomeno complesso e inevitabile, che occorre regolare mediante una politica europea comune e un partenariato con i paesi di origine e di transito. Si è ricollegato alle due fondamentali linee d'azione individuate dal Commissario europeo Frattini, volte l'una a creare una strategia europea sull'immigrazione legale, l'altra a contrastare l'immigrazione illegale, ormai saldamente in mano alla criminalità transnazionale. Ha espresso quindi un pieno consenso a ritenere l'ammissione dei migranti per motivi economici fondamentale per la politica di immigrazione e che pertanto sia necessario affrontarla a livello europeo nel quadro di una progressiva evoluzione di una coerente politica comunitaria dell'immigrazione. Si è peraltro soffermato criticamente sulla recentissima decisione del governo socialista spagnolo di procedere ad una vasta regolarizzazione degli immigrati senza permesso di soggiorno, che secondo stime prudenziali interesserà almeno 500.000 persone. A questa iniziativa, ha contrapposto quella altrettanto recente del governo britannico, il quale ha proposto che solo ai lavoratori stranieri specializzati e in grado di parlare e scrivere in lingua inglese sia concesso un permesso di soggiorno permanente. Per quanto riguarda la seconda linea di azione, ha ribadito come la lotta contro l'immigrazione clandestina debba far ricorso sì a strumenti repressivi, ma debba nello stesso tempo sviluppare la cooperazione con i paesi di origine e di transito, attraverso il finanziamento di progetti pilota e di programmi regionali. Tali paesi dovranno essere aiutati, tramite l'adozione di misure adeguate, a correggere i loro squilibri economici ai fini del perseguimento di una politica di ritorno ai paesi di origine di coloro che potrebbero contribuire a rafforzare la classe dirigente locale. È convinto della necessità di impegnarsi per coinvolgere pienamente i paesi partners mediterranei, e a considerare con particolare attenzione tutte le proposte che da essi verranno.

Il presidente Giacomo Stucchi ha espresso condivisione per le affermazioni del presidente Greco, soprattutto in relazione alle critiche rivolte alla decisione del governo spagnolo di regolarizzare massicciamente un numero imprecisato di immigrati senza permesso di soggiorno. Al contrario, la decisione del governo italiano assunta nel 2002, pure evocata dal ministro Schmit, ha sì portato una regolarizzazione di molti immigrati, ma soltanto di coloro i quali potevano dimostrare il possesso di un posto di lavoro e di una abitazione. Pertanto, la regolarizzazione è avvenuta sulla base di principi sostanzialmente diversi da quelli che costituiscono il fondamento della decisione spagnola.

Nel dibattito sono quindi intervenuti la vice-presidente Ankie Broekers-Knol, della delegazione olandese, che ha evidenziato l'importanza di perseguire l'obiettivo di una politica dell'immigrazione comune entro il 2010, il presidente Herman De Croo, della delegazione belga, che ha

ritenuto centrale collegare la tematica dell'immigrazione con quella degli aiuti allo sviluppo, Lord Grenfell, della delegazione britannica, che si è soffermato sul tema dell'asilo, e il presidente Robert Smolen, della delegazione polacca, che ha invece rilevato la necessità che la strategia di Lisbona sia rinazionalizzata e che veda maggiormente partecipi i parlamenti nazionali. È seguito l'intervento del vice presidente del Parlamento europeo, Edward McMillan-Scott, che ha ricordato i tre incontri organizzati presso il Parlamento europeo sulla Strategia di Lisbona, le prospettive finanziarie e il patto di stabilità. Con riferimento alla Strategia di Lisbona ha criticato il metodo del coordinamento aperto, mentre ha evidenziato la necessità che i parlamenti nazionali esercitino un ruolo attivo, come dovrebbero averlo anche in relazione al finanziamento dei programmi della Commissione europea sulle politiche di vicinato. Sull'asilo e immigrazione, ha ritenuto opportuno che le indicazioni politiche del programma dell'Aja si traducano in una precisa politica comune dell'immigrazione e in un regime comune dell'asilo entro il 2010, dovendo inoltre i parlamenti nazionali valutare con attenzione il libro verde della Commissione sui migranti economici.

Il ministro Nicolas Schmit si è soffermato infine sulla necessità di evitare che nei paesi di origine si abbia la cosiddetta fuga dei cervelli e sul problema della regolarizzazione, che produce effetti in tutti i paesi dell'Unione europea. Sull'asilo ha ricordato come si sia in fase di armonizzazione e come sia necessario stabilire un sistema comune entro il 2010.

Il secondo punto all'ordine del giorno ha riguardato la preparazione del 3º rapporto semestrale della COSAC.

Il presidente lussemburghese Ben Fayot ha illustrato la struttura del 3º rapporto semestrale della COSAC, che si comporrà delle seguenti parti: le procedure per lo scrutinio parlamentare delle proposte legislative della Commissione in un'Europa a 25; le procedure per verificare il rispetto del principio di sussidiarietà; il ruolo dei parlamenti nazionali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la partecipazione dei membri del Parlamento europeo nei parlamenti nazionali. Al segretariato della COSAC è stato chiesto di far circolare un questionario relativo al rapporto e di fissare una data per le risposte. Successivamente, la presidenza della COSAC trasmetterà il rapporto semestrale a tutti i membri della COSAC prima della riunione di maggio.

Il presidente Mario Greco è intervenuto sul 3º rapporto semestrale, rimarcando talune inesattezze contenute nella bozza di rapporto relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si è poi soffermato sulle disposizioni del nuovo Trattato in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, affermando come risulti centrale la posizione dei parlamenti nazionali in funzione di controllo. E la notazione appare ancor più significativa ove si consideri che sono state sollevate alcune perplessità relative al fatto che, senza prima pensare alla creazione di un organismo giudicante comune, si è provveduto a costituzionalizzare organismi di indagine e di accusa come Eurojust, Europol e la Procura europea, che si teme possano

pesantemente interferire, anche da un punto di vista politico, nei sistemi nazionali. Si paventa in sostanza che alcune previsioni della Carta costituzionale siano sbilanciate a favore del sistema dell'accusa rispetto a quello della difesa e che pertanto sia necessario preoccuparsi di un riequilibrio. In questo senso l'attribuzione ai parlamenti nazionali di un potere di vigilanza costituisce un adeguato contrappeso.

Il presidente Ben Fayot, dopo aver espresso condivisione sulla necessità che i parlamenti svolgano una adeguata funzione di vigilanza nelle materie dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ha constatato il consenso dei presidenti sulla struttura del 3º rapporto semestrale.

Il terzo punto all'ordine del giorno ha riguardato il progetto pilota sul controllo di sussidiarietà.

I presidenti della COSAC hanno convenuto che il progetto pilota per l'esame del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte legislative della Commissione europea, costituenti il «3º pacchetto ferroviario», partirà dal 1º marzo 2005 e che, come previsto dal Trattato costituzionale, l'esame durerà sei settimane, che quindi termineranno il 12 aprile 2005. Le delegazioni hanno altresì convenuto di preparare una sintesi sugli esiti dell'esperimento sulla sussidiarietà nei loro parlamenti. Sulla base di tali note, il segretariato COSAC preparerà una sintesi complessiva, da far circolare prima della COSAC di maggio. È stato altresì convenuto che il segretariato preparerà un promemoria sui punti maggiormente rilevanti che i parlamenti nazionali dovranno considerare nella loro nota di sintesi sull'esperimento.

Il presidente Hubert Haenel, della delegazione francese, ha richiamato l'articolo 5 del protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità del Trattato costituzionale, il quale prevede che ogni progetto di atto legislativo europeo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Ha chiesto quindi di invitare la Commissione europea a inviare una scheda sul 3º pacchetto ferroviario.

Il presidente Herman De Croo, della delegazione belga, ha evidenziato come durante il periodo di sei settimane previsto per l'effettuazione dell'esperimento siano ricomprese le vacanze pasquali e che quindi, di fatto, il periodo si riduca a quattro settimane.

Il presidente Stucchi ha chiesto su quali basi il segretariato COSAC preparerà il promemoria sul controllo di sussidiarietà e che in ogni caso ciò rappresenta una discutibile sovrapposizione all'autonomia di ciascun parlamento. Ha, invece, evidenziato la necessità di procedere all'esperimento in modo tale da consentire uno scambio di best practices tra i diversi parlamenti, affidando alla presidenza di turno lussemburghese il ruolo di coordinamento e limitando l'attività del segretariato COSAC ad un compito di mera assistenza tecnica.

Le delegazioni polacca, lituana e lettone hanno sollevato il problema della mancata traduzione delle proposte legislative della Commissione eu-

ropea in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, affermando che ciò comporterà difficoltà nello svolgimento dell'esperimento, dato che i loro regolamenti prevedono discussioni su testi legislativi esclusivamente nella loro lingua ufficiale nazionale.

Il presidente Ben Fayot ha quindi sottolineato come il promemoria del segretariato non ha valenza contenutistica, ma mero valore di guida.

Il quarto punto all'ordine del giorno ha riguardato la richiesta dell'Ucraina di divenire osservatore permanente della COSAC.

Il presidente Ben Fayot ha illustrato alle delegazioni la richiesta dell'Ucraina di divenire osservatore permanente della COSAC e la successiva analoga richiesta del presidente dell'Assemblea parlamentare dell'EFTA. Entrambe comportano la modifica dell'articolo 4.2. del regolamento, in modo da ottenere uno status uniforme a quello dei paesi candidati all'adesione. La troika non ha ritenuto di accettare, allo stato, una siffatta modifica, in quanto ammettere la richiesta ucraina comporterebbe la possibilità che altri membri della «Conferenza europea» presentino analoghe richieste e farebbe correre il rischio di cambiare la natura e la missione della COSAC incentrata sul controllo parlamentare e sullo scambio delle best practices.

Si è quindi aperto un breve dibattito in cui alcune delegazioni hanno appoggiato la richiesta ucraina. In particolare, la delegazione polacca, tramite i suoi due componenti, il presidente Robert Smolen e il presidente Zygmunt Cybulski, richiamando i buoni rapporti tra Unione europea e Ucraina, ha evidenziato come sia loro opinione che si dia seguito alla richiesta. Inoltre, occorre promuovere delle forme più intense di dialogo. Nello stesso senso il presidente Alfredas Pekeliunas, della delegazione lituana, ha condiviso in pieno la posizione polacca; così come il presidente Oskars Kastens, della delegazione lettone, ha sottolineato come il processo democratico vada fermamente sostenuto e che in una prossima COSAC possa essere accolta positivamente la richiesta.

Altre delegazioni, pur manifestando apprezzamento per i recenti sviluppi della situazione in Ucraina, non hanno accettato che venga modificato il regolamento. Si è sottolineato infatti che la COSAC ha come primo e principale compito quello di curare lo scambio di informazioni e di best practices nel controllo parlamentare degli affari europei e della legislazione europea. Per le stesse ragioni, anche la richiesta dell'EFTA non può essere accolta. In questo senso si sono espressi il vice-presidente Albrecht Konecny, della delegazione austriaca, che ha peraltro proposto una visita delle troika a Kiev; il vice-presidente Christian Philip, della delegazione francese, che ha evidenziato inoltre come della Conferenza europea faccia parte anche la Russia, e il presidente Jimmy Hood, della delegazione britannica, il quale ha invitato le delegazioni a non lanciare false promesse.

Infine, altre delegazioni hanno espresso una posizione mediana. In particolare, il vice-presidente Kurt Bodewig, della delegazione tedesca, ha invitato a continuare il dialogo con l'Ucraina e ha proposto di invitare

alla prossima COSAC un rappresentante del loro parlamento; la vice-presidente Ankie Broekers-Knol, della delegazione olandese, ha ricordato come uno dei ruoli della COSAC sia quello di avere rapporti privilegiati con i parlamenti; e il presidente Anton Kokaly, della delegazione slovena, che ha invitato le delegazioni ad avvicinarsi maggiormente allo stato ucraino.

Il presidente Ben Fayot, dopo aver constatato come non vi fosse il necessario consenso per una modifica del regolamento, ha tuttavia incoraggiato le delegazioni a sviluppare contatti bilaterali con l'Ucraina e a compiere uno sforzo per trovare formule che possano migliorare il dialogo, accogliendo in tal modo il suggerimento polacco. Ha quindi invitato questa delegazione a presentare delle proposte concrete, con la possibilità per la troika di verificare se inserirle nell'ordine del giorno della COSAC di maggio. In ogni caso, non vanno alimentate false promesse, per cui la COSAC continuerà ad invitare il parlamento ucraino ai propri incontri solo su richiesta e in qualità di invitato speciale.

Il quinto punto all'ordine del giorno ha riguardato uno scambio di opinioni con la vice-presidente della Commissione europea, Margot Wallström.

La vice-presidente Wallström ha presentato gli obiettivi della Commissione europea nelle relazioni con i parlamenti nazionali, un punto essenziale del suo mandato. Al riguardo, ha fissato 10 obiettivi di breve termine da raggiungere entro la fine del 2005. Questi includono, tra gli altri, la presentazione di un rapporto annuale di informazione e una newsletter periodica sulle relazioni della Commissione con i parlamenti nazionali; inoltre la Commissione avrà un ruolo attivo, come «facilitatore», nello scambio in via elettronica delle informazioni tra i parlamenti nazionali, come impostato dall'IPEX e come previsto dalle Guidelines dell'Aja, adottate dai presidenti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nel luglio 2004. Nel lungo termine, la vice-presidente ha identificato tre obiettivi primari per le relazioni con i parlamenti nazionali: 1) un dialogo continuo e aperto tra Commissione europea e parlamenti nazionali, a beneficio reciproco; 2) una concreta attività di network, per condividere le proprie esperienze sia a livello politico sia a livello amministrativo; 3) collegare i cittadini con i loro rappresentanti. Il ruolo più aperto della Commissione europea emerge anche dalla prevista nomina di una persona responsabile dei rapporti con i parlamenti nazionali e nell'opera di assistenza alle Commissioni parlamentari competenti negli affari europei.

La vice-presidente Wallström ha quindi illustrato la Comunicazione relativa agli obiettivi Strategici 2005-2009 («Europa 2010: un partenariato per il rinnovamento europeo – Prosperità, solidarietà e sicurezza) e il programma di lavoro della Commissione per il 2005. Con riferimento al primo documento, ha evidenziato i tre obiettivi strategici: la prosperità, da raggiungere tramite la crescita, l'impiego e l'innovazione; la solidarietà, da raggiungere tramite le politiche di coesione, una rivisitata agenda sociale e la solidarietà nel preservare e sviluppare l'ambiente; la sicurezza,

da raggiungere attraverso lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'aiuto alla risoluzione delle crisi internazionali, la presenza di paesi vicini stabili e prosperi. Il programma di lavoro per il 2005 costituisce il primo pacchetto di misure volte a realizzare gli obiettivi strategici. A tal riguardo, ha auspicato che i parlamenti nazionali diano il loro prezioso contributo, lasciando conoscere le loro opinioni sulle proposte.

Il presidente Hubert Haenel, della delegazione francese, si è rallegrato della nuova impostazione della Commissione europea volta a favorire un maggiore scambio di informazioni, che in tal modo potrà consentire un dialogo strutturato con i parlamenti nazionali. Dopo aver espresso alcune perplessità sulla proposta di direttiva sulla liberalizzazione dei servizi, ha chiesto alla vice-presidente Wallström di trasmettere la scheda sulla sussidiarietà prevista dall'articolo 5 del protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità del Trattato costituzionale, anche se si rende conto che una siffatta trasmissione non è ancora obbligatoria.

Dopo che il vice-presidente del Parlamento europeo, Edward McMillan-Scott, si è soffermato sulla Strategia di Lisbona e sulla Costituzione europea, chiedendo come la Commissione si stia attrezzando per incentivare l'interesse dell'opinione pubblica, il presidente Robert Smolen, della delegazione polacca, ha evidenziato la necessità che i testi della Commissione siano tradotti in tutte le lingue dell'Unione.

La vice-presidente Wallström ha replicato affermando che proverà ad anticipare la Costituzione europea, mediante la predisposizione della scheda, ma non può garantire che ciò verrà sicuramente fatto. Per quanto riguarda la Strategia di Lisbona, la Commissione europea ritiene che di essa occorre un'appropriazione da parte dei singoli Stati membri, in quanto dotati delle maggiori responsabilità nell'attuazione degli obiettivi. Sulla Costituzione europea, ha affermato come la Commissione si stia attivando per garantire una conoscenza capillare del testo, sia ai cittadini sia alle scuole.

Dopo che il delegato tedesco ha proposto di sostituire, nell'ambito della proposta di direttiva sulla liberalizzazione dei servizi, il principio del paese di origine con quello della qualificazione, il presidente Giacomo Stucchi si è soffermato sul punto della solidarietà, come emerso nella tragica vicenda dello tsunami. A suo avviso, per un effettivo raggiungimento dell'obiettivo della solidarietà è necessario un buono scambio di informazioni tra i vari soggetti coinvolti. Importanti sono il dialogo e l'informazione.

Il presidente Ben Fayot ha successivamente ribadito alla vice-presidente Wallström la richiesta, già formulata dal delegato francese Haenel, di «stare al gioco» nell'esperimento sul controllo di sussidiarietà, trasmettendo i documenti rilevanti direttamente ai parlamenti nazionali. Dall'esito di questo esperimento infatti potrebbe conseguire un nuovo ruolo della COSAC nel processo legislativo europeo: da luogo di scambio di informazioni a quello di organo politico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,25.

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Domenico Siniscalco
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Ministro dell'economia e delle finanze è accompagnato dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il professor Domenico SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

L'onorevole Maria Teresa ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, interviene per integrare la relazione del Ministro.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lino DUILIO *(MARGH-U)*, Sabatino ARACU *(FI)*, Nino LO PRESTI *(AN)*, Pietro GASPERONI *(DS)*, Emerenzio BARBIERI *(UDC)*, nonché il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*.

Il professor Domenico SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti formulati, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nel ringraziare il Ministro ed il sottosegretario per l'economia e le finanze per il loro intervento all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione dell'assessore tutela e ambiente della provincia di Cagliari, Gianluca Grosso

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gianluca GROSSO, *assessore tutela e ambiente della provincia di Cagliari*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriella PINTO *(FI)* e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica Gianluca GROSSO, *assessore tutela e ambiente della provincia di Cagliari.*

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Gianluca Grosso, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del capo servizio area ambiente della provincia di Rovigo, Valeriano Tessaro

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Valeriano TESSARO, *capo servizio area ambiente della provincia di Rovigo*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriella PINTO *(FI)* e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica ripetutamente Valeriano TESSARO, *capo servizio area ambiente della provincia di Rovigo.*

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Valeriano Tessaro, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente,* propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha acquisito quale documento riservato le planimetrie, trasmesse dal Ministero della difesa, dei locali di Palazzo Cesi, sede degli uffici della magistratura militare, ove nel 1994 furono rinvenuti i fascicoli oggetto dell'inchiesta parlamentare. Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di svolgere prossimamente un sopralluogo presso tali locali.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica altresì che la Commissione ha acquisito, quale documento libero, la sentenza-ordinanza emessa in data 3 febbraio 1998 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento penale contro Rognoni Giancarlo ed altri.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto la cessazione degli incarichi del professor Maurizio Cosentino, consulente a tempo pieno della Commissione, del professor Maurizio Dal Lago e del dottor Giovanni Tassani, consulenti a tempo parziale della Commissione. Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi del dottor Antonio Nenzioni, del dottor Ferruccio Gusmini e del professor Michele Spina, quali consulenti a tempo pieno.

Il senatore Emiddio NOVI *(FI)* ed il senatore Maurizio EUFEMI *(UDC)* sollevano obiezioni in merito alla comunicazione concernente la cessazione di incarichi di consulenza.

Dopo un intervento del deputato Giovanni RUSSO SPENA *(RC)*, Flavio TANZILLI, *presidente,* fa presente che le deliberazioni concernenti i consulenti sono adottate, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del regolamento interno, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e comunicate alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti: 16/19, 16/198, 16/11, 16/73, 16/115, 16/152, 16/177, 16/46, 23/141.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 15.

Esame dello schema della relazione conclusiva dell'inchiesta sul sistema di emergenza-urgenza nel servizio sanitario nazionale
(Discussione e approvazione)

Il presidente CARELLA invita la senatrice Bettoni Brandani ad illustrare lo schema della relazione conclusiva in titolo.

La relatrice, senatrice BETTONI BRANDANI, riferisce sullo schema della relazione conclusiva, facendo presente che l'interesse della Commissione d'inchiesta sul funzionamento del sistema di emergenza-urgenza nel Servizio sanitario nazionale nasce dalle radicali trasformazioni che si sono verificate in tale settore; in particolare, si è assistito al passaggio da un'offerta puntuale di prestazioni ad un vero e proprio sistema di emergenza nel quale sono integrate diverse componenti: pronto soccorso, dipartimenti di emergenza ed accettazione (DEA), centrali operative del servizio «118» e volontariato. Nell'ambito di tale filone d'inchiesta, la Commissione ha potuto disporre delle analisi dei dati contenute nella pubblicazione «Analisi del sistema sanitario integrato di emergenza» prodotto dalla stessa Commissione e dal Centro interdipartimentale di programmazione ed economia sanitaria dell'Università degli Studi de L'Aquila. Il campionamento effettuato su trenta UUSSLL dell'intero territorio nazionale si è posto l'obiettivo di indagare sull'efficienza e l'efficacia dei seguenti ambiti: la centrale operativa, il pronto soccorso territoriale, il pronto soccorso ospedaliero ed il dipartimento di emergenza di primo e secondo livello.

Dall'indagine emerge uno scostamento dal sistema attuale, fondato su un unico modello organizzativo, risultando quindi che a livello nazionale, regionale ed aziendale sussistono autonomi sistemi di emergenza con percorsi formativi ed organizzativi diversi. Di conseguenza, l'organizzazione locale si presenta in un modo disomogeneo e difforme. Inoltre, si è verificata la mancata disponibilità di sistemi di collegamento e radio-collegamento, la carenza dei sistemi informativi, la variabilità di mezzi di intervento e di personale impiegato. Appare poi rilevante che su venticinque UUSSLL campionate, ventuno di esse dispongano di collegamento con l'elioambulanza. Dai dati resi pubblici al convegno nazionale della Confederazione unitaria medici italiani – Associazione italiana medici specialisti in formazione e specialisti risulta che le uniche Regioni a non disporre del servizio di eliosoccorso sono l'Umbria, la Sardegna e il Molise. In linea generale, sebbene il territorio nazionale presenti realtà di eccellenza ed un miglioramento delle competenze gestionali e specialistiche, si ricava l'impressione di un sistema che si muove in «disordine sparso» rispetto ai modelli organizzativi e alle reti informative.

Alla luce di tali valutazioni emerge l'esigenza di garantire una maggiore uniformità degli interventi e delle prestazioni, esigenza che potrebbe essere assunta da parte dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali allo scopo di migliorare la qualità delle risposte del sistema a fronte di un impiego consistente di risorse finanziarie. Sarebbe poi opportuno implementare il servizio di eliosoccorso in tutte le Regioni, in quanto la disponibilità di un elicottero di soccorso è importante per raggiungere aree disagiate, specialmente montane, prive di presidi di soccorso.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale dei senatori, approva all'unanimità lo schema della relazione conclusiva, illustrato dalla senatrice Bettoni Brandani, che risulta allegato al resoconto della seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'INCHIESTA SUL SISTEMA DI EMERGENZA-URGENZA NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE *

L'importanza dei servizi di emergenza è ormai un dato acquisito nella letteratura internazionale e l'efficacia e l'efficienza di tali servizi sono indicatori di rilievo della qualità dell'organizzazione sanitaria. Il concetto di emergenza-urgenza in medicina è legato a due condizioni: l'esistenza o (la previsione a breve termine) di un pericolo di vita e la possibilità di scongiurarlo con provvedimenti tempestivi e adeguati.

Valga a titolo esemplificativo dell'impatto sulla vita dei cittadini del sistema integrato dì emergenza, in termini di minore mortalità e di prognosi a distanza, la necessità di garantire un intervento tempestivo, e altresì medicamente adeguato, fra la diagnosi di infarto miocardico (fatta al letto del paziente o dove questo si trovi) e la sua locazione direttamente in sala angioplastica.

L'esempio di per sé non esaurisce la complessità di compiti e situazioni che il «118», come è ormai consuetudine chiamare il sistema integrato di emergenza nell'opinione pubblica, deve fronteggiare, tuttavia è sufficiente ad evidenziare, nonché correttamente enfatizzare, quanta parte della credibilità delle istituzioni sia spesa su questa delicata ed essenziale area dei servizi resi al cittadino.

Negli ultimi anni si è assistito ad una radicale trasformazione dei servizi di emergenza, nel tentativo di sviluppare il passaggio dalla tradizionale offerta «puntuale» di prestazioni, sia territoriali che ospedaliere, ad un vero e proprio «sistema emergenza», che vede i diversi elementi componenti (pronto soccorso, Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione – DEA – centrali operative del servizio «118», forze del volontariato) tra loro integrati e cooperanti nel raggiungimento di un obiettivo comune. Tale obiettivo si identifica con l'offerta di prestazioni sanitarie in grado di garantire, in ambiti geografici vasti ed articolati, l'omogeneità, la continuità e la progressività degli interventi assistenziali prestati in situazioni di emergenza/urgenza.

Da tutto ciò l'interesse della Commissione d'Inchiesta sul Servizio sanitario nazionale a fare il punto sul funzionamento di tale sistema nell'ambito del territorio nazionale.

---

* Per i riferimenti normativi, modello di analisi, analisi dei dati si rimanda alla pubblicazione «Analisi del sistema sanitario integrato di emergenza» prodotto dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'efficacia ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale e dal Centro interdipartimentale di programmazione ed economia sanitaria dell'Università degli Studi de L'Aquila, edizione 2004, Senato della Repubblica.

Nell'ultimo decennio, da un punto di vista giuridico è stato fatto molto per definire ed omogeneizzare il sistema di emergenza in Italia, ma, dopo oltre 12 anni, occorre chiedersi se il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, sia stato sviluppato sul territorio in modo uniforme e sia stato pienamente attuato.

L'indagine campionaria svolta ha cercato di precisare quantitativamente lo stato di realizzazione e di funzionamento del sistema integrato di emergenza, esplicitandone le dimensioni operative secondo la normativa che ne ha sancito l'istituzione e le modalità attuative: il citato DPR 27 marzo 1992, recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza. Tale scelta ha garantito la selezione di precise aree di interesse tematico coerenti con gli obiettivi del legislatore.

Attraverso l'indagine effettuata sulle 30 UUSSLL dell'intero territorio del Paese si è tentato di verificare lo sviluppo e l'organizzazione del sistema in oggetto, indagando sull'efficienza e l'efficacia delle componenti attraverso le quali il settore dell'emergenza possa configurarsi come sistema integrato:

1. La Centrale Operativa
2. Il Pronto Soccorso Territoriale
3. Il Pronto Soccorso Ospedaliero
4. Il Dipartimento di Emergenza di I e di II livello.

La sola risposta sanitaria effettuata a livello territoriale, pur risultando fondamentale ai fini della riuscita di un intervento, non è di per sé in grado di garantire risultati positivi se non si inserisce in un quadro più complesso di interventi dove cooperano più competenze e servizi sanitari.

Il sistema di emergenza deve quindi fondarsi su un insieme di uomini e tecnologie in grado di intervenire, attraverso il coordinamento delle risorse, nelle situazioni in cui vi sia un rischio per la salute del cittadino, in grado di garantire «la giusta assistenza per il giusto paziente, nel giusto ospedale e nel tempo giusto».

In questo scenario caratterizzato da un livello di complessità gestionale estremamente elevato e da esigenze operative spesso indifferibili, gioca un ruolo fondamentale la capacità e la possibilità di collegamento ed integrazione informativa tra le diverse componenti del sistema.

Nella definizione di una rete di emergenza non si può prescindere dalla disponibilità di condizioni di sicurezza per operatori e pazienti, dalla professionalità degli operatori, dalla continuità clinica e non ultima dalla disponibilità di un sistema di verifica.

È necessario sottolineare come l'intero sistema debba ruotare intorno alla centralità del paziente. Il percorso da disegnare nell'ambito dell'emergenza sanitaria deve garantire al cittadino una risposta appropriata, efficace ed omogenea su tutto il territorio. Il cittadino deve essere messo nelle condizioni dì superare quelle difficoltà che percepisce come criticità che possono identificarsi come fattori di rischio per la riuscita dell'intervento, quali la comunicazione con gli operatori addetti nella centrale operativa

alla ricezione delle telefonate, i tempi d'arrivo dei mezzi, l'eterogeneità degli operatori sia per estrazione e provenienza sia per preparazione tecnica e culturale, il livello di formazione dei soccorritori, la presenza del medico.

A livello di UUSSLL, livello in cui è stata effettuata l'indagine, si può pensare che le scelte strategiche delle aziende debbano essere finalizzate a migliorare l'appropriatezza dei ricoveri, a ridurre i tempi di attesa ed eliminare i ricoveri inutili, facendo forza sulla capacità di poter individuare percorsi differenziati per codici di gravità, sulla disponibilità di metodiche di trasferimento, nonché sul potenziamento dell'informatizzazione.

Attraverso lo sforzo compiuto dagli anni '60 ad oggi, si è arrivati ad un sistema dell'emergenza che in pochi anni è stato attivato capillarmente sul territorio, con una crescita molto rapida rispetto ad altri servizi sanitari; tuttavia, si è cercato di verificare se la rapidità di diffusione del servizio possa aver penalizzato l'uniformità del sistema sul territorio.

Dall'indagine è emersa un'immagine del sistema emergenza, efficiente a livello operativo per quegli aspetti organizzativi che possono ricondursi alla base del sistema, ma si è altresì messo in luce, in linea con quanto già denunciato da esperti del settore relativamente al sistema regionale, a livello disaggregato (UUSSLL), lo scostamento del sistema attuale, fondato su di un unico modello organizzativo, finalizzato a garantire l'eguaglianza nell'accessibilità a prestazioni appropriate ed efficaci.

Così come evidenziato a livello nazionale e regionale anche a livello aziendale si ha l'impressione che ognuno abbia ideato un proprio sistema di emergenza con percorsi formativi ed organizzativi diversi. L'organizzazione locale, ferma restando la propria autonomia decisionale, si presenta disomogenea e difforme sia tra le aree geografiche considerate sia all'interno delle stesse.

L'informatizzazione della centrale operativa deve soddisfare tutti i requisiti che la normativa e le aspettative dell'utenza impongono, deve quindi supportare gli operatori nella identificazione più precisa possibile della gravità dell'incidente soccorso, della scelta fra le risorse disponibili (sia uomini che mezzi) più idonee da impiegare, deve indirizzare i mezzi dì soccorso, prima sul luogo dell'evento e poi verso la struttura dì accoglienza più idonea.

La mancata disponibilità di sistemi di collegamento e/o radiocollegamento, la carenza, soprattutto al Sud di sistemi informativi, alla base dei processi di integrazione, oltre che dei processi di valutazione della qualità dei servizi erogati, la variabilità riscontrata, sia a livello della medicalizzazione, delle postazioni, dei mezzi di intervento e del personale utilizzato, tra le aree geografiche dell'Italia ed all'interno delle stesse, non indicano uno sviluppo omogeneo del sistema «118» nel Paese, non garantiscono la capacità del sistema di definirsi con un proprio «stile», come avviene in altri Paesi occidentali. Il collegamento con la rete regionale, con tutti i soggetti dell'emergenza sanitaria e protezione civile risulta non essere attivo in 4 UUSSLL: una nell'area Nord (Varese), due nel Sud (Lagonegro e Putignano) e una nel Centro (Pistoia); addirittura il 29% delle

UUSSLL rispondenti, non dispone di un sistema di comunicazione radio (Casale Monferrato per il Nord, Pistoia per il Centro, Lagonegro, Napoli 2, Vibo Valentia, Rossano e Putignano per il Sud).

Appare di rilievo positivo il fatto che su 25 UUSSLL campionate, 21 di queste dispongano di collegamento con l'elioambulanza. Dai dati resi pubblici al Convegno Nazionale CUMI AISS è emerso che, a livello nazionale, le uniche regioni a non avere il servizio di eliosoccorso sono l'Umbria, la Sardegna e il Molise.

Tutti i pronto soccorso ospedalieri delle UUSSLL campionate e rispondenti, sembrano rispettare in modo adeguato le attività richieste per l'intervento di urgenza e per gli accertamenti diagnostici ambulatoriali di vario tipo come previsto dalle linee guida del 1996. Alcuni aspetti critici riguardano le capacità di collegamento sia dal punto di vista tecnico organizzativo sia dal punto di vista delle professionalità in campo. Dall'analisi effettuata, appaiono ben rappresentate 4 UUSSLL distribuite uniformemente nel Paese (Vibo Valentia per il Sud, Oristano per le Isole, Pistoia per il Centro e Bolzano per il Nord), caratterizzate dal mancato sviluppo delle strutture adibite alle attività di pronto soccorso e rianimazione, e dalla mancanza di collegamenti di tipo strutturale, professionale ed informativo per la gestione delle emergenze.

In tutte le aree geografiche, i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione (DEA) sono affetti da problemi di natura strutturale; addirittura in alcuni di essi non si dispone di aree per l'osservazione breve (Oristano per le Isole, RomaG per il Centro, Savonese per il Nord, e Vibo Valentia per il Sud). Presso il 30% circa, delle UUSSLL rispondenti, distribuite in tutte le aree geografiche del Paese, non si dispone di letti per la degenza breve anche per assistenza intensiva. Presso il 24% delle UUSSLL, precisamente presso i DEA, non si seguono specifiche linee guida per il trattamento delle patologie di maggiore impegno (Chiavarese per il Nord, Napoli 2 e Vibo Valentia per il Sud, Caltanissetta ed Oristano per le Isole).

I problemi legati alla disponibilità di collegamenti con le centrali operative o con altre strutture, di protocolli di collaborazione tra specialisti, di linee guida per il trattamento di patologie di maggiore impegno, prevalentemente diffusi al Centro, al Sud e presso le Isole, disegnano in modo preoccupante il livello di integrazione territoriale fra il servizio «118» e le strutture operanti sul territorio, volta ad affrontare il problema del «sovraffollamento» del pronto soccorso.

La mancata disponibilità dei sistemi informativi che si ricollega alla mancata disponibilità di dati confrontabili, ben evidente dall'indagine, tende a mettere in risalto l'altro aspetto poco sviluppato nell'ambito dell'emergenza, che pure era stato indicato tra quelli fondamentali perché si potesse parlare di «sistema integrato dì emergenza»: l'aspetto delle verifiche comportamentali e gestionali. Emerge quindi la mancanza della cultura basata sull'elaborazione dei dati, della sua importanza, delle sue finalità: il 33% delle UUSSLL rispondenti ha dichiarato di non avere attivato programmi di autocontrollo di gestione e miglioramento continuo della qualità (Foligno, Macerata, RomaG e Viterbo per il Centro, Pescara

e Vibo Valentia per il Sud, Oristano per le Isole). Tale mancanza di verifiche certamente non favorisce la crescita del sistema all'interno delle UUSSLL e sicuramente contribuisce al rallentamento del processo dì omogeneizzazione.

Alla luce di quanto esposto, si rende necessaria una riflessione per la messa a punto di un adeguato intervento mirato ad indurre gradualmente il sistema «118» verso un processo di standardizzazione e di unificazione, in ragione dell'impegno economico che esige, in funzione dell'esigenza di una regolamentazione che avvicini il Paese all'uniformità europea, soprattutto per garantire ad ogni cittadino in qualunque parte del territorio, la stessa possibilità di accesso a cure tempestive ed appropriate.

Sicuramente ad oggi si è riusciti a superare il concetto di emergenza legato esclusivamente al concetto di ospedalizzazione, nel tentativo di ridurre problemi di sovraffollamento dei pronto soccorso ospedalieri attraverso il ricorso ad una centrale operativa che analizza la problematica presentata, la gravità della stessa ed invia il mezzo più idoneo per affrontarla. Il funzionamento di un tale sistema, nato proprio attraverso il passaggio per codici di gravità, deve essere indubbiamente legato ad una logica dì gruppo, ad un linguaggio comune, all'utilizzo di linee guida di metodi e procedure, ad una attività di formazione volta a garantire la professionalità richiesta nell'ambito dell'emergenza/urgenza, a qualsiasi livello, in ogni area geografica dei Paese.

Anche in questo caso sì propone la *vexata quaestio* della formazione intesa come processo, soprattutto in considerazione delle risorse che esige.

Le differenze rilevate ad ogni livello dell'indagine, tra le aree geografiche, in generale ribadiscono l'immagine della sofferenza del servizio sanitario ben nota in alcune aree del Paese. I problemi evidenziati si riferiscono ad un aspetto della sanità che vuole essere affrontato come sistema unico; come tale esso deve caratterizzarsi con una organizzazione in grado di garantire che una stessa soluzione data al problema assistenziale non sia equa per un soggetto ed iniqua per un altro in forza delle diverse situazioni personali, cliniche, e socioeconomiche in cui essi vivono, o addirittura in forza dell'area geografica in cui il problema deve essere affrontato.

Il quadro complessivo è quello di un territorio che sebbene esprima realtà di eccellenza ed una complessiva crescita di sensibilità, di competenze gestionali e specialistiche, si muove in «disordine sparso» rispetto ai modelli organizzativi, alla creazione di sistemi informativi e, in modo davvero critico, rispetto alla costruzione di protocolli di comunicazione fra le realtà coinvolte nel sistema integrato di emergenza.

Le suggestioni, non emotivamente compromesse, ed i suggerimenti che quanto detto evoca sono fondamentali nel cogliere le attuali dinamiche di sviluppo che, talvolta, sembrano seguire più la logica interna dello sviluppo tecnologico e culturale del tempo attuale. Tale constatazione non esime comunque dalla responsabilità di garantire una lettura dei processi utile a canalizzarne le energie e che permetta di essere, se non padroni, almeno attori nel definirne gli obiettivi, evitando che questi ultimi si impongano in forza di qualche oscuro determinismo.

Traducendo tale riflessione nello specifico non si può non constatare che il processo di regionalizzazione, ispirato almeno in ambito sanitario da motivi contabili, non ha ancora prodotto, nei settori esaminati, l'omogeneità di sviluppo normativamente auspicata.

Le autonomie sono preziose perché portatrici di giuste attenzioni alle realtà locali, tuttavia, in questo vincolo, che si può definire di scala, esse incontrano il proprio limite di orizzonte.

Delegare, decentrare, non sono attività assimilabili ad una panacea organizzativa buona per tutte le situazioni, come sembra testimoniato dalla riflessione svolta.

Quest'ultima, invece, orienta verso un sensibile livello di attenzione e di un ponderato indirizzo generale.

Osservazioni conclusive.

Un'indagine mirata a dare valutazioni sull'efficienza, ma soprattutto sull'efficacia e sull'appropriatezza delle risposte date da parte del sistema emergenza-urgenza nei confronti del cittadino, avrebbe necessità, ai fini di una più puntuale definizione, di un'analisi prospettica.

Ciò soprattutto per permettere che le risposte date ai fini della valutazione degli indicatori, soprattutto di quelli correlati alla qualità dell'esito, siano, da parte dei vari servizi (pronto soccorso, DEA, centrale operativa «118») puntuali, omogenee e confrontabili.

Potrebbe essere questo un compito da assumere da parte dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali al fine di valutare se siano necessari ulteriori interventi e/o indicazioni, nell'obiettivo di migliorare la qualità delle risposte del sistema a fronte di un impiego considerevole di risorse finanziarie.

La Commissione inoltre richiama l'attenzione sulla necessità di implementare il servizio di eliosoccorso in tutte le Regioni nell'ambito della razionalizzazione della rete ospedaliera. Infatti la disponibilità di un elicottero di soccorso è importante per raggiungere, con una *equipe* specializzata, aree disagiate, specialmente montane, prive di presidi di soccorso in cui i mezzi medicalizzati impiegano troppo tempo per raggiungere il luogo dell'evento e per la possibilità di ricoverare il paziente critico nell'ospedale più idoneo per il suo trattamento.

Senatrice Monica BETTONI BRANDANI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo FRANCO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Esame del Regolamento interno

Il presidente FRANCO ricorda che l'articolo 6 della deliberazione istitutiva della Commissione stabilisce che l'attività e il funzionamento di quest'ultima sono disciplinati da un Regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Ricorda inoltre di aver predisposto, sulla base delle disposizioni dettate dalla deliberazione istitutiva e tenendo conto della formulazione dei Regolamenti interni di altre Commissioni d'inchiesta, uno schema di Regolamento che è stato inviato a tutti i Commissari. Tale schema sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Dopo aver illustrato lo schema di Regolamento interno, dichiara aperta la discussione.

Il senatore FORCIERI, dopo aver rivolto un cordiale augurio di buon lavoro a tutti i componenti della Commissione, esprime apprezzamento per la tempestività con la quale, dopo la sua nomina, il presidente Franco ha provveduto alla stesura della bozza di Regolamento ed ha disposto in ordine alla distribuzione di una prima documentazione sulle materie oggetto dell'inchiesta. Si tratta di un segnale incoraggiante in vista dell'avvio dei lavori della Commissione, dopo una fase segnata da continui rinvii. Lo schema di Regolamento riprende soluzioni normative largamente

invalse nella prassi delle Commissioni d'inchiesta, ed appare nel complesso condivisibile.

Talune sue disposizioni appaiono però meritevoli di approfondimento: si riferisce, in particolare, alla previsione di cui all'articolo 7, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la programmazione dei lavori. Al riguardo, per evitare possibili ulteriori ritardi, tanto più dannosi in considerazione dell'esiguità del tempo disponibile per i lavori, che dovranno concludersi entro un anno, potrebbe essere opportuno prevedere che, in attesa che i Presidenti dei Gruppi parlamentari facciano pervenire le rispettive designazioni per i rappresentanti di Gruppo in seno alla Commissione, la programmazione dei lavori sia affidata al solo Ufficio di Presidenza.

All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sarebbe inoltre a suo avviso preferibile, al fine di prevenire il rischio di inutili schermaglie procedurali sui termini di presentazione di quelle che nello schema di Regolamento sono indicate come proposte alternative in ordine alla pubblicità dei lavori, che le parole «se non vi sono proposte alternative» fossero sostituite dalle seguenti: «se non vi sono obiezioni». Al comma 2 dello stesso articolo, andrebbe infine considerata l'opportunità di ridurre da dieci a cinque minuti, quando le proposte all'uopo formulate dal Presidente non siano accolte all'unanimità, la durata massima degli interventi sul regime di pubblicità dei lavori da adottare.

Il senatore ZORZOLI dichiara di concordare con il senatore Forcieri circa l'esigenza di attenersi a soluzioni normative idonee a garantire la speditezza dei lavori della Commissione. Rileva peraltro come il testo illustrato dal Presidente sia conforme alle risultanze della prassi delle Commissioni d'inchiesta, e non appaia in realtà suscettibile di determinare ritardi o inutili complicazioni.

Il senatore MALABARBA, fopo aver formulato un cordiale augurio di buon lavoro al presidente Franco e a tutti i componenti, dichiara di condividere la preoccupazione espressa dal senatore Forcieri circa la possibilità che le designazioni dei rappresentanti dei Gruppi in seno alla Commissione non pervengano tempestivamente, dando così occasione a ulteriori ritardi nell'avvio dei lavori. Ciò, indipendentemente dall'esistenza di intenti dilatori, che anzi a rigore si dovrebbero escludere, trattandosi di una Commissione d'inchiesta che è stata istituita con l'approvazione di tutte le forze politiche. Piuttosto, i ritardi già verificatisi e quelli che non è irragionevole temere per il futuro sono da ascrivere a una certa sottovalutazione dell'impegno che la Commisisone ha davanti, tenuto conto che si tratta di un organismo che si va ad aggiungere alle numerose altre Commissioni d'inchiesta varate nel corso della legislatura, quando ormai questa volge al termine. Si augura comunque che tutti i componenti della Commissione diano prova di spirito fattivo, senza escludere ovviamente la possibilità di divisioni anche nette sul merito delle questioni oggetto dell'indagine, ma evitando di attardarsi in schermaglie procedurali, così da mettere a frutto in modo adeguato il non lungo tempo a disposizione

per i lavori, anche nella prospettiva che si renda necessaria una loro ripresa nella prossima legislatura.

Prospetta infine la possibilità che, al fine di evitare il più possibile la sovraposizione con i lavori delle altre Commissioni e dell'Aula, le sedute della Commisisone si tengano di massima dopo la conclusione delle sedute pomeridiane dell'Assemblea.

Il senatore BONATESTA, dopo aver dichiarato di condividere l'auspicio espresso dal senatore Malabarba affinché i componenti improntino il loro contributo alla Commissione a spirito fattivo, rileva com la proposta di Regolamento interno predisposta dal Presidente rispecchi uno schema-tipo largamente affermatosi nella prassi delle Commissioni d'inchiesta, e come non sia quindi opportuno discostarsene apportandovi modifiche; ciò, anche al fine di evitare che si renda necessario ampliare i tempi della relativa discussione.

Per quanto riguarda l'orario delle sedute, auspica che la collocazione delle stesse in orario serale possa essere circoscritta ai soli casi di inderogabile necessità.

Il senatore ZORZOLI, con riferimento alla preoccupazione espressa dai senatori Forcieri e Malabarba circa la possibilità di ritardi nelle designazioni per i rappresentanti dei Gruppi in seno alla Commissione, rileva come, nel caso in cui tale eventualità dovesse concretizzarsi, possa convenirsi – senza che si debba dar luogo all'introduzione di modifiche all'articolo 7 – che, nelle more della designazione, all'Ufficio di Presidenza allargano partecipi, per ciascuno dei Gruppi interessati dal ritardo, il senatore più anziano.

Il PRESIDENTE si riserva di rispondere agli spunti di riflessione emersi oggi in occasione della prossima seduta.

Dichiara quindi chiusa la discusisone.

Propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 19 di martedì 12 aprile 2005.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta è tolta alle ore 14,45.

SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 17 novembre 2004 pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 276 del 24 novembre 2004, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 3 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell'Ufficio di presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché

quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione della relazione finale ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nei corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

2. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

3. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 3.

5. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

6. Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico, che viene pubblicato nel Bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel pro-

prio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla delibera istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. Il Presidente, comunicandone i nominativi alla Commissione, può disposrre, senza la corresponsione di un compenso, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1.

3. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

4. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, che il Presidente designa comunicandone i nominativi alla Commissione.

5. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. Il testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5ª Commissione:

(3356) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 8ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458): osservazioni non ostative.

alla 10ª Commissione:

(3263) ***Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali***: parere in parte favorevole in parte di nulla osta su emendamenti

alla 12ª Commissione:

(404-B) ***COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta con osservazioni

D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUBERT

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3169) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002***: parere favorevole;

alla 5ª Commissione:

(3356) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 9ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456): osservazioni favorevoli con rilievi.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5ª Commissione:

(3356) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

(3320) ***GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto:*** parere favorevole;

Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458): osservazioni favorevoli;

alla 9ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455): osservazioni favorevoli;

alla 10ª Commissione:

Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. nel capitale di Snam Rete Gas S.p.a.» (n. 465): osservazioni favorevoli.

I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

68ª Seduta

Presidenza della Presidente
D'IPPOLITO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

(3356) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
FABBRI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(12ª - Igiene e Sanità)

Giovedì 7 aprile 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

– CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere» (44).

– CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (488).

– Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).

– GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti (1113).

– PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1322).

– BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2599).

– DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2922).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2985).

– e delle petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti.

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedì 7 aprile 2005, ore 14,15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

– COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori (3208).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo

7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

– Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-*bis*) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).*

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato CIRIELLI ed altri *(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge)*. – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

– FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).

– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (n. 452).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

– Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 7 aprile 2005, ore 9, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 7 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo unico per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005 (n. 460).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 7 aprile 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).

– Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454).

– Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).